## RESOCONTO STENOGRAFICO

544.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE Leonilde IOTTI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI LUIGI PRETI E MARIA ELETTA MARTINI

### **INDICE**

PAG. 1	PAG
Dichiarazione di urgenza di progetti di legge:	norme per la repressione della eva- sione in materia di imposte sui red-
PRESIDENTE	diti e sul valore aggiunto e per age- volare la definizione delle pendenze
Baracetti Arnaldo (PCI) 50548	in materia tributaria (3551).
Disegni di legge:	Presidente 50549, 50552, 50556, 50557
(Approvazione in Commissione) 50548	50562, 50563, 50567, 50570, 50571, 50576
(Trasmissione dal Senato) 50545	50577, 50581, 50585, 50591, 50595, 50601
	50607, 50610
Disegno di legge di conversione:	Antoni Varese ( <i>PCI</i> ) 50585, 50591
(Assegnazione a Commissione in sede	Azzaro Giuseppe (DC), Relatore 50549
referente ai sensi dell'articolo 96-	50551, 50552, 50553, 50556, 50557, 50602
bis del regolamento) 50612	Borgoglio Felice (PSI) 50610
(Trasmissione dal Senato) 50612	CATALANO MARIO (PDUP) 50591
	Ciampaglia Alberto (PSDI) 50567
Disegno di legge (Discussione):	FORMICA SALVATORE, Ministro delle fi-
Conversione in legge del decreto-	nanze 50557, 50590
legge 10 luglio 1982, n. 429, recante	Garzia Raffaele (DC)

•	
P.AG.	PAG
MANNUZZU SALVATORE (PCI)	Risoluzione: (Annunzio)
SANTAGATI ORAZIO (MSI-DN)	PRESIDENTE
Proposte di legge: (Annunzio)	(Trasmissione di documento) 50546  Presidente del Consiglio dei ministri: (Eccezione del segreto di Stato) 50545 (Trasmissione di documento) 50546
Interrogazioni, interpellanze e mozione: (Annunzio) 50613	Ordine del giorno della seduta di domani

#### La seduta comincia alle 16.

VIRGINIANGELO MARABINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

## Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. In data 27 luglio 1982 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

FABBRI SERONI ed altri: «Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una commissione per le pari opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale» (3588).

Sarà stampata e distribuita.

### Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. In data 27 luglio 1982 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

- S. 1904. «Provvidenze a favore della riparazione navale» (approvato da quel Consesso) (3584);
- S. 1905. «Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale» (approvato da quel Consesso) (3585);
  - S. 1906. «Modifiche ed integrazioni

della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale» (approvata da quel Consesso) (3586);

S. 1907. — «Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità» (approvato da quel Consesso) (3587).

Saranno stampati e distribuiti.

Eccezione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, in data 16 luglio 1982, la seguente lettera:

«Come prescritto dall'articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, comunico alle Camere che nel trasmettere alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa la seguente documentazione, relativa alla vicenda ENI-PETRO-MIN, ho eccepito, a norma degli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, il segreto di Stato, limitatamente a quelle parti per le quali ho ritenuto persistente l'interesse dello Stato alla non divulgazione:

1) appunti redatti sull'argomento dal Presidente del Consiglio onorevole Andreotti e consegnati in copia dal Presi-

dente del Consiglio onorevole Cossiga al sostituto procuratore della Repubblica di Roma, dottor Savia, il 22 dicembre 1979:

2) documentazione allegata alla cosiddetta «relazione Scardia», limitatamente agli atti non ancora acquisiti dalla Commissione.

L'eccezione del segreto di Stato è motivata dall'interesse interno ed esterno, politico ed economico dello Stato.

Analoga comunicazione viene fatta al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per la tutela del segreto di Stato, a norma dell'articolo 16 della citata legge».

«Firmato: Giovanni SPADOLINI».

In relazione alla suddetta comunicazione informo che il presidente del Comitato parlamentare per il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla legge istitutiva del servizio per le informazioni e la sicurezza nell'interesse della difesa dello Stato ha comunicato, con lettera del 26 luglio 1982, che il Comitato stesso ha ritenuto, all'unanimità, che le ragioni del segreto di Stato sono valide e fondate e che l'eccezione di segreto è in armonia con l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

## Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 luglio 1982, ha trasmesso, in adempimento all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 27 aprile 1981, n. 190, la relazione sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte nell'anno 1981 dalle associazioni beneficiarie dei contributi statali di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge stessa (doc. XXVIII, n. 8).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

## Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il presidente della sezione della Corte dei conti, istituita per l'esame della gestione finanziaria degli enti locali, dall'articolo 13 del decretolegge 22 dicembre 1981, n. 786, nel testo modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 51, ha trasmesso il piano delle rilevazioni che si propone di compiere ed i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti consuntivi degli enti locali per il 1981, formulati nell'adunanza del 19 luglio 1982 (doc. LXXII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

## Commemorazione del deputato Flavio Colonna.

PRESIDENTE (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Governo). Onorevoli colleghi, è con commozione profonda che oggi ricordiamo, ad un mese dalla sua scomparsa, il deputato Flavio Colonna. Il nostro pensiero va alla vita immaturamente stroncata, nel pieno dell'attività parlamentare che egli assolveva, consapevolmente, con generosità e senza risparmio.

Flavio Colonna nacque nel 1934 a Bologna, dove il padre, ufficiale dell'esercito, allora risiedeva in ragione del suo servizio, di famiglia originaria della città di Messina. Da adolescente vive gli anni, non facili ma pieni di fermenti e di attese, del dopoguerra e della ricostruzione democratica del paese; accanto all'impegno politico, animato da una forte tensione contro le ingiustizie sociali e le disuguaglianze, gli studi di diritto e di filosofia del diritto.

Per questi studi, ma ancora più direi per vocazione innata, vi era in Flavio Colonna una forte passione per il diritto, che percepiva non come dato formale, astratto, ma come un elemento necessario della trasformazione sociale. Così nasce il suo impegno in *Democrazia e diritto*, rivista dell'associazione giuristi democra-

tici, che all'inizio degli anni '60, in un passaggio delicato della nostra storia, saldando la riflessione giuridica alle battaglie sociali, impegna in modo unitario nuove forze culturali nello scontro in atto per il progresso democratico e civile del paese. Nel 1964 è nell'ufficio legislativo del gruppo parlamentare comunista. È questa la sua scelta più coerente e più convinta, ed anche, personalmente, la più rigorosa: prevalse, come lui stesso ha raccontato, l'interesse ad un'attività di studio che non fosse solo accademica, ma pratica, che sorgesse dalle esigenze reali, che si costruisse nel vivo di una necessità di dare risposte anche immediate a problemi.

Sono, questi, anni importanti per esperienze e per maturazione: un lavoro molto riflesso certo, ma che sarebbe inesatto definire oscuro; perché, muovendo da esso e sulla base della responsabilità di dover prestare consulenza agli organi dirigenti del gruppo e del partito, Flavio Colonna partecipa intensamente al dibattito istituzionale, nelle varie sedi di riflessione e di confronto, e diviene così interlocutore attivo e stimato di autorevoli giuristi di varia formazione culturale e politica.

È in questo periodo che, insieme allo studio di problemi e questioni costituzionali, acquista una conoscenza profonda del funzionamento delle assemblee parlamentari e di tutte le regole che ne disciplinano la vita e l'azione. È un interesse acuto, penetrante, che a volte sembra sostare anche su aspetti in apparenza particolari, che in realtà è sorretto sempre da una concezione di fondo, derivata direttamente dalla Costituzione, del ruolo delle assemblee e dei regolamenti parlamentari. Colonna fu sempre convinto assertore della centralità delle assemblee parlamentari. Centralità che deriva loro da un fatto sostanziale, originario: l'essere depositarie preminenti della sovranità popolare. Per questo debbono essere riconosciuti ad esse tutti i poteri necessari all'espletamento dei loro compiti. Ciò senza alterare l'equilibrio fra gli organi supremi di direzione politica dello Stato

sancito dalla Costituzione e svolto, in via di attuazione, dai regolamenti parlamentari.

Proprio su questo particolare rapporto di immediatezza che vi è fra Costituzione e regolamento delle Assemblee insisteva molto, individuando così un elemento di fondo, cui saldamente ancorava la sua riflessione sul Parlamento, sul suo ruolo attivo e riformatore della società italiana

Colonna fu eletto deputato nella settima legislatura: la sua candidatura fu un giusto riconoscimento, come lui teneva a sottolineare, ed un segno ulteriore dell'attenzione del suo partito agli aspetti, teorici e pratici, del funzionamento delle istituzioni. La maggior parte di noi ha avuto modo di conoscere ed apprezzare la dedizione, la passione, la competenza che Colonna ha portato ai lavori di queste ultime due legislature, in particolar modo nella Commissione affari costituzionali, ove era responsabile del gruppo parlamentare comunista e nella Giunta per il regolamento. Procedimenti legislativi importanti, dibattiti di rilievo lo hanno visto protagonista tutt'altro che marginale. sempre attento alla saldatura tra profili politici e giuridici. In questi ultimi anni la sua esperienza si andava sviluppando intorno a questioni sempre più complesse, spesso connesse con delicati problemi della vita nazionale. Questo itinerario è stato bruscamente spezzato da un destino crudo, eppure consapevolmente affrontato, che ha suscitato in tutti noi l'amarezza ed il rimpianto per una comunanza di amicizia e di lavoro precocemente interrotta. È con questi sentimenti che rinnovo alla moglie Luce, ai fratelli, a quanti gli furono vicino, la commossa partecipazione e solidarietà della Camera dei deputati (Segni di generale consentimento).

SALVATORE FORMICA, Ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORE FORMICA, Ministro delle fi-

nanze. Mi associo, a nome del Governo, alle nobili espressioni di cordoglio pronunziate dal Presidente ed esprimo la partecipazione del Governo al dolore che ha colpito la famiglia del deputato Flavio Colonna ed il gruppo comunista.

## Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

AUGELLO ed altri: «Modifica della legge 8 luglio 1977, n. 406, recante modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente» (1946):

### dalla IV Commissione (Giustizia):

«Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla legge 1º agosto 1978, n. 437» (approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3455):

## dalla X Commissione (Trasporti):

«Disposizioni per la difesa del mare» (approvato dal Senato) (2313); Lucchesi ed altri: «Norme per la tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento» (911) approvati in un testo unificato e con il seguente titolo: «Disposizioni per la difesa del mare» (2313-911):

Senatori Gusso ed altri: «Modifiche all'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo» (approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3264).

## Dichiarazione di urgenza di progetti di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il numero prescritto di deputati ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per i seguenti progetti di legge:

«Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976» (3019):

PICCOLI MARIA SANTA ed altri: «Norme per l'utilizzo dei mutui in linea capitale, interessi ed accessori dei rientri ex articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976» (2214);

ALINOVI ed altri: «Norme integrative della legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976» (2694).

Su questa richiesta, in base all'articolo 69, secondo comma, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

ARNALDO BARACETTI. Chiedo di parlare a favore.

## PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARNALDO BARACETTI. Signor Presidente, la richiesta di dichiarazione d'urgenza viene presentata in base al fatto che nella Commissione bilancio si è raggiunta un'intesa sostanziale sul disegno di legge e sulle proposte di legge in oggetto. Vi è, quindi, la necessità di assicurare, attraverso la dichiarazione di urgenza, che il provvedimento possa essere approvato con estrema rapidità alla Camera, e possibilmente la prossima settimana al Senato, per dare certezza alle popolazioni

del Friuli-Venezia Giulia dell'impegno della comunità nazionale per il completamento della ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del 1976.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per i progetti di legge nn. 3019, 2214 e 2694.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante disposizioni per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (3551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia fributaria.

Ricordo che la I Commissione (Affari costituzionali), nella seduta del 15 luglio scorso, si è dichiarata nel senso dell'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, in ordine al decreto-legge n. 429, di cui al disegno di legge di conversione n. 3551.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che i gruppi parlamentari del Movimento sociale italiano-destra nazionale e del partito radicale ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Azzaro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'urgenza

della discussione di questo provvedimento non mi ha consentito di presentare una relazione scritta, come sarebbe stato mio dovere ed anche mio piacere, ed anche come l'importanza dell'argomento in esame sicuramente avrebbe meritato.

Devo immediatamente riconoscere la difficoltà non lieve in cui mi trovo nel riepilogare i termini di un problema fra i più difficili che siano stati mai trattati nel campo tributario, e di doverli riepilogare attraverso l'intero travagliato *iter* percorso nei lunghi anni in cui si è discusso di questo argomento.

Sono profondamente persuaso, signor Presidente, onorevoli colleghi, che la Camera, discutendo e votando su questo argomento, si accinge a realizzare una delicatissima operazione di alta chirurgia, perché si tratta di rimuovere un istituto. quello indicato con l'espressione «pregiudizialità del processo tributario sul processo penale», che è un istituto previsto da oltre 53 anni, essendo stato inserito nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, nell'ultimo comma dell'articolo 21. In virtù di questo comma, ormai conosciuto da tutti, non è possibile dar corso all'azione penale se non dopo che l'accertamento tributario è diventato definitivo. Vi è, in altre parole, una pregiudiziale (che non è certo la sola condizione di procedibilità prevista nel nostro ordinamento processuale penale) che ostacola la stessa azione del pubblico ministero (azione il cui esercizio è, per l'articolo 112 della Costituzione, obbligatoria), in attesa che venga definito il processo tributario e quindi l'entità dell'evasione.

Come dicevo, questo istituto esiste ormai da 53 anni ed ha prodotto molti effetti, alcuni dei quali, per la verità, utili. Infatti, quando il giudice penale chiamato a decidere, anche sulla libertà personale di un cittadino, si trova di fronte a fatti già accertati e consolidati da una commissione che ha anche natura giurisdizionale e che è comunque composta da tecnici, può essere certo che quei fatti sono stati effettivamente commessi o meno e quindi è nella condizione migliore per poter condannare o assolvere. Ecco perché vi sono

stati e vi sono ancora tanti difensori della pregiudiziale tributaria, un istituto considerato estremamente utile ai fini di una migliore e più completa giustizia penale.

Vi è però l'altra faccia della medaglia, che consiste nel fatto che, per come è stato ristrutturato, prima ed anche dopo l'entrata in vigore della riforma tributaria, il contenzioso tributario, l'azione penale può essere svolta soltanto alla conclusione di un processo tributario che prevede ben quattro gradi (contro i tre previsti dall'ordinamento giudiziario). Per di più, fino a poco tempo fa era possibile, su iniziativa del contribuente, cui fosse stato comunicato accertamento di rettifica, ritardare di un anno ogni grado del processo; il che significa che il contribuente poteva «pilotare», determinare i tempi del processo tributario, in modo che l'azione penale poteva essere iniziata solo dopo alcuni anni dal momento della consumazione del reato.

In questo modo, si frapponeva un lungo arco temporale fra il momento della consumazione del reato e quello in cui lo si poteva perseguire, arco temporale che metteva gli evasori in una condizione di privilegio rispetto a coloro che commettevano qualsiasi altro reato, perché questi ultimi potevano essere immediatamente perseguiti.

Da questa situazione di privilegio, causata dalla sussistenza della pregiudiziale tributaria, derivava una discriminazione tra reati comuni e reati tributari, come se i secondi fossero di diversa natura o di minore pericolosità. Sappiamo, invece, che i reati di evasione fiscale sono gravi ed offensivi come qualsiasi altro reato comune e non vi è quindi alcun motivo per discriminare, per mettere gli evasori nella condizione di poter essere sottoposti a procedimento penale solo dopo alcuni anni.

Via via che l'azione tributaria dello Stato si è fatta più intensa ed incisiva, l'opinione pubblica ha manifestato più viva e consistente l'esigenza che la pregiudiziale tributaria fosse finalmente eliminata, anche perché, in tempi di pronunziata tendenza all'evasione, in tempi in cui la ritenuta alla fonte è diventato uno degli strumenti più utilizzati ai fini del prelievo del debito d'imposta, evidentemente l'opinione pubblica ha ritenuto non più possibile mantenere questa che palesamente diventa ed è sentita sempre più come un'ingiustizia.

Perché un'ingiustizia, ritenuta tale per tanto tempo, è rimasta nell'ordinamento di un paese civile come il nostro? La responsabilità ancora una volta, ricade in primo luogo sulla mancata attuazione della Costituzione; ancora una volta, questa aveva delineato la via per uscire da questa situazione con l'articolo 102, che prevede che possano istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, come l'agricoltura ed il lavoro. Si tratta cioè dei giudici specializzati: l'obiezione fondamentale grazie alla quale la pregiudiziale è rimasta, qual è stata? Ciò non è avvenuto soltanto per la volontà governativa; voglio citare la sentenza del 12 maggio 1981 della Corte costituzionale, che ritiene compatibile la pregiudiziale in questione con l'ordinamento tributario: non si tratta quindi di una lesione tanto grave per l'ordinamento da far intervenire la Corte costituzionale, la quale invece si è pronunziata nel senso che la pregiudiziale poteva essere compatibile ed utile, tanto che non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che la prevedeva; ma a noi non è sembrata utile, in questo momento. Perché è stata mantenuta per tanto tempo? Perché non era possibile, né utile e forse nemmeno giusto, affidare alla magistratura ordinaria la cognizione di fatti che questa sicuramente non sarebbe stata in grado di risolvere con giustizia: anzi, non avendo mezzi a propria disposizione, probabilmente, la magistratura ordinaria, dovendosi occupare di fatti connessi ad evasioni fiscali, avrebbe finito con il decidere ingiustamente fatti che invece avevano bisogno della massima giustizia: perché questo?

Non si è pensato di istituire le sezioni specializzate, cioè giudici che avessero la capacità di prendere in considerazione le

evasioni fiscali non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche da quello penale. decidendo in ordine al reato, accertando preliminarmente se il reato stesso si fosse verificato. Di questo, infatti, si tratta: vi è reato in quanto si è verificata un'evasione fiscale, cioè se qualcuno si è sottratto ai propri obblighi d'imposta; ma questo è un evento che il giudice ordinario non era e non è in condizione di affrontare né risolvere. Allora, poiché il legislatore ha previsto — per risolvere il problema del contenzioso tributario — l'istituzione delle commissioni tributarie, siamo incappati in questa contraddizione, per la quale le commissioni devono prima stabilire se è intervenuta l'evasione, e poi agirà il giudice penale.

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUIGI PRETI

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Vi dirò il modo in cui questo problema è stato risolto: naturalmente con un compromesso, il cui valore è altissimo, perché intanto, reputo di altissimo valore l'aver rimosso la pregiudiziale tributaria, che in sé è un'ingiustizia; ma non sono affatto certo che questo compromesso possa raggiungere quegli obiettivi di giustizia che ogni legge seria deve conseguire.

Quindi, l'obiettivo finale di questo lungo cammino avviato è l'istituzione delle sezioni specializzate, in maniera che vi sia un magistrato che possa prendere in considerazione il reato e stabilire preliminarmente se vi sia stata evasione fiscale, per condannare, poi, in base a tale evento; poiché abbiamo voluto intanto risolvere il problema della pregiudiziale tributaria, la questione è stata affrontata diversamente.

La materia oggetto di questo provvedimento è stata affrontata concretamente sin dal 1976 e voglio ricordare una cosa. Il secondo Governo Andreotti previde la rimozione della pregiudiziale tributaria. Ma il primo tentativo di carattere legislativo fu compiuto il 15 settembre 1978 dall'allora ministro Malfatti, il quale presentò un disegno di legge tendente a rimuovere la pregiudiziale tributaria: era un disegno di legge che aveva i suoi pregi, che aveva una sua organicità e che aveva un rigore che da molti fu considerato eccessivo in quel tempo, ma che certamente risolveva alla radice il problema, perché, pur non introducendo nuove figure di reato, colpiva direttamente gli evasori anticipando immediatamente l'azione penale, senza ricorrere alla previsione di nuove figure. Naturalmente tutto ciò comportava problemi di natura giuridica estremamente delicati, quali la retroattività, o se la condizione della pregiudiziale era di procedibilità o di punibilità. insomma una serie di difficoltà della cui esistenza il Governo era consapevole. Lo scioglimento anticipato del Parlamento impedì che quel disegno di legge concludesse il proprio iter.

Il secondo tentativo fu compiuto nel luglio 1979 con la presentazione di un disegno di legge da parte dell'allora ministro Reviglio, il quale cambiò il taglio del provvedimento, ed inventò quel compromesso, di cui vi parlerò, che va sotto il nome di prodromicità. Il ministro Reviglio ritenne di presentare un disegno di legge che non facesse cadere immediatamente la pregiudiziale e, abrogato l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge del 1929, ridisegnò nuove figure di reato. In questo provvedimento vi erano alcuni articoli che prevedevano reati di natura contravvenzionale, che sanzionavano non l'evasione (perché per commettere questo reato non era affatto necessario evadere l'imposta), ma la semplice condotta colpevole atta ad evadere l'imposta stessa. Una serie di comportamenti preliminari prodromici all'evasione, dava l'indicazione precisa che quel comportamento era funzionalmente preordinato all'evasione. Questa è stata l'impostazione, il «taglio» del disegno di legge, che conteneva, onorevoli colleghi, certo alcuni elementi positivi. Non vi era infatti bisogno di un'estimazione complessa (non era cioè necessario che il giudice ordinario accertasse se vi era stata o meno l'evasione): questa è stata la motivazione principale

per la quale si è mantenuta la pregiudiziale tributaria. Il giudice quindi non doveva essere un tecnico, doveva trovarsi di fronte a fatti di estimazione semplice: tu avresti dovuto emettere una fattura, non l'hai emessa e, a prescindere dal fatto che questa fattura abbia o meno prodotto danno, questo tuo comportamento è funzionale ad un fatto evasivo. L'impostazione era: tu hai occultato dei documenti, ma ciò non significa che tu hai evaso l'imposta; è il comportamento che lo fa presumere.

Ecco le attività prodromiche che sono alla base di questo provvedimento. Naturalmente, abbiamo discusso a fondo di questi problemi nelle varie occasioni nelle quali ci siamo riuniti. Infatti, quali erano i difetti di quel provvedimento legislativo? Sostanzialmente vi era un gravissimo rischio di colpire comportamenti formali che in sé non erano nemmeno prodromici all'evasione, talché si colpiva un comportamento che non aveva alcuna valenza fiscale, e che sicuramente non era un fatto illecito in sé, tale da poter produrre evasione. Allora abbiamo necessariamente approfondito questa situazione per evitare che i tribunali e le preture si affollassero enormemente, e che la riforma fosse sostanzialmente frustrata e considerata fallita per il fatto che il ristagno di queste denunzie sarebbe stato tale da farle accantonare. Inoltre, quando il giudice si trova di fronte ad un fatto ingiusto in sé, la prima cosa che fa è di assolvere, evitando di entrare nel merito.

Quindi, non potevamo offrire alla magistratura un terreno inesplorato, dando ad essa poteri che non aveva mai conosciuto, stabilendo vincoli per il magistrato. Ricordo in proposito che tutte le contravvenzioni comportavano, oltre l'arresto, anche l'ammenda. Si è a lungo discusso e, alla fine, questo articolo 1 ha previsto un gruppo di reati fiscali e tributari che hanno proprio la caratteristica della prodromicità. Tuttavia, sono stati introdotti alcuni elementi di temperamento estremamente importanti. Il primo elemento di temperamento è quello dell'alternatività della pena. Abbiamo ri-

tenuto opportuno che per questi reati tributari fosse il giudice a stabilire la gradazione della pericolosità fiscale del reo, e se fosse quindi da comminare l'ammenda ovvero l'arresto, e non entrambi. Bisognava cioè responsabilizzare il giudice, per permettergli anche di avere la migliore prospettiva nel giudicare il fatto che, in ragione di chi lo aveva commesso, poteva essere sanzionato con una pena detentiva o meno. In secondo luogo abbiamo introdotto una duplice «soglia» di punibilità: i contravventori agli specifici obblighi previsti in materia fiscale, erano punibili solo se l'ammontare dei corrispettivi non annotati fosse superiore a 25 milioni, o al 2 per cento del fatturato. Abbiamo stabilito questi limiti per garantire a tutti un trattamento conforme a giustizia.

In cosa consistono questi reati? Qua la prodromicità introdotta dal testo Reviglio è stata mantenuta. I reati sono la omissione delle annotazioni, la omissione della fatturazione e l'omissione della dichiarazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il termine di venti minuti previsti dal regolamento per gli interventi introduttivi dei relatori sarebbero trascorsi, ma — trattandosi di un disegno di legge assai importante — le permetto di continuare ancora per qualche minuto.

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Credevo di poter parlare per 45 minuti, ma se lei mi dice che debbo parlare per 20 minuti, interrompo immediatamente.

PRESIDENTE. No, no: continui.

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Desidero sapere da lei, signor Presidente...

PRESIDENTE. Il regolamento prescrive venti minuti per lo svolgimento della relazione, ma si tratta di un argomento molto importante e quindi io, ricordandole il regolamento, le consento però di continuare.

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. La ringrazio molto, signor Presidente, però capisco che questa sua interruzione è un invito ad essere più rapido che sia possibile; mi atterrò al suo invito, anche perchè è giusto che si proceda rapidamente. Volevo però far presente ai colleghi, che hanno la bontà e la pazienza di ascoltarmi, alcuni punti fondamentali di questo provvedimento.

ARMANDO SARTI. Anche una sorta di giustificazione dei ritardi!

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Dicevo che l'articolo 1 prevede questi reati, con i temperamenti che sono stati introdotti dalla Commissione: doppia soglia di punibilità, alternatività della pena.

Onorevoli colleghi, il lavoro non è stato di scarsa rilevanza e questo articolo sulle contravvenzioni è particolarmente interessante e importante, perché uno dei punti fondamentali della riforma tributaria è l'autogestione del tributo. È cioè consentito dall'ordinamento tributario al contribuente di gestire da sè l'imposta: si tratta della così chiamata autoliquidazione, della possibilità cioè, di esporsi al fisco così come si ritiene. Ma questo può essere permesso ad una sola condizione: che il fisco possa sicuramente controllare. Ma per potere sicuramente e bene controllare, deve verificarsi una condizione: l'esistenza di strumenti e soprattutto di adempimenti che rendano possibile e facile questo controllo. Allora bisogna che l'obbligo diffuso e generalizzato della tenuta della contabilità possa essere riaffermato e gli eventuali inadempimenti penalizzati.

Ebbene, all'interno di questo articolo 1 sono previste talune ipotesi di reato che necessariamente incentiveranno questa regolare tenuta della contabilità, ciò che può mettere l'amministrazione finanziaria nella condizione di poter regolarmente controllare, perché altrimenti, francamente, ogni contribuente, lasciandosi indurre in tentazione, finirebbe con il dichiarare ciò che ritiene più opportuno o ciò che può in quel momento, secondo

le proprie valutazioni, aspettando che l'amministrazione finanziaria lo raggiunga, naturalmente valutando anche l'incapacità o l'impossibilità di tale amministrazione di poterlo raggiungere.

Ecco, quindi, la necessità e l'opportunità che questo articolo 1 convinca, persuada e in certo qual modo obblighi il contribuente a tenere quelle scritte contabili che sono necessarie per gli accertamenti da effettuarsi ad opera dell'amministrazione finanziaria.

Vi sono poi delle sanzioni abbastanza rilevanti per i sostituti d'imposta che, avendo riscosso, non versano, ovvero versano in ritardo. Vi sono dure pene per coloro che falsificano la documentazione necessaria ai fini dell'attività fiscale (bollette di accompagnamento, ricevute fiscali ed altri moduli prescritti dall'amministrazione finanziaria per gli adempimenti fiscali).

Infine vi è quell'articolo che si riferisce alla frode fiscale e che prevede alcune ipotesi di reato colpite come delitti. Trattandosi di delitti, naturalmente, è stato preso in considerazione il fine di evadere. cioè quel dolo specifico che è caratteristico dei delitti e che naturalmente deve essere presente nel momento in cui l'atto è compiuto e che il giudice è obbligato a rinvenire e deve indicare, proprio per i fatti indicati nell'articolo 4, nel momento in cui intende colpire il contribuente doloso. Su questo aspetto, onorevoli colleghi, la discussione è stata molto ampia. La Commissione ha discusso a lungo, ed alla fine si è trovata a maggioranza d'accordo nel proporre sette ipotesi di reato, che sono elencate all'articolo 4.

La novità che reca questo decreto-legge è la istituzione di un ufficio per i reati tributari, che da molti è stato chiamato «ufficio-filtro». Devo intanto far presente agli uffici della Camera che per un errore materiale non è stato inserito nel testo della Commissione, di cui allo stampato 3551-A, un emendamento approvato dalla Commissione stessa, quale terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge. Mi viene detto che il Servizio a ciò competente ha già ricevuto il messaggio e ne prende atto.

Come dicevo questo ufficio per i reati tributari è stato chiamato da molti «ufficio-filtro»; personalmente riconosco che la definizione è impropria, perché questo Ufficio ha il compito di collaborare con la magistratura. Molti lo hanno chiamato giustamente un perito necessario.

Questo articolo 5 non limita affatto, ed in alcuna maniera (questa è l'intenzione di tutta la Commissione), l'attività del pubblico ministero. Non vi è l'introduzione, sia pure indiretta o tramite un sotterfugio, di una ulteriore condizione di procedibilità. La autorità giudiziaria è libera di procedere, di iniziare immediatamente l'azione penale.

Che cosa si richiede in questo articolo? Si chiede soltanto che i verificatori dell'amministrazione, ed anche quando la notizia criminis arrivi dall'esterno, persuadano la magistratura, il giudice istruttore a richiedere un rapporto tecnico, una relazione sui fatti, che consenta al magistrato stesso di trovarsi di fronte ad una valutazione degli uffici.

Ricordo che in Francia vi è addirittura un ufficio, a carattere nazionale, che stabilisce quando è possibile ricorrere alla magistratura, cioè valuta prima se vi sia stato un danno per l'amministrazione; e, se il danno si è verificato, lo denuncia alla magistratura per gli ulteriori adempimenti. Con la norma prevista dal decretolegge in discussione non siamo a questo punto, perché non siamo di fronte ad una condizione di procedibilità, quale è prevista invece dalla legislazione francese, ma, si vuole invitare il magistrato a riconoscere di non essere completamente in condizione di risolvere questo problema tecnico, per cui lo stesso magistrato si deve munire delle notizie necessarie per proseguire poi, con i suoi mezzi, ad accertare la verità per quanto riguarda il re-

Non vi è quindi — ripeto ancora — una condizione di procedibilità; vi è un ricorso ad un perito tecnico, reso quasi obbligatorio, od obbligatorio, dalla norma di legge.

Questi, onorevoli colleghi, sono i punti fondamentali e ritengo di non dover aggiungere altro su questi aspetti. Chi avrà la pazienza di seguire la discussione nella sua interezza potrà vedere tutti gli aspetti più particolari del problema che ho elencato.

Ma il disegno di legge non si ferma a questo punto. Con questi cinque articoli era possibile rimuovere la pregiudiziale, naturalmente con gli effetti che abbiamo ricordato. E certamente ritengo doveroso da parte mia dare un riconoscimento al ministro delle finanze per il suo coraggio e la sua determinazione nel portare avanti questo difficile problema che probabilmente sarebbe stato meglio forse come dire? — più vantaggioso scansare, e che non è stato affrontato se non attraverso i vari gradi che ho descritto. Devo dare atto al ministro delle finanze di averlo affrontato non soltanto con coraggio, ma anche con realismo, accettando un confronto con la Commissione, senza pretendere di arroccarsi su posizioni che a molti erano sembrate eccessive in alcuni punti e che — devo dire — con saggezza ed equilibrio, insieme con la Commissione, sono state resecate. Tutto questo ha reso possibile alla maggioranza (e devo dire che l'opposizione, sia pure dal suo punto di vista, ha certo collaborato con preziosi suggerimenti che sono stati accolti dalla maggioranza) di operare per compiere un passo avanti che è determinante in vista di una maggiore giustizia sociale.

Ma a questo punto, giustamente, si poneva il problema di come trattare i fatti pregressi, perché ho detto che quello che è avvenuto è una specie di rivoluzione, non un semplice fatto. È stato possibile far questo, in quanto, come dicevo prima, è stato ridisegnato un nuovo diritto penale tributario, con nuove ipotesi di frode fiscale, diverse da quelle previste dall'articolo 56 della legge del 29 settembre 1973, n. 600. E quindi trattandosi di ipotesi diverse, producendo effetti diversi, sicuramente si presupponeva (ed è giusto quindi che questo provvedimento lo contenga) un provvedimento anche di clemenza.

Personalmente ritengo opportuno

questo equilibrio, per cui non si rimuove soltanto la pregiudiziale tributaria, ma ci si rende conto della sensibilità giuridica di chi, nel momento in cui commetteva quel reato, lo commetteva in quanto protetto da questo diaframma della pregiudiziale tributaria, in una sostanziale condizione di quasi impunità che lo spingeva verso arditezze di carattere fiscale che da domani in poi non potranno più essere permesse.

È quindi giustificato questo provvedimento di clemenza, che è stato previsto insieme ad un provvedimento di condono delle sanzioni amministrative e ad una condizione-obbligo per ottenere quella che è stata chiamata oblazione (articolo 33 del provvedimento) e che considereremo tra poco.

La struttura del titolo secondo del decreto-legge che stiamo esaminando tratta proprio di questo trattamento speciale di quello che nel passato, fino all'anno 1981, è avvenuto sia per quanto riguarda le imposte dirette, sia per l'imposta sul valore aggiunto, le altre imposte e le altre tasse (registro, successione, tributi soppressi, controversie ancora aperte).

Si afferma che: tutti coloro i quali si trovano nelle condizioni, e quindi nella consapevolezza, di non avere presentato (e quindi di avere omesso) la dichiarazione, di averla presentata infedele o incompleta, sono pregati, se vogliono, di mettersi in regola. I termini sono riaperti, e voi sapete che dopo un mese dalla scadenza dei termini per la presentazione di una dichiarazione, questa si considera definitivamente omessa. Non è possibile rettificare le dichiarazioni che sono state presentate. Il Governo, con questo articolo 25, dice di cancellare tutto questo; e coloro che vogliono regolare la propria posizione possono farlo senza alcun svantaggio, avendo condonate le eventuali sanzioni amministrative, pene pecuniare e sovratasse. Questo è il primo punto.

Secondo punto è quello della definizione delle controversie: se il contribuente ha ricevuto un accertamento e contro di esso ha presentato ricorso, la controversia può essere estinta, mediante

il pagamento del 60 per cento della differenza tra il dichiarato e l'accertato, oltre che del 15 per cento del dichiarato. In tal modo il fisco dichiara di accontentarsi di un aumento percentuale applicato alla dichiarazione infedele e di acconsentire alla definizione della controversia. Si tratta di una strada equa, che consente di perseguire un obiettivo fondamentale. Oggi, infatti, neppure gli addetti ai lavori sanno quanti siano i ricorsi pendenti di fronte alle commissioni, che sono sostanzialmente paralizzate: sicuramente, però, questi ricorsi superano il numero di un milione e ottocentomila (vi è chi parla di tre milioni, chi di due milioni e mezzo: solo una mente metafisica potrebbe fornirci dati di certezza!), cioè un ordine di grandezza insopportabile per un sistema di contenzioso come il nostro. Una soluzione del genere consentirà certamente un ampio sfoltimento ed io spero che tale situazione sarà utilizzata dal Governo per avviare a soluzione quel problema del contenzioso che tanto ci affligge ed in relazione al quale sono state lodevolmente assunte delle iniziative, tra cui una dell'onorevole Usellini ed una dello stesso Governo. Chiedo quindi a quest'ultimo di agire perché si abbia un'immediata presa di coscienza e si affronti decisamente la questione, in modo da consentire l'istituto di quelle commissioni specializzate che potrebbero dar vita ad una forma di contenzioso assai più snella dell'attuale.

Terza soluzione prevista dal Governo, per quanto attiene alle imposte dirette, è quella della dichiarazione integrativa. Si dispone cioè che l'ufficio non intervenga nella rettifica delle dichiarazioni presentate, a condizione che il contribuente ammetta, con una dichiarazione integrativa. la sua infedeltà e che non si verifichi, anche dopo la presentazione di tale dichiarazione integrativa, una situazione di infedeltà in misura non accettabile. Se, cioè, il fisco dispone degli elementi per dimostrare che la sua giustificata pretesa tributaria supera la cosiddetta franchigia, rappresentata dal 50 per cento dell'importo della dichiarazione integrativa aggiunto al 10 per cento dell'ammontare

della dichiarazione originaria, può, per la parte eccedente, continuare a contestare l'infedeltà verificata (e per questa parte non ci si può ovviamente attendere un condono di sanzioni amministrative).

C'è infine, sempre per le imposte dirette, la previsione di una definizione automatica. Tutti coloro che ritengono di poter procedere al pagamento di una somma pari ad una percentuale (che originariamente fissata nella misura del 30 per cento è stata poi ridotta, con un emendamento approvato a maggioranza, al 25 per cento per gli anni dal 1976 al 1978, al 20 per cento per gli anni 1979 e 1980, al 25 per cento per l'anno 1981), in relazione a tutte le imposte dirette...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, le faccio presente che stiamo avvicinandoci al limite dei 45 minuti, mentre ella avrebbe diritto di parlare per non più di 20 minuti!

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Spero che prima che sia scaduto il limite dei 45 minuti io possa avere concluso.

Signor Presidente, stavo parlando della definizione automatica, cioè della possibilità, data a chi presenta, per tutti i periodi di imposta, dichiarazione relativa a tutte le imposte dirette con le percentuali prima descritte, di chiudere definitivamente ogni contesa con il fisco. Infatti, se si giunge a questa definizione automatica il fisco non è più nelle condizioni di poter perseguire il contribuente ma deve fermarsi avendo ricevuto il massimo.

Analogo atteggiamento si segue per l'imposta sul valore aggiunto, anche se l'imposta integrativa non viene trattata come nel caso delle imposte dirette dal momento che c'è il fondamentale problema dei soggetti di imposta che concludono la loro attività in credito.

L'imposta sul valore aggiunto a credito è un congegno che offre la possibilità all'operatore economico, che opera in questo difficile e intricato terreno fiscale ed economico, di poter rivendicare — chiedendolo e dimostrandolo allo Stato — una somma che ha anticipato per aver

utilizzato due aliquote diverse. Ad esempio, lo Stato impone di acquistare latte pagando il 15 per cento al venditore del prodotto e nello stesso tempo impone di vendere questo latte ad aliquota zero. Alla fine di questa operazione il contribuente in oggetto — al pari di altri operatori soggetti all'IVA — si trova nella condizione di aver pagato di tasca propria il 15 per cento di IVA che lo Stato deve pur restituirgli.

Per tutti questi contribuenti, così come previsto al quarto comma dell'articolo 28, non vi è la possibilità della definizione automatica e quindi, in questo modo, vengono penalizzati quegli operatori economici che si sono comportati così come previsto dalla legge.

Come è possibile, quindi, questa discriminazione e questa penalizzazione per chi, facendo il proprio dovere, si è trovato in una condizione di credito dovendo anticipare nei confronti dello Stato un 15 per cento quanto meno per un anno?

Sulla questione dei rimborsi, evidentemente, c'è qualcosa che non funziona e giustamente il Governo ha preso le distanze che certamente saranno...

PRESIDENTE. Onorevole Azzaro, anche il tempo supplementare concessole è scaduto.

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presidente, lo lasci continuare!

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Signor Presidente, sulla questione dell'IVA a credito il Parlamento deve adottare delle decisioni estremamente importanti.

PRESIDENTE. Ci sono dei termini regolamentari che vanno rispettati.

GIUSEPPE RUBINACCI. Lo lasci continuare!

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, stia tranquillo!

chiedendolo e dimostrandolo allo Stato
— una somma che ha anticipato per aver
lo lasci continuare anche in omaggio al

suo lungo incarico al Ministero delle finanze!

ELISEO MILANI. Non per l'eternità!

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Signor Presidente, stavo dicendo che la questione relativa all'IVA è estremamente delicata: su di essa dovremo prendere delle decisioni di non poco momento e speriamo di essere nelle condizioni di poter formulare delle proposte.

Per quanto riguarda la questione delle percentuali per le definizioni automatiche si sono dovute registrare posizioni differenziate che si sono consolidate con l'approvazione di emendamenti.

Coloro i quali hanno votato per la riduzione delle aliquote hanno ritenuto che non si poteva considerare equo che, per essere giusti con gli ingiusti, si dovesse essere ingiusti con i giusti perché porre delle aliquote molto alte significava e significa penalizzare coloro i quali hanno pagato di più. Non è possibile sempre far questo; è vero che alla fine tutti pagheranno di meno, ma la giustizia non è far pagare di più, la giustizia è far pagare chi non ha pagato.

Vado all'ultimo argomento, signor Presidente.

PRESIDENTE. La prego nuovamente di concludere, onorevole Azzaro, perché i limiti di tempo sono stati abbondantemente superati.

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Concludo rapidamente signor Presidente. L'articolo 33 riguarda l'oblazione, cioè un fatto nuovo nell'ordinamento giuridico, perché si trasforma in illecito penale in un illecito amministrativo. Questo è un fatto di notevole novità perché la depenalizzazione ha finora riguardato le contravvenzioni, ma non i delitti; in questo caso essa si riferisce anche alle pene detentive, cioè riguarda anche i delitti.

In secondo luogo, vi è tutta una filosofia nell'oblazione, che sicuramente è accettabile; è un'arditezza che io condivido, ma che ha suscitato — questo devo

dirlo, perché è obbligo del relatore porre le questioni obiettivamente — perplessità che naturalmente dovranno essere tenute nella giusta considerazione.

Onorevole Presidente, la ringrazio della sua pazienza, come ringrazio i colleghi della pazienza che hanno avuto nei miei confronti, perché non mi hanno mai interrotto (Applausi al centro).

PRESIDENTE. Onorevole Azzaro, io l'ho lasciata parlare molto al di là dei limiti del regolamento, tenendo presente che la questione è di notevole importanza. Bisogna però che lei si renda conto che vi sono molti iscritti a parlare, e se dovessi comportarmi alla stessa maniera con i colleghi che dovranno parlare, credo che la discussione sulle linee generali non finirebbe entro la settimana.

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Mi consenta di dire, signor Presidente, che essendo questa una relazione orale non vi erano limiti di tempo. Quindi, se mi sono fermato, l'ho fatto proprio per essere cortese sei suoi confronti.

PRESIDENTE. Il regolamento non fa differenza tra relazione scritta e relazione orale; comunque, mi sono reso conto della situazione e per questo le ho eccezionalmente consentito di andare addirittura oltre il doppio del tempo fissato dal regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

SALVATORE FORMICA, Ministro delle finanze. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Minervini. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. Signor Presidente, colleghi deputati, signor ministro, leggiamo nella relazione governativa che accompagna il decreto-legge, a pagina 5, che questo provvedimento «recupera la filosofia» del disegno di legge n. 1507, presentato dal ministro Reviglio. Vera-

mente, come anche il relatore ha chiarito, la «filosofia» non è la stessa: vi è stata una serie di passaggi; vi sono stati vari testi di mano del ministro Formica; vi è stata una lunga discussione in Commissione e, ad un certo punto, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 429, mentre il disegno di legge n. 1507 è stato ritirato. Questo recupero, quindi, è l'onore delle armi, che il ministro Formica rende al suo predecessore.

Il provvedimento si divide in due titoli: uno relativo all'abolizione della pregiudiziale amministrativa e alla previsione di taluni reati cosiddetti semplici; l'altro relativo al condono e all'oblazione. Li esaminerò separatamente, salvo poi esprimere un giudizio globale.

Primo titolo. Si tratta di norme — si legge nella relazione — volte essenzialmente alla «prevenzione» e alla «dissuasione». Armi di dissuasione...: è linguaggio militare! La prima di queste forme di dissuasione è l'abolizione della pregiudiziale amministrativa nel processo penale tributario prevista dall'articolo 21, comma quarto, della legge 7 giugno 1929, n. 4 (i 53 anni di qui parlava il relatore) e prevista altresì dall'articolo 56, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Vi è poi la previsione, come reati, di talune fattispecie cosiddette semplici, nel senso che dovrebbero essere di prova agevole e non richiedenti giudizi di estimazione complessa, né il dolo di evadere, e nell'articolo 4 vi è la previsione della frode fiscale. Nella relazione conclusivamente si afferma che con questo provvedimento «si completa la riforma tributaria».

Esprimerei ora una prima valutazione su questa parte del provvedimento. Seguire la via proposta significa innanzitutto percorrere una scorciatoia rispetto alla riforma del contenzioso tributario. Se, infatti, il contenzioso tributario funzionasse, non vi sarebbe bisogno di questi percorsi abbreviativi. In questo senso, condivido l'auspicio del relatore che si ponga finalmente e seriamente mano alla riforma del contenzioso. Come dirò di qui

a poco, però, non è certamente con i condoni che si contribuisce al funzionamento del contenzioso tributario.

Per quanto riguarda la qualità intrinseca delle norme — mi riferisco ora essenzialmente agli articoli dall'1 al 4 —, il mio giudizio è negativo. Si tratta, a mio avviso, di norme di cattiva stesura, in cui le fattispecie non sono chiaramente delineate, di difficilissima lettura, con le doppie e le triple «soglie», le eccezioni e le contro-eccezioni, il ravvedimento del contribuente (o «evasore pentito»: ormai abbiamo anche questa figura).

In sostanza, in queste norme, soprattutto nei primi tre articoli, si realizza una sorta di gioco dell'oca in cui la casella dove finisce il contribuente potrebbe essere la cella.

Meno grave e meno importante, a mio avviso, è la tenuità delle sansioni previste. Non credo si debba puntare essenzialmente, o meno che mai esclusivamente, su una cultura della pena, ma piuttosto, come altri ha detto, su una cultura della vergogna. Quando la coscienza sociale esprimerà una salda e generale riprovazione di certi comportamenti, si sarà fatto veramente un gran passo avanti. Il tentativo di scavalcare con sanzioni penali particolarmente gravose l'handicap costituito da una coscienza sociale indebolita non mi pare possa avere facile successo. L'esperienza ci dice che anche il giudice, se le sanzioni penali eccedono la riprovazione espressa dalla coscienza sociale, piuttosto che applicare sanzioni a suo avviso sproporzionate, preferisce negare la stessa esistenza della fattispecie di reato. Ripeto, non è questo l'aspetto che mi colpisce, ma invece quella struttura frastagliata e tortuosa delle norme che descrivono le fattispecie, le eccezioni, le controeccezioni, le soglie: sarà una normativa di difficilissima applicazione per i giudici penali, e di difficilissima comprensione per i cittadini, ed anche, penso, per i cittadini-giuristi.

Tuttavia, per quanto riguarda la pena, devo dire che la pena dettata per il reato più grave previsto dalla legge, vale a dire la frode fiscale, è insufficiente è ridicola,

nella misura in cui il secondo comma dell'articolo 4 prevede — e penalizza mitemente — la fattispecie della cosiddetta «frode fiscale lieve»: cosa che a me sembra una vera e propria contraddizione in termini.

Invece, ho apprezzato l'eliminazione che d'altronde ho promosso in sede di Commissione — di quella figura innominata di frode fiscale che era prevista nell'ultimo dei numeri dell'articolo 4. comma primo del decreto-legge. Si tratta di quella che nel linguaggio pratico viene chiamata la figura «residuale». L'ho apprezzata, perché secondo me il garantismo non bisogna praticarlo solo per i terroristi, ma per tutti i cittadini; e una delle forme primordiali di garantismo è quella di non dettare norme penali in bianco, ma di descrivere al contrario con accuratezza le fattispecie di reato: questo non avveniva per la figura cosiddetta «residuale» di frode fiscale.

Un particolare che può essere interessante e forse divertente è che chi si opponeva all'abrogazione di questa norma lo faceva essenzialmente per il timore che si applicasse, in luogo di essa, in certi casi, la norma sulla truffa allo Stato, reputata più temibile.

Progredendo nell'esame delle disposizioni di legge, sempre nel titolo I, devo indicare alcuni elementi peggiorativi. Il primo di questi è la previsione dell'«ufficio per i reati tributari», il cosiddetto «ufficio-filtro» (di cui ha già parlato ampiamente anche il relatore), previsto dall'articolo 5.

Non urta tanto la mia sensibilità giuridica e politica la previsione di questo istituto nei suoi profili concreti, perché in realtà si tratta di un consulente che nemmeno deve essere atteso: il giudice gli può fissare in ogni momento un termine anche brevissimo, e può poi disattendere la sua opinione, e se l'opinione non perviene tempestivamente il giudice procede lo stesso. Quello che invece urta il senso politico e giuridico è l'aver previsto questa figura che impropriamente è chiamata di «perito necessario». Perché dico «impropriamente»? Perché il «perito necessario» è quello che il giudice è tenuto a nominare — egli — secondo legge. Ce ne è qualche esempio. Ricordo che nel codice della navigazione è previsto in punto di procedura civile: in certi casi di incidenti marittimi deve essere nominato un consulente, ed è il giudice a nominarlo. Invece qui è la pubblica amministrazione il perito necessario del magistrato. Abbiamo — ed è una questione di principio — un condizionamento, sia pure virtuale. dell'attività giudiziaria all'espressione di un parere da parte dell'autorità amministrativa. Ciò mi pare violi profondamente l'indipendenza della magistratura, e mi pare da questo punto di vista un precedente assolutamente da respingere. Diverso sarebbe il giudizio se si trattasse di un perito necessario che è il giudice a designare, sia pure essendovi obbligato per legge; ma non è così.

Un altro aspetto che non condividiamo è l'ampliamento della nozione dell'errore sulla legge extrapenale previsto dall'articolo 47, ultimo comma, del codice penale, ampliamento attuato nell'articolo 8. Si dice nella relazione che la magistratura (e in particolare la Cassazione, anche penale, a sezioni unite) adotta criteri troppo restrittivi, e che quindi bisogna prevedere un ampliamento. Non si comprende però perché questo ampliamento debba essere fatto proprio per le leggi tributarie: se lo si deve operare, si modifichi piuttosto l'articolo 47, ultimo comma, del codice penale. Farlo solo con riferimento ai reati tributari a me sembra un caso di patente violazione del principio di eguaglianza.

In subordine, era senza dubbio preferibile la norma contenuta nell'articolo 9 del disegno di legge n. 1507 (Reviglio), perché, mentre qui l'errore, ancorchè non scusabile e derivante da una personale (asserita) credulità e ignoranza, è sempre rilevante, nel progetto Reviglio rilevante era soltanto l'errore sulla norma extrapenale che derivasse da obiettive incertezze sull'interpretazione e sull'ambito di applicazione della norma stessa.

Ritengo in definitiva che non si debbano operare modificazioni settoriali del codice penale; ma, se questo dovesse av-

venire, si dovrebbe comunque tener conto solo di un errore valutato secondo stregue obiettive di attendibilità, e non di un errore per cui il più ignorante — e peggio: chi si asserisce tale — è premiato.

Un ultimo punto del titolo I su cui intendo muovere delle critiche è la norma che prevede in ogni caso la competenza per materia del tribunale. Siamo in presenza, in certi casi, di semplici contravvenzioni per le quali è prevista la sola ammenda: possibile che si debba sempre investire il tribunale? Si dice che in questo modo si consolida la legislazione preesistente; ma questo deriva dal fatto che la legge 7 gennaio 1929, n. 4, prevedeva all'articolo 21, comma primo, la competenza, per i reati puniti con la sola ammenda, dell'intendente di finanza. Giustamente questa norma è stata dichiarata costituzionale dalla Corte costituzionale: ma non si vede perché, per reati che sarebbero normalmente di competenza del pretore, si debba dichiarare competente il tribunale. Poi si scoprirà che i tribunali sono sovraccarichi di pendenze, e tra qualche anno si farà un altro condono e un'altra amnistia o un'altra oblazione. Evidentemente, si ha paura dei pretori «di assalto tributario»!

Devo dire che ho notato in questo provvedimento un alternarsi di fiducia e di sfiducia nel magistrato: quando si è trattato di stabilire massimi e minimi di pena, o pene alternative, si è dato ogni potere al magistrato, si è avuta piena fiducia in lui; quando si è trattato di lasciarlo solo, come pretore, o nel senso di non affiancargli un funzionario dell'amministrazione, allora si è avuta sfiducia. Con tutto il rispetto, questa è una sorta di schizofrenia; ci si dovrebbe ricondurre ad unità intellettuale nella valutazione della personalità del magistrato! Valutazione che — è inutile dirlo — per me è sempre positiva.

Dice testualmente la relazione che questa prima parte, il titolo I, del decretolegge costituisce «il cuore del provvedimento»: aggiungerei io che il secondo titolo ne è invece lo stomaco. La relazione

permette — e questo è appunto il segno che siamo arrivati alla digestione — che il rapporto tributario «è un rapporto economico, e non mistico»! Credo di riconoscere la prosa dello spigliato linguaggio del ministro delle finanze! Nella relazione, per il condono si prospettano ben sette diversi tipi di giustificazione: li ho elencati. Si dice in primo luogo che il condono è «una cerniera» fra il passato e l'avvenire; lo si è ripetuto con varie modulazioni in diverse pagine (alla pagina 17 in particolare). Altrove si sottolinea il «pericolo di neutralizzazione» della nuova normativa; se si lasciasse incombente il pericolo dei vecchi reati, coloro che temono il passato sarebbero reticenti anche per l'avvenire. Una terza giustificazione, secondo la relazione, deriva dal fatto che in passato vi sarebbe stata «sicuramente una difficoltà di comportamento per il contribuente», in relazione alla molteplicità delle leggi tributarie, con conseguenti «frequenti errori dei contribuenti» (è l'immagine del contribuente povero ma onesto). Contraddittoriamente, in quarto luogo, si dice — ed ancora riconoscerei la simpatica, spigliata penna del ministro che «non solo nessuna legittimazione morale e politica si riconosce all'evasore, ma anzi chi ha chiesto la definizione agevolata non ha cessato di essere evasore, perché i fatti hanno la caratteristica di restare tali, indipendentemente da successivi comportamenti formali». Lapidaria è la conclusione: «ha anzi l'evasore confessato di essere evasore»! Ciò in contrapposizione con la tesi precedentemente esposta, secondo la quale la molteplicità delle leggi avrebbe provocato frequenti errori da parte dei contribuenti: confessione non può esservi là dove c'è errore, a meno che non sia la mera confessione dell'errore!

La quinta giustificazione è quella tradizionale, che vale anche per tutte le amnistie penali: l'alleggerimento del carico di lavoro degli uffici. La giustificazione successiva è che questi evasori altrimenti non pagherebbero mai, avrebbero la garanzia dell'impunità: così, almeno li chiamiamo ad un contributo! La settima ed ultima

giustificazione poteva essere la prima e l'unica: «un'acquisizione di entrate è indispensabile» nel momento attuale. Mi torna in mente la storiella di quel comandante militare stretto d'assedio, che telefonò ai suoi superiori comunicando che v'erano dieci ragioni per arrendersi, la prima delle quali consisteva nella mancanza di viveri. Gli si rispose che, ovviamente, l'esposizione delle altre nove ragioni era inutile!

La giustificazione indicata come ultima è l'unica che mi sembri di reale consistenza. La molteplicità delle giustificazioni denota scarso convincimento da parte di chi le prospetta, nonché scarsa fiducia nella forza persuasiva delle giustificazioni stesse nei confronti dei destinatari.

Che dire poi dell'efficienza disincentivante e diseducativa, per i contribuenti, di questa ennesima esperienza di un condono che, a prezzo modesto, cancella tutto? E dei suoi effetti sul contenzioso? Perché tanti processi penali ed un così folto contenzioso amministrativo (si parla di due milioni di pratiche arretrate)? D'accordo, occorre una riforma del contenzioso, però si fanno tanti ricorsi, che durano decenni, perché vi è la speranza che prima o poi arrivi un condono od un'amnistia. È chiaro che ogni condono significa un rilancio del contenzioso, perché mantenere il processo di accertamento in vita è condizione pregiudiziale per ottenere il condono. Sono questi argomenti di valutazione che mi permetto di presentarle, signor ministro, attenendomi alle sue considerazioni, senza fare del problema una questione morale. Come è congegnato il condono? Sapete bene — il relatore lo ha detto con una puntualità apprezzata da tutti, salvo forse che dal signor Presidente — che vi è l'alternativa tra la «correzione puntuale delle omissioni e delle infedeltà» e quella che viene chiamata la «definizione automatica delle pendenze esistenti». Sulla prima le nostre obiezioni sono limitate. Lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la definizione automatica: che senza dubbio sarà la prediletta da parte degli interessati. Il

«prezzo del condono» è commisurato, nel caso così delle infrazioni contestate come di quelle non accertate, a quanto il contribuente ha dichiarato e pagato. Questo significa che chi più ha pagato più pagherà; evangelicamente a chi più ha peccato più sarà donato. Quindi azione non solo diseducativa, propria di ogni condono, ma in questo caso azione diseducativa aggravata, accentuata, una discriminazione a danno dei più onesti in favore dei meno onesti, ed una discriminazione a danno dei professionisti seri, che hanno sconsigliato le evasioni massicce e consigliato invece una approssimazione ragionevole alla realtà, in favore dei faccendieri.

È inutile aggiungere — e questo è stato portato come argomento per abbassare la percentuale che deve essere pagata in sede di condono e di oblazione — che chi meno ha pagato più è in condizione di pagare; chi ha pagato molto si troverà in difficoltà. Come è stato già detto in Commissione, il vero punto di equità, posto che è iniquo far pagare in proporzione di ciò che uno ha già pagato, sarebbe di non far pagare nulla!...

Infine l'oblazione. Se nel Regno sardo si poteva riscattare il servizio militare obbligatorio pagando, nella Repubblica si può riscattare la galera: questo è l'oblazione, che non è niente altro che l'acquisto di una «indulgenza». E chi non può pagare? Ci sarà pure chi non sarà nelle condizioni di pagare. Non è detto che l'evasore debba essere per forza ricco, può essere diventato povero; può avere dissipato, può avere perduto onestamente. Chi non può pagarsi l'«indulgenza» va in galera. La Corte costituzionale ha escluso la convertibilità della pena pecuniaria in detentiva, ma in sostanza qui si ristabilisce la conversione per chi non è in condizione di pagare la somma aggiuntiva: che nella relazione viene definita «pena», per cui abbiamo dichiaratamente la conversione di una pena pecuniaria in detentiva. La relazione aggiunge l'ulteriore considerazione — e decisiva — che, facendo pagare questa pena, «si aumenta il gettito». Senza

dubbio questo è l'unico argomento serio, ma a prezzo della legittimità costituzionale.

La relazione richiama - cito testualmente — «la "specificità" e "peculiarità" del reato tributario come un qualificato reato contro la pubblica amministrazione», ai fini di giustificare l'ammissibilità dell'oblazione. Si citano una serie di precedenti: la legge doganale e quella sui monopoli.

Se è vero che il fondamento dell'ammissibilità dell'oblazione consiste nella «specificità» del reato tributario, mi si deve spiegare come mai esso, per il decimo comma dell'articolo 33, estingue anche i reati extratributari (nella relazione si fa l'esempio del falso in bilancio). allorché la dichiarazione integrativa influisca sulla prova di essi. È chiaro che se la peculiarità del reato tributario permette l'oblazione, il reato che non è tributario non patisce l'estinzione per oblazione. Se si volesse giungere più correttamente a quel risultato che nella relazione si asserisce perseguito, bisognerebbe piuttosto enunciare che la dichiarazione integrativa non costituisce prova a fini extratributari. Questo è il massimo che si potrebbe concedere.

Ouestione più generale di costituzionalità è stata sollevata all'unanimità dalla I Commissione di questa Camera, che ritiene inammissibile l'oblazione, e corretta la concessione di una amnistia, mediante delega al Governo, che in questo caso dovrebbe essere trasferita nel testo della legge di conversione. Non sviluppo argomentazioni su questo punto, basta leggere al riguardo la relazione ed i verbali della Commissione affari costituzionali.

Un altro punto che meriterebbe di essere chiarito — e forse lo potrà fare l'onorevole ministro in sede di replica - riguarda la questione della stima del gettito. Oggi in Commissione bilancio abbiamo chiesto al sottosegretario per il tesoro quale gettito sia previsto; il signor sottosegretario ha risposto che per quest'anno sono previsti 4000 miliardi, mentre nulla era in condizione di dire per il 1983. Questo ci ha molto stupiti. Suppo- gere che sarebbe anche interessante co-

niamo che, se si è giunti ad una stima di 4000 miliardi per quest'anno, ciò sia stato fatto in base ad un ragionamento e a determinati dati; poiché si tratta di fatti attinenti il passato e non l'avvenire (non siamo in presenza di futuribili), l'entità del gettito per il 1983 non dipenderà dagli andamenti economici di quell'anno. Ci saremmo aspettati, quindi, di conoscere la stima che avevamo richiesta. E quando noi diciamo — è un discorso che si va facendo da qualche tempo nella Commissione bilancio - che vorremmo conoscere i dati, non solo i dati delle spese previste, ma anche quelli delle entrate. noi diciamo che vorremmo anche conoscere come si arriva a certi dati: noi vogliamo una qualche delucidazione, non soltanto i numeri, per il dubbio, sia pure rispettoso, che il Governo qualche volta dia i numeri.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, la prego, non scherzi con il ministro!

GUSTAVO MINERVINI. Signor Presidente, ho sentito qualche volta in quest'aula giudizi più taglienti di questo sul Governo! Forse lei, cortesemente, mi vuole dare un momento di respiro rendendosi mio interlocutore!

PRESIDENTE, Gliel'ho fatto notare sorridendo!

GUSTAVO MINERVINI. La ringrazio; ed anch'io sorrido. Dicevo che poiché la Commissione bilancio non ha avuto, non dico la dimostrazione dei numeri, ma nemmeno i numeri, ha sospeso la sua valutazione. Una delle cose di cui ci si deve convincere è che la Commissione bilancio non deve vagliare solo la copertura delle spese, ma deve valutare anche l'ammontare delle entrate.

LUIGI SPAVENTA. Veramente la Commissione bilancio non esamina neppure la copertura delle spese!

GUSTAVO MINERVINI. Vorrei aggiun-

noscere se, nel fare il calcolo delle entrate previste, si è tenuto conto delle minori entrate derivanti dal fatto che gli accertamenti sospesi e che non avranno seguito se vi sarà la dichiarazione integrativa: a meno che non si parta dal punto di vista - che è pure adombrato nella relazione - che con gli accertamenti non si ricaverà nulla. Quando, invero, nella relazione si enuncia che se non si procederà al condono vi è certezza di impunità per gli evasori, si valuta implicitamente che si può considerare zero quello che è derivante dagli accertamenti, ma allora si potrebbe valutare zero anche la riforma tributaria, quella riforma tributaria che si dice invece con questo provvedimento di voler completare.

Concludo molto rapidamente dicendo che questo in realtà è un provvedimento double face: abbiamo un legislatore strabico, un gigante — si fa per dire — che guarda a sinistra con il primo titolo della legge, e a destra con il secondo; un «Giano bifronte» che fa la faccia feroce per il futuro, ma è benevolo per il passato. Così il generale De Gaulle un tempo congegnava i suoi referendum, inserendovi due proposizioni, una destinata a piacere alla destra ed una alla sinistra, e metteva in imbarazzo gli elettori, che non sapevano se votare sì o votare no. Ma quelle erano proposizioni inscindibili per gli elttori, era una formula di referendum che dittatorialmente il generale dettava, mentre qui le Camere conservano ancora il diritto di emendare. In questa speranza solo dopo l'esito del dibattito e soprattutto delle votazioni, ci riserviamo di esprimere sul disegno di legge a noi sottoposto un giudizio definitivo (Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mannuzzu. Ne ha facoltà.

SALVATORE MANNUZZU. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, il quadro attuale è quello noto della stretta economica, della stretta tributaria, del drenaggio fiscale dei redditi fissi; cresce l'imposizione diretta, aumenta l'imposizione

dei contributi, aumentano le tariffe, e si riduce quello che viene chiamato il salario sociale.

In questo quadro diviene sempre più intollerabile l'evasione tributaria: intollerabile e scandalosa. Si tratta di un sentimento diffuso e collettivo, vorrei obiettare cordialmente al collega che mi ha preceduto, onorevole Minervini: un sentimento di larghe fasce di cittadini, stanchi di essere i soli a sopportare in misura iniqua il carico della spesa pubblica, mentre altri cittadini e ceti privilegiati godono di una vera e propria rendita, pagata dai contribuenti onesti, se volete, talvolta, necessariamente, obbligatoriamente onesti.

Ed è all'insoddisfazione di tutti quanti questi contribuenti onesti, ad un sentire comune così ampio, ad un sentire comune che rappresenta una vera domanda di giustizia: è a tutto questo che bisogna rispondere, altrimenti cresce e si estende la sfiducia nelle istituzioni. Bisogna rispondere adeguatamente: ed allora bisogna fare i conti con un vera e propria ideologia della evasione, con una cultura dell'evasione tributaria che è radicata non nei singoli ma in determinati ceti sociali. Occorre fare i conti con questa realtà, che è molto complessa, storicamente connotata.

Certo, per fare i conti, non basta la sola dissuasione penale: non vorrei enfatizzare questo tema; occorre ben altro. Occorre che chi gestisce la cosa pubblica dimostri capacità di spesa razionale dei fondi acquisiti con l'imposizione tributaria, ed è un fatto oggettivo che oggi non c'è. Occorre (e questo è un fatto soggettivo, invece, ma anch'esso manca) che chi spende le risorse pubbliche possa essere riconosciuto come rappresentante effettivo della collettività; possa riscuotere la fiducia, sia capace, come si dice, di egemonia.

Ed è indispensabile, inoltre, un funzionale riassetto della disastrata amministrazione tributaria. Occorre domandarsi quando avrà luogo questo riassetto, giacché nessuna previsione penale risulta adeguata senza l'idoneità e la tempesti-

vità degli accertamenti. Si propone così anche il tema dei limiti tuttora eccessivi del segreto bancario.

Gli strumenti repressivi non bastano, però sono essenziali. La dissuazione penale ha la sua insostituibile efficacia e si propone come scelta di giustizia, come scelta di una scala di interessi e di valori diversa da quella ancora vigente nella specie. La dissuasione penale si è tuttavia dimostrata pressoché inesistente; finora è prevalsa la cultura storica dell'evasione, l'indulgenza storica verso l'evasione, l'indulgenza di classe — se vogliamo spendere questa parola — verso l'evasione, una indulgenza che ha tramiti istituzionali, il primo dei quali è la pregiudiziale tributaria. Si tratta dell'istituto — lo ha spiegato il relatore — in forza del quale l'intervento penale può seguire solo alla conclusione dell'accertamento in sede amministrativa e tributaria: ed è una conclusione assai lontana da raggiungere in quanto la precedono le indagini amministrative, nonché quattro gradi di giurisdizione tributaria.

Se si considera che fino a non molto tempo fa la corte d'assise esauriva il giudizio di merito in un solo grado, e dopo c'era soltanto la Cassazione, si apprezza la qualità politica della volontà che ha assegnato un *iter* tanto tortuoso e defatigante al contenzioso tributario; tale *iter* è stato assegnato e, sino ad oggi, continua ad essere assegnato e difeso, rappresentando un ostacolo insormontabile per la giustizia penale.

In questa difesa, che non è solo di un istituto giuridico ma di una condizione di sostanziale impunità e disuguaglianza, di un privilegio intollerabile di classe connaturato alla crisi della vigente forma di Stato assistenziale, connaturato al gioco, sempre meno contrastato delle corporazioni; in questa difesa — dicevo — si pone la storia del provvedimento del quale stiamo discutendo; in questa difesa e nella nostra lotta per batterla. È una storia assai lunga da ripercorrere, e qui non lo possiamo fare.

Si pensi al disegno di legge n. 507, presentato il 13 marzo 1980, firmatario l'allora ministro Reviglio: un provvedimento certo criticabile, certo emendabile, ma complessivamente frutto non povero, anche se postumo, di una stagione che si era conclusa assai prima di quel 13 marzo 1980; ripeto, frutto postumo, reperto anacronistico e, dunque, esposto all'avversità di nuovi tempi e di equilibri — chiamiamoli così — modificati.

Lo spazio di questo intervento non basta certo per descrivere le quattro riscritture del testo Reviglio, ad iniziativa del Governo e della maggioranza. Ma si può forse cercare di rendere chiaro il senso complessivo di una vicenda durata oltre due anni: lo sforzo di mistificazione, di inversione di logica, compiuto dalle forze più conservatrici di quella maggioranza e di quel Governo; diciamone subito il nome: della democrazia cristiana. Tutto questo mentre altre forze inerti. o addirittura assenti, si contentavano di sbandierare le slogan, non molto felice, delle «manette agli evasori». Sforzo compiuto per riempire sempre più il piatto forte della clemenza tributaria, del condono fiscale, rendendo sempre più povero il contorno delle previsioni penali; per sterilizzare l'abolizione della pregiudiziale tributaria, facendo, oltre quel varco che così si sarebbe banalmente aperto, terra bruciata per ogni effettiva norma sanzionatoria. Ascriviamo a nostro merito di esserci sempre opposti, con fermezza, addirittura con durezza a questa logica; non solo, ma di aver preso sempre, continuamente, insistentemente, l'iniziativa, talvolta con buon esito, nel proporre strumenti non inutilmente rigorosi, ma davvero capaci come deterrenti. Giacché non basta abolire la pregiudiziale tributaria: occorre insieme costruire un sistema credibile e praticabile di dissuasione penale.

Ci sono comportamenti, gravi attentati al patrimonio comune, che non si possono punire come un divieto di sosta, per due ragioni, entrambi valide. Innanzi tutto perché lo esige la coerenza di un ordinamento che per giustizia deve cessare di spiegare la sua forza solo verso i deboli: con pene da divieto di sosta non

c'è dissuasione di sorta; per chi trasgredisce, la partita dei profitti è troppo più alta di quella delle perdite.

Questi contrasti sono la storia — una storia che è quasi tutta antefatto - del provvedimento del quale ci occupiamo. Tali contrasti sono passati e passano anche dentro la maggioranza, crediamo anche dentro il Governo. Una maggioranza che, ancora una volta, per una sua parte, ha fatto l'opposizione a se stessa. sino all'ostruzionismo e che, per altra parte, si è ridotta, troppo a lungo, all'inconcludenza, all'impossibilità di effettuare scelte di governo mentre non solo le nostre ragioni, non solo le ragioni di una parte politica, ma le ragioni di una storia nuova, premevano. Così si è giunti, dopo che il disegno di legge n. 1507 presentato dal ministro Reviglio giaceva da due anni e quattro mesi presso la Commissione finanze e tesoro, al provvedimento di cui trattiamo, sulla stessa materia: un veicolo istituzionale, questo, piuttosto singolare (per usare un eufemismo), affatto improprio per alcune delle volontà che manifesta, ad esempio quella relativa all'oblazione; è un provvedimento eterogeneo di 35 articoli, lunghi e aggrovigliati, che giunge alla Camera nel cuore dell'estate e che occorre definire in tempi convulsi. mentre la Commissione di merito non ne ha neppure ultimato l'esame. Si tratta però di un provvedimento che, nel suo complesso, valuteremo tenendo conto della sua dinamica in Assemblea, per le proporzioni che sarà concretamente capace di assumere. Ci riferiamo così all'esigenza di fondo che abbiamo sottolineato da sempre: l'abolizione della pregiudiziale tributaria, ma in un quadro di previsioni penali capaci effettivamente di realizzare un'opera di dissuasione.

Solo una modifica tanto profonda dell'assetto normativo può giustificare, logicamente e politicamente, la sistemazione delle situazioni preesistenti, sul piano amministrativo, con il condono, ed anche sul piano penale.

Questa modifica profonda — occorre domandarsi — c'è, ci sarà? Noi ci siamo battuti e ci batteremo per questo, dunque

per un progetto che preveda precetti penali, che non lasci spazi all'evasione. Ricordiamo come siamo riusciti, ad esempio, in sede di Commissione, già in fase di elaborazione del disegno di legge n. 1507. a scandire distinte previsioni per le ipotesi di omessa fatturazione, contabilizzazione e dichiarazione, che la maggioranza voleva invece penalmente rilevanti soltanto se si fossero verificate contemporaneamente. Non è piccola cosa: mentre resta insoddisfacente (e non poco) la proposta, contenuta nel testo che ci è pervenuto, della necessità di superare le soglie percentuali riferite al complesso dei corrispettivi percepiti dal contribuente o all'ammontare della sua precedente dichiarazione, perché si possano configurare reati ed aggravanti. Si accordano così a favore dei contribuenti maggiori franchigie, pari a 200 milioni di lire di imponibile per l'omessa fatturazione o annotazione nelle scritture contabili e pari a 750 milioni di lire di imponibile ai fini delle relative aggravanti.

Ma al disegno che prevede i precetti deve seguire un apparato adeguato di sanzioni. Rivendichiamo a nostro merito la fatica di aver premuto in questo senso, ottenendo dei risultati, ad esempio per quanto attiene alle tre aggravanti previste dall'articolo 1, una delle quali — quella relativa alla infedele o inesatta dichiarazione — è stata inserita nel testo del disegno di legge n. 1507 contro la volontà della maggioranza, o per quanto attiene alla determinazione del minimo della pena edittale per la frode.

E questo anche se tarda a prendere corpo la politica dei minimi edittali, sulla quale abbiamo tanto insistito, una politica cioè che gradui le trasgressioni in base al loro disvalore, desunto dalla mole del volume degli affari occultati e che assegni a ciascuna trasgressione pene gradualmente differenziate, anche nei minimi, essendo nota la tendenza giurisprudenziale ad un attestamento sui minimi edittali, né apparendo rassicuranti le impennate collegate alla soggettività dell'organo giudicante, in una materia fin troppo aperta alle opzioni ideologiche.

La vecchia cultura dell'indulgenza verso l'evasione riaffiora anche in norme importanti, come quella relativa alla frode tributaria, dove si intende prevedere una figura di reato attenuata, punita alternativamente anche con la sola multa per i casi di cosiddetta lieve entità. Ciò che più preoccupa non è tanto la qualità della sanzione, quanto la genericità e l'indeterminatezza della previsione. Lo spazio che apre ad arbitrii.

La stessa critica merita la norma che configura come condizione di non punibilità l'errore sulla legge penale, rompendo una lunga continuità istituzionale, agevolando arbitrii e rendendo facili i sotterfugi. Vogliamo domandarci se risponde ad un gioco delle parti la censura mossa in proposito da quasi tutti i gruppi di maggioranza nelle Commissioni competenti per il parere e, invece, la chiusura, per la difesa del testo del Governo, nella Commissione di merito.

Ed è strano che a deleghe tanto ampie alla magistratura — lo osservava anche il collega Minervini — per l'individuazione di fattispecie non sufficientemente tipizzate, per la determinazione delle pene nell'ambito di escursioni consentite fra minimi e massimi assai divaricati, per l'accertamento anomalo di un errore sulla stessa legge incriminatrice, a deleghe tali da permettere interventi di supplenza altrove paventatissimi si unisca l'intenzione pervicace di assegnare un tutore amministrativo alla magistratura, opponendo addirittura un filtro tra essa e l'attività degli organi che compiono gli accertamenti.

La nostra opposizione convinta aveva modificato, sostanzialmente, questo istituto, che nel testo del provvedimento era divenuto un ufficio tributario di consulenza facoltativa per il giudice. Ma ora, un emendamento della maggioranza in Commissione propone una soluzione inaccettabile. Al di là di ogni implicazione pratica, non possiamo consentire deformazioni istituzionali, non possiamo consentire che si attenti, seppur indirettamente, ai princípi della divisione dei poteri e dell'obbligatorietà dell'esercizio

dell'azione penale, che si subordini l'iniziativa funzionale della magistratura ad adempimenti amministrativi o al mancato verificarsi, nei termini, di questi adempimenti.

Il fatto è che la partita resta ancora aperta, che si richiedono prezzi che noi non intendiamo pagare per l'abolizione della pregiudiziale tributaria, che la vecchia cultura dell'evasione tributaria cerca di trasformarsi per resistere. Molte apparenti stranezze ed anomalie del testo, quelle cui si è accennato ed altre, la fedeltà e insieme il tradimento dei princípi comuni del diritto a seconda delle convenienze, rappresentano il sintomo del processo di mistificazione che abbiamo contrastato positivamente e vogliamo, qui, continuare a contrastare.

Un altro oratore del mio gruppo si diffonderà sugli aspetti che non ho trattato e in particolare sul condono, ma non posso non sottolineare specificamente, nella linea di quanto già detto, la questione già accennata della incongruità dello strumento legislativo dell'oblazione: noi non consentiamo, né consentiremo mai, che si dia un colpo di spugna sui reati genericamente connessi e derivati, ed anzi pretendiamo un limite alla clemenza penale per le ipotesi di maggiore gravità dei reati finanziari.

L'abolizione della pregiudiziale tributaria è un evento storico, anche se questo Governo, questa sua maggioranza vi arrivano divisi e con grande ritardo, costretti — ripeto —, prima ancora che dalla lunga, logorante pressione di una parte politica come la nostra, dalle ragioni stesse della storia.

Registriamo questo evento altamente positivo, acquisito, conquistato con noi dalla democrazia nel nostro paese, ma non ce ne contentiamo. Guardiamo alla prospettiva che si apre: è secondo l'atteggiarsi, l'articolarsi concreto di questa prospettiva di previsioni penali — ma non solo — ed è su tale base che giudicheremo la legge di cui parliamo.

Concludo. Due culture, due assetti di ragioni si contrappongono: quelli propri di coloro (sono tantissimi cittadini) che

lavorano e sopportano sin troppo il carico delle imposizioni necessarie per sopperire alla spesa pubblica, ed esigono giustizia; e la cultura e le ragioni degli altri, che nell'ingiustizia si sottraggono ai loro doveri. È una contrapposizione ancora più larga del terreno dello scontro di classe, giacché ormai l'erosione degli introiti tributari, l'indulgenza per l'evasione — che anche la determina — prendono luogo di altri più diretti interventi assistenziali indebiti.

Due culture, due assetti di ragioni a confronto. Nessuno adesso può evitare di scegliere. E la nostra parte ritiene di aver scelto da sempre (Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ciampaglia. Ne ha facoltà.

ALBERTO CIAMPAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ritengo che questo decreto-legge, che ci apprestiamo a convertire, con modificazioni, costituisca un altro passo avanti per dare al nostro paese un sistema tributario equo e moderno. Questo è un provvedimento assai complesso, perché tende a perseguire l'evasione e, nello stesso tempo, a sistemare alcune pendenze con l'amministrazione finanziaria.

Se, quindi, la sostanza della manovra è quella di stabilire nuove, chiare ed eque disposizioni per rendere più fluido e garantista il rapporto tra fisco e contribuente, non possiamo che condividere le finalità di fondo, convinti come tutti siamo della necessità di sbloccare i meccanismi che impediscono ancora nel nostro paese il raggiungimento di quei parametri, che a livello europeo identificano il grado di giustizia fiscale.

Il provvedimento che esaminiamo ha subito un notevole approfondimento in Commissione, e anche importanti modifiche. Sono queste modifiche che hanno fatto cadere alcune nostre perplessità, ma che non fugano di certo le preoccupazioni per quanto riguarda la prima parte del provvedimento, quella relativa alle norme per la repressione delle evasioni.

Così come, nel mentre confermiamo di condividere la filosofia del provvedimento nelle sue linee di fondo, siamo sempre più convinti della necessità di ricercare soluzioni destinate a renderne praticabile l'attuazione.

Condividiamo, quindi, lo spirito di quelle disposizioni, che affrontano con coraggio la necessità del superamento della pregiudiziale tributaria, non solo con riferimento alle note sentenze della Corte costituzionale, ma con l'obiettivo di dettare norme penali che scoraggino realmente il grave fenomeno dell'evasione. Evasione che, è bene qui ricordare, è legata ad un certo tipo di economia speculativa e ad una estesa economia sommersa, fenomeni entrambi che stimolano evasioni totali.

Bisogna anche tener presente che vi è una tendenza più generalizzata all'evasione parziale, che molte volte trova la sua origine nell'eccessiva fiscalità del nostro sistema tributario, che rappresenta la causa prima della sfiducia del contribuente cui spesso si contrappongono comportamenti formalistici e persecutori da parte dell'amministrazione.

L'ammontare del prelievo tributario rispetto al reddito nazionale lordo ci dà l'ordine di grandezza del fenomeno dell'evasione, ma nulla ci dice sulla composizione interna del fenomeno stesso, in ordine alla totalità o parzialità dell'evasione e alla suddivisione degli evasori per categoria.

Non vi è dubbio che siamo di fronte ad uno dei problemi più delicati ed inquietanti che il nostro paese deve affrontare, ma proprio alla luce di questa convinzione sorgono sempre maggiori perplessità sulla prima parte di questo provvedimento, anche nel testo approvato dalla Commissione.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi che mi hanno preceduto sul fatto che la repressione dell'evasione in un paese che manca di coscienza fiscale non si può risolvere con l'aggravamento delle pene, né con una spinta persecutoria.

Condivido quanto affermava il collega che mi ha preceduto: nel nostro paese vi è

una cultura dell'evasione, un'evasione generalizzata. In questa particolare situazione è inutile discutere se vediamo il provvedimento da sinistra o da destra: credo che dobbiamo esaminarlo con l'ottica obiettiva della situazione del nostro paese in materia tributaria. Non credo che si risolvano né i problemi dell'evasione né altri con la schematizzazione degli schieramenti o con il cosiddetto perfezionismo, l'arte di voler tutto, subito e bene, che sono, invece, i veri nemici di ogni seria soluzione operativa.

Per questo non abbiamo complessi nel sottolineare come la prima parte del provvedimento abbia risentito molte volte di un compromesso, con risultati la cui portata sul piano dell'applicazione non riusciamo ancora ad individuare. Essi sono comunque destinati ad originare gravi difficoltà, anche sotto il profilo più generale, riguardo ad alcuni settori.

A mio giudizio, e questo è il vero motivo: fino a quando non sarà rivisto l'intero meccanismo del prelievo, in modo tale da renderlo compatibile con l'effettivo reddito prodotto, ogni norma intesa a scoraggiare l'evasione resterà senza risposte concrete, a meno che non si pensi ad una sua graduale applicazione nel tempo. Su questo vorrei insistere. I colleghi mi permetteranno di ricordare che il primo ostacolo nell'applicazione della riforma tributaria fu proprio quello di volere tutto e subito, mentre forse quella riforma aveva bisogno di un periodo di preparazione e di una certa gradualità di applicazione.

Ecco perché ritengo che queste norme relative alla repressione, che vengono tanto decantate da alcuni settori politici proprio a motivo dell'esistenza di quel particolare tipo di evasione generalizzata e parziale che colpisce tutti i settori, potrebbero creare dei gravi guasti nell'intero tessuto di alcuni settori produttivi.

E allora i rilievi sono di natura politica ed economica, anche se si riferiscono ad un modo abbastanza strano di procedere nel nostro paese: quello di legiferare «all'italiana».

La prima parte del decreto-legge, come

a voi tutti è noto, faceva parte di un provvedimento già in discussione da circa due anni, esaminato stancamente; erano stati poi presentati una serie di emendamenti ai quali pochi credevano e che costituivano il risultato di una sorta di minuetto tra coloro che volevano attuare un vero e proprio disegno persecutorio e di manette, e coloro che, perdendo tempo, pensavano di poter rinviare il tutto a tempi migliori.

Ecco ora, invece, che, con l'urgenza del Governo di «battere cassa», anche attraverso una particolare forma di condono, sorge la necessità di costituire quasi una contropartita con l'approvazione di un insieme di norme che riguardano la repressione dell'evasione fiscale.

Non ho niente in contrario sul fatto che questo provvedimento sia stato abbinato a quello del condono, anche se gli argomenti di quest'ultimo potevano far parte di un separato progetto di legge, anche in considerazione del fatto che la parte riguardante l'evasione fiscale andrà in vigore tra alcuni mesi, e quindi non avrà un effetto immediato.

Non vorrei soffermarmi sui singoli aspetti (ne abbiamo discusso a lungo in Commissione), ma sono costretto ad individuarne alcuni, che sono di carattere negativo e riguardano la confusione che fa il testo tra reddito e ricavi, tra questi ultimi e i semplici corrispettivi. Del resto, ci sembra anche eccessiva la previsione di pene detentive anche nel caso in cui siano stati effettuati regolarmente i versamenti delle ritenute. Inoltre, appare eccessiva la penalizzazione indiscriminata per i mancati versamenti delle ritenute: la norma di base prevedeva l'esplicita comunicazione da parte dell'ufficio finanziario del provvedimento, mentre altra norma indicava le ipotesi in cui veniva meno la sanzione qualora fossero state verificate circostanze esplicite di impossibilità ad adempiere: ora invece c'è una previsione generale di reato, con la prescrizione dell'arresto, senza alcuna possibilità di esercitare una preventiva azione di difesa di fronte al magistrato inquirente.

Più in generale diciamo, quindi, di non

condividere, affatto, per motivi obiettivi e di praticabilità, la tendenza punitiva e persecutoria, che è emersa anche in Commissione, di alcune forze politiche. Non riesco a spiegarmi questo atteggiamento: se ad esso dobbiamo dare soltanto una connotazione di schieramento, allora ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità, perché credo che dei risultati negativi li avremo, soprattutto se non riusciremo — come dicevo prima — a graduare nel tempo l'applicazione di queste norme per quanto riguarda la repressione dell'evasione.

Un altro aspetto che ci preoccuppa è che spesso vi è una incertezza nell'individuazione dei singoli reati, e in tal modo si apre un ventaglio di discrezionalità che non è sempre fonte di vera giustizia.

Il cosiddetto filtro, inserito tra la fase dell'accertamento e quella della denunzia, rappresenta una garanzia per l'intero meccanismo da contrapporre all'abolita pregiudiziale tributaria; pregiudiziale che—si badi bene—non è nata per rinviare a tempi indefiniti l'analisi della magistratura sulle ipotesi di reato, ma piuttosto per salvaguardare principi costituzionalmente protetti, ed integrati nell'istanza di fatti penalmente perseguibili.

Non si può dunque disconoscere la validità teorica delle argomentazioni tese a confermare che il miglior filtro, in uno Stato che si faccia veramente carico di assicurare parità di condizioni tra i soggetti sociali, resta sempre quello degli organi del contenzioso tributario, qualora questi fossero in grado di esaurire il ciclo intero dei giudizi entro termini accettabili.

Queste sono le perplessità che nutriamo su questa prima parte, e non so se riusciremo ad introdurre qualche modifica. Comunque, proprio questa prima parte deve renderci attenti e preoccupati per la sua applicazione.

Per quanto riguarda la parte del decreto relativa al condono, credo che la Commissione abbia svolto un buon lavoro, che non deve essere sminuito: un collega ha parlato di provvedimento strabico, che guarda un po' a destra e un po' a sinistra; invece, ritengo che le modifiche introdotte dalla Commissione rispondono ad esigenze di praticabilità, di attuabilità.

Secondo me, il condono è stato necessario innanzitutto per consentire in tempi brevissimi la raccolta di somme da utilizzare per sanare il deficit dello Stato; ma soprattutto il condono serve ad alleggerire gli uffici finanziari dalle migliaia e migliaia di ricorsi, dalle migliaia e migliaia di pratiche giacenti. Ma allora, se si vuole realizzare seriamente questo scopo. bisogna approvare un condono che invogli veramente il contribuente a regolarizzare la sua posizione fiscale con l'amministrazione finanziaria. Ecco perché ci siamo battuti in Commissione affinché, accanto al condono per le varie dichiarazioni integrative, fosse introdotto il cosiddetto «condono secco», quello che permette di chiudere definitivamente il contenzioso tra contribuente e fisco. È una modifica apprezzabile, così come lo è quella di includere nel condono anche le posizioni fiscali relative al 1981, per non lasciare le cose a metà.

Questi sono i contenuti principali del provvedimento che dobbiamo convertire in legge, provvedimento che però — lo diciamo con tutta sincerità — non raggiungerebbe nei tempi lunghi alcun risultato se non fosse accompagnato da altre iniziative (parlamentari o governative) tese a completare l'attuazione della riforma tributaria nel nostro paese.

Dobbiamo arrivare ad alcune modifiche nell'attuale sistema tributario; pochi giorni fa il ministro ha, per l'appunto, fatto cenno ad alcune proposte di modifica dell'articolazione del nostro sistema tributario, dobbiamo altresì rendere il prelievo compatibile con il reddito prodotto, perché, fino a quando le aliquote saranno elevatissime, non credo che riusciremo a creare un rapporto di fiducia fra fisco e contribuente.

La parte del provvedimento più importante è quella che affronta, una volta per sempre, la riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria: dall'inizio della riforma tributaria (facevo parte della

«commissione dei trenta»), approvammo tutti i decreti delegati, mentre per i soliti motivi non fu preso nemmeno in considerazione il decreto concernente la riorganizzazione e la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria!

Ci auguriamo che questo provvedimento, che potrà ancora essere migliorato nella prima parte, durante la discussione in Assemblea, possa risultare efficace, specialmente se accompagnato da altri provvedimenti, ed in particolare da quello sulla riorganizzazione e sulla ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria (Applausi dei deputati del gruppo del PSDI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi e rappresentanti del Governo, questo provvedimento va considerato in maniera molto approfondita, in quanto è formato da due parti che vorrebbero un po' rappresentare, più che una soluzione giuridica e fiscale, una manovra - mi si consenta la frase - dal carattere propagandistico: la filosofia (come oggi si usa dire) del provvedimento si può, infatti, riassumere nella nota immagine «del bastone e della carota». Da un lato, con la prima parte del provvedimento, l'amministrazione vuol dare l'impressione di colpire l'evasione, finalmente, sul serio, mentre dall'altro lato dice ai cittadini, che non hanno compiuto il proprio dovere di contribuenti, di non preoccuparsi perché si dà loro lo zuccherino, il contentino e li si pone in condizione di essere assolti, se pentiti, dai peccati fiscali, veniali o mortali che siano: tutto si conclude poi «a tarallucci e vino»!

Questa è già un'impostazione che non possiamo accettàre. Siamo convinti che la prima parte del provvedimento non rappresenti tanto il bastone; si tratta al massimo di un frustino, certo non molto dannoso né preoccupante; il condono, di per sé, è poi un fatto che non si può ritenere dotato dell'eziologia della correttezza,

della giustizia fiscale: lo si può considerare di per sé un fatto ingiusto, perché praticamente premia chi ha evaso ed implicitamente lascia intendere che in Italia è meglio evadere che fare il proprio dovere fiscale. Siccome il condono fiscale viene concesso anche sotto un profilo mercantilistico (ciò traspare sia dall'impostazione del Governo, sia dalle dichiarazioni rese dal Governo stesso nella Commissione finanze e tesoro), al fisco non interessa altro che portare a casa molti quattrini, perciò non si può dire che vi sia una patina di moralità nel provvedimento. Vale, quindi, la regola pronunziata dall'imperatore romano: pecunia non olet, per cui basta che arrivi il denaro nelle tasche del Governo che tutto diventa lecito e consentito. Ecco perché questa impostazione non ci piace; da un lato la respingiamo, dall'altro sottolineiamo che rappresenta gli effetti di due cause principali: la prima è quella del fallimento della riforma fiscale, perché si disse, in occasione dell'ultimo condono, che esso avrebbe dovuto rappresentare l'«ultima spiaggia», dopo di che si sarebbe ristabilito il clima di fiducia e di confidenza tra il fisco ed il contribuente: la seconda riguarda l'incapacità dell'amministrazione finanziaria, la quale non è stata in grado di raggiungere la pace tra il contribuente ed il fisco e di scovare gli evasori, i quali l'hanno fatta franca. Probabilmente, i grandi evasori riporranno molta fiducia in questo condono, in quanto con esso si toglieranno molte preoccupazioni. Facendo così, però, si ingenera nell'opinione pubblica il convincimento che non vale la pena di pagare le tasse, perché prima o poi arriva qualche condono. Ecco perché non possiamo essere contenti della filosofia di questo provvedimento e cercheremo di dimostrare ciò, attraverso una più puntuale disamina delle singole norme contenute...

FRANCESCO SERVELLO. Non è contento nemmeno il Presidente Preti, come ex ministro delle finanze!

ORAZIO SANTAGATI. Anche in lui è su-

bentrato il convincimento dell'inanità della sua fatica, perché la sua riforma è rimasta, per lo meno, una «incompiuta» alla Schubert.

PRESIDENTE. Se si fosse mantenuto in via temporanea il concordato, le cose sarebbero andate meglio!

ORAZIO SANTAGATI. Questa ipotesi può anche non essere scartata.

PRESIDENTE. Non ho potuto convincere nè i funzionari nè i parlamentari.

ORAZIO SANTAGATI. A proposito del concetto di concordato, parliamo delle conseguenze di questo condono. In sostanza, si vuole istituire un congegno automatico, cioè quella dichiarazione automatica che consente, qualora si obbedisca alle percentuali richieste dal fisco, di poter chiudere automaticamente le pendenze. Noi consideriamo positivamente questo aspetto solo a patto che si tolga la discrezionalità, che in precedenti condoni creava nuove fonti di contenzioso, per cui il condono stesso non serviva neppure a rimuovere una delle cause essenziali del formarsi di questa situazione, e cioè del contenzioso pendente. Se è vero, come ha detto il relatore, che sono pendenti circa un milione e 800 mila ricorsi, allora dobbiamo dire che, se si sperava in questo tipo di amministrazione finanziaria di risolvere il contenzioso tributario. avremmo dovuto per lo meno servirci del titolo del famoso film Da qui all'eternità. Infatti, non so quanti decenni sarebbero trascorsi per l'espletamento di questo contenzioso.

Ciò premesso, vediamo ora le due parti del provvedimento, che sono del tutto ibride e non compatibili. Infatti, la prima parte non ha nulla a che vedere con la seconda parte, salvo a non considerarla come propaganda cara al metodo seguito all'attuale Governo, secondo il quale da un lato si mostra severità, mentre dall'altro si invita a pagare l'obolo per evitare di essere ulteriormente perseguiti dal fisco.

La prima parte del provvedimento è stata volgarizzata con la frase «manette agli evasori». Se questo slogan, da un punto di vista soltanto formale e propagandistico, può aver raggiunto qualche risultato, dal punto di vista sostanziale penso che non ne abbia raggiunto alcuno. Infatti, a che cosa serve questa prima parte del provvedimento, dall'articolo 1 all'articolo 13? Serve a rimuovere la cosiddetta pregiudiziale amministrativa in campo tributario. Qui ci troviamo in presenza di grosse vulnerazioni di natura costituzionale, perché non si capisce come una norma così delicata, che crea un nuovo diritto tributario penale, possa essere introdotta con decreto-legge, anche perché si stabilisce che entrerà in vigore dopo il 1º gennaio 1983, per cui tutta questa urgenza non esiste, e mancano quindi le condizioni richieste dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione di un decreto-legge. Inoltre, nella Commissione affari costituzionali sono state notevoli le critiche espresse anche da deputati della maggioranza. Ad esempio, il deputato Gitti ha detto che «di fronte a talune mostruosità giuridiche presenti nel testo, dovrebbe esprimere un parere ortopedico che raddrizzi le gravi scorrettezze contenute nel provvedimento». Quindi, si passa dall'ingegneria all'ortopedia, perché attraverso questa nuova escogitazione pseudogiuridica — si vuole rimuovere la pregiudiziale amministrativa, che è ricca di un'esperienza ultracinquantennale, poggiando su uno dei cardini delle leggi tributarie italiane, vale a dire la legge 7 gennaio 1929, n. 4. Essa, all'articolo 21, prescriveva che «per i tributi diretti l'azione penale aveva corso solo dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta fosse divenuto definitivo». All'articolo 22 si aggiungeva che «qualora l'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia concernente il tributo, il tribunale a cui spetta la cognizione del reato decide altresì della controversia relativa al tributo. osservate le forme stabilite dal codice di procedura penale con la stessa sentenza con la quale definisce il giudizio penale».

Orbene, prima di entrare nella valutazione di questi due articoli, non possiamo dimenticare che l'articolo 1 di questa «carta finanziaria» afferma che «le disposizioni della presente legge non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori concernenti singoli tributi, se non per dichiarazione espressa del legislatore, con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate». Ma questo, allora, non era possibile farlo con un decreto-legge, perché il legislatore non interviene sul decreto-legge, dal momento che questo è un atto del Governo, che deve essere convertito, semmai, in legge entro sessanta giorni.

Quindi, non solo si vulnera questo precetto, che per oltre cinquant'anni è stato il cardine della giustizia penale tributaria italiana, ma si va contro l'orientamento della Corte costituzionale. L'onorevole Azzaro, presidente della Commissione finanze e tesoro, nonché relatore sul provvedimento in esame, ha avuto la lealtà di ammettere che due recentissime sentenze della Corte costituzionale — recanti la data, onorevole Azzaro, mi scusi se la correggo, non del 12 maggio 1981, ma del 12 maggio 1982 — ribadiscono il principio della pregiudiziale (in modo particolare la sentenza n. 89), affermando che non è fondata «la questione di legittimità costituzionale dell'articolo '21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4».

Quindi, non solo la pregiudiziale è insita e radicata nel nostro ordinamento tributario penale, ma essa è stata ribadita solennemente e di recente dalla Corte costituzionale. Pertanto cade l'ultimo argomento serio che poteva essere alla base di questa rivoluzione del diritto tributario italiano, per il quale si diceva che il Parlamento doveva affrettarsi a provvedere sulla pregiudiziale amministrativa, altrimenti avrebbe corso il rischio, ancora una volta, di essere sorpassato dalla Corte costituzionale, con il conseguente pericolo di un vuoto legislativo.

Nulla di questo si è verificato, ed anzi si è avuta la riprova contraria, proprio con le sentenze che ho citato.

Ma allora, a questo punto, perché ri-

muovere la pregiudiziale amministrativa? Solo perché sul piano politico — non più giuridico, lo ha detto il relatore Azzaro si ritiene superato questo istituto. E a quali condizioni si vuole eliminare la pregiudiziale amministrativa? Per provvedere con qualcosa di più sicuro e di migliore? No. Invece, si introducono alcuni «articoletti», che sono un «pasticciaccio», una mostruosità giuridica - lo dice l'onorevole Gitti — e non fanno altro che aggredire l'ordinamento giuridico penale esistente, sia quello di diritto positivo che di diritto sostanziale, creando delle assurdità, come le contravvenzioni dolose che sono cose mai viste, da far rizzare i capelli a chi si intenda appena superficialmente di diritto —, creando per una stessa fattispecie delle pene alternative, prevedendo due contravvenzioni e due delitti. Si muta così in un battibaleno la figura giuridica del reato, e si realizza niente altro che una superfetazione, un'intrusione in un sistema giuridico ampiamente esaustivo delle norme in materia penale. Pertanto si creeranno grosse confusioni, per le quali ad un certo momento si scoprirà la frode fiscale, dimenticando che nel nostro ordinamento esiste la truffa aggravata contro lo Stato, l'insolvenza fraudolenta, la bancarotta fraudolenta: si scopriranno forme nuove di falso, quando esiste un'intera parte del codice penale dedicata ai falsi. Si fa, così, un'enorme confusione per affidare la questione — questo è l'altro punto importante — a magistrati che non avranno né il tempo, né la possibilità, di valutare prima le responsabilità di natura tributaria. Ecco il valore della pregiudiziale: prima, con le cosiddette commissioni tributarie, c'erano dei giudici più o meno competenti in materia; ed era così possibile, in un certo qual modo, sottoporre al giudice le conclusioni in materia tributaria; un giudice poi ravvisava le violazioni penali in base alle risultanze amministrative. Adesso quest'opera propedeutica viene traumaticamente eliminata attraverso un fantomatico ufficio-filtro, creato dall'articolo 5, il quale dovrebbe essere costituito da quella che, nel processo pe-

nale, sarebbe l'accusa, cioè dall'intendente di finanza e da due funzionari del fisco che, allo stesso tempo, sono parte accusatoria ed elemento filtrante, mentre. invece, dovrebbero essere arbitri, selettori di questa responsabilità per poi affidarla al magistrato, il quale — credo — non avrà la possibilità di esaminare tutte queste controversie. Ce ne sono infatti un milione e 800 mila pendenti e, anche ammettendo che il condono faccia piazza pulita di un milione di queste, rimarrebbero non solo centinaia di migliaia di ricorsi pendenti, ma si aggiungerebbe anche tutto il nuovo contenzioso che nascerà dall'eliminazione della pregiudiziale amministrativa. Come diceva furbescamente l'onorevole Minervini (che. per altro verso, appartenendo alla sinistra, vede con piacere l'eliminazione della pregiudiziale), tutto questo non si risolverà mai, perché attribuendo la competenza territoriale al tribunale, come è giusto, ai sensi della legge del 1929, questo sarà talmente sovraccarico di contravvenzioni fiscali da non poterle smaltire se non in tantissimi anni. E sì che si sosteneva di voler sancire la situazione perché — si diceva — la pregiudiziale amministrativa faceva perdere tempo: così se ne perderà di più e si eliminerà un istituto collaudato che aveva dato ottimi risultati.

Ecco perché abbiamo proposto altre soluzioni. Innanzitutto siamo contrari a questa pregiudiziale perché non siamo preparati: occorre predisporre, infatti, un corpo di magistrati esperti in materia tributaria; così come esistono le sezioni agrarie, si possono preparare le sezioni specializzate tributarie.

Ma c'è di peggio, signori: ai sensi dell'articolo 12 di questo provvedimento si avrà (abbiamo parlato della filosofia del provvedimento) la reviviscenza della dottrina di Averroè, quella della doppia verità; sarà possibile avere due giudicati, quello amministrativo e quello penale, che corrono entrambi per i fatti loro. Perché? Perché si è voluto persino eliminare l'articolo 3 del codice di procedura penale, là dove si dice che, quando vi sono provvedimenti di natura preparatoria

all'accertamento penale, si sospende il processo in attesa della definizione dell'altro, proprio per evitare il doppio giudicato, perché la verità è una sola. Solo Averroè sosteneva che ci fosse una doppia verità, o Pirandello, se vogliamo scendere ai tempi nostri: «così è se vi pare»... Avremo, quindi, una giustizia «pirandelliana» in campo fiscale.

Ecco perché siamo contrari a questa prima parte del provvedimento e chiediamo che si proceda allo stralcio di essa, che non ha niente a che vedere con il condono. Chiediamo, altresì, che in una sede competente e con approfondimenti adeguati si decida la sorte della pregiudiziale, che per altro gode di ottima salute, dato che le sentenze della Corte costituzionale ne hanno affermato la perfetta congruità e validità.

Passiamo alla seconda parte del provvedimento. Ebbene, questo Stato accattone — mi si consenta l'espressione non ci piace, quanto meno ci ripugna, perché vuole raccogliere quanti più soldi possibile mettendo il manto dell'oblio sulle pregresse evasioni fiscali. Siamo pure convinti che, se non si usa uno strumento idoneo, in Italia non si risolverà mai niente: ma il fatto che la pubblica amministrazione abbia voluto far ricorso al condono significa che questa ha dichiarato forfait, ministro Formica. Ed è una dichiarazione di resa, che dimostra come il punto essenziale non sia tanto quello dell'elargizione di provvedimenti di indulgenza — qui si parla addirittura dell'obolo che il fisco chiede all'evasore pentito — quanto, invece, di creare un'amministrazione funzionante, capace di pescare gli evasori e di far compiere loro il proprio dovere.

Circa la parte relativa al condono (dall'articolo 14 all'articolo 35), abbiamo presentato molti emendamenti, in Commissione; qualcuno è stato approvato, molti altri sono stati respinti. Li abbiamo quasi interamente riproposti, e ne proporremo ancora altri. Tutto questo per cercare di dare una più composta ed accettabile veste al condono, facendo innanzitutto notare alcune deficienze del prov-

vedimento. Ad esempio, l'eccessiva onerosità dei coefficienti fissati per la definizione automatica. Nell'ultimo condono vi era una previsione dell'11 per cento; attualmente, malgrado l'inflazione, mi pare esagerato portare al 30 per cento tale coefficiente, tant'è che nella stessa Commissione si è ieri parlato di un 25 cento per una parte e di un 20 per cento per l'altra. Anche questo è irrazionale: non si capisce perché l'automatismo si dovrebbe tradurre in una sorta di lotteria. Per certi anni si tratterebbe del 20 per cento, per altri del 25 per cento. Ci sembra una cosa molto discutibile. Ed ancora, si pensi all'esclusione da tale modalità di definizione anche di uno solo dei periodi di imposta: non si vede perché non si dovrebbe essere in grado di chiedere il condono su tutti i periodi di imposta. È una sorta di capestro, dunque, posto dal fisco: o paghi tutto, e ti condono tutto, oppure niente. Si evidenzia poi l'alto costo dell'oblazione per reati tributari, particolarmente onerosa per gli evasori minori. Assistiamo, cioè, ad un'ingiustizia fiscale: l'evasore più impenitente diventa più impunito, nel senso classico del termine, mentre il piccolo evasore viene maggiormente colpito (quasi a dire: «ma chi te lo fa fare a rispettare le leggi fiscali? Sta buono, evadi moltissimo, che poi arriverà sempre il condono, che ti costerà meno dell'evasione che hai effettuato!»).

La stessa cosa deve essere detta per quanto riguarda la possibilità di un pesante contenzioso, che è l'unica molla non morale ma mercantilistica che porta a dare una spinta al condono. Consideriamo, dunque, che il 25 per cento dovrebbe essere portato tutto al 20 per cento, per quanto riguarda un certo tipo di imposte, mentre, per ciò che concerne l'IVA, la maggiorazione non dovrebbe essere del 20 per cento, ma del 10 o del 15 per cento.

In ordine alla possibilità di scegliere tra due tipi di definizione, quella «automatica» e quella in «franchigia», osserviamo che esse soltanto con certi correttivi allargano la platea dei contribuenti e dei pentiti, che è poi quello che vuole il Governo

e l'erario: più pentiti ci sono, più soldi si racimolano.

È un errore credere che l'entità del gettito proveniente dal condono sia direttamente proporzionale all'aliquota fissata per esservi ammessi. Spesso la fissazione delle aliquote è troppo alta, e ciò restringerà la platea, dando minor gettito al fisco. Molti contribuenti si faranno il conto del costo dell'operazione. Accortisi che non vale la pena, insisteranno nei ricorsi e cercheranno, attraverso bravi consulenti, di continuare a farla franca.

Ecco perché bisogna, anche sotto questo profilo, stare attenti. C'è poi il problema della connessione con altri reati. Se si pretende la confessione e non la connessione, bisogna prestare attenzione a fissare la validità di quest'ultima, anche se ciò crea altri problemi (me ne rendo conto): non vi sarà infatti nessun reo confesso che possa essere certo che quel che ha confessato sul piano fiscale non si ribalti sul piano dei reati comuni. È un grosso problema, che parzialmente il provvedimento risolve, e che è tutto da controllare e verificare.

E giungo ad un altro argomento: quello connesso al concetto di oblazione. Mi rendo conto che si tratta di un marchingegno, perché i provvedimenti di clemenza possono essere adottati con delega al Presidente della Repubblica, sotto la forma dell'amnistia, mentre nel caso presente, facendo riferimento ad una recente legge di cosiddetta depenalizzazione dei reati minori, si è disposto, per analogia (per quanto un simile istituto è poco confacente al diritto tributario), un meccanismo del genere per taluni reati fiscali. Si aggiunga che l'amnistia non comporterebbe il pagamento di un obolo, mentre il fisco lo vuole, pretende almeno la «decima»: ha così escogitato il meccanismo dell'oblazione, che esiste già nel codice per quanto attiene alla materia contravvenzionale, ma non certamente per i delitti veri e propri. Si tratta di un'arditezza, per dirla con le parole del relatore, che di diritto se ne intende; e credo si debba compiere una attenta valutazione di tutto ciò, per evitare possibili future sentenze

della Corte costituzionale tali da rendere il «pentito» gabbato dopo aver pagato! Infatti, un condono amministrativo non servirebbe a nulla se non cancellasse anche le conseguenze penali: nessuno vi farebbe ricorso, nessuno sarebbe così ingenuo da sborsare somme cospicue se non sapesse di guadagnarsi almeno l'indulgenza plenaria in campo penale. Chi ci dice però che colui che, avendo pagato, ha ottenuto attraverso l'oblazione la liberazione delle conseguenze penali, non si venga poi a trovare di fronte ad una sentenza della Corte costituzionale che dichiari illegittimo questo nuovo istituto, così campato in aria? Bisogna porre attenzione anche a tale aspetto.

Ouesto mio intervento vuol essere problematico, non essendo mia intenzione nascondere taluni aspetti positivi del provvedimento: debbo però far presente che non si capisce il motivo per cui non si stabiliscano norme idonee ad evitare che si verifichino discriminazioni; non si capisce, ad esempio, il motivo dell'esclusione della procedura dalla cosiddetta definizione automatica, ai fini dell'IVA, dei periodi di imposta per i quali siano state presentate dichiarazioni annuali. Si dimentica di considerare che vi sono importanti settori produttivi che, in relazione alla diversità delle aliquote di imposta applicabili agli acquisti rispetto a quelle applicabili alle vendite, vengono sistematicamente a trovarsi in situazione di credito di imposta; e non si vede perché si debbano penalizzare tali settori che sono tenuti ope legis ad operare in modo da trovarsi sistematicamente creditori di imposta. Si aggiunga che alcuni aspetti sono stati migliorati, anche per la nostra iniziativa in seno alla Commissione. Ricordo l'estensione della validità del provvedimento all'intero anno 1981, visto che non si comprendevano le ragioni per cui ci si dovesse fermare al 31 dicembre 1980, con prevedibili conseguenze negative, dato che con il condono vengono alla luce le posizioni reali dei contribuenti, che quindi rischiavano di venire assolti per i reati commessi fino allo scadere del 1980 e poi perseguiti per quelli del 1981 (considerato che le denunce relative a tale anno sono per la maggior parte in itinere). Ricordo anche la proroga di certi termini: così, con la proroga dell'applicabilità del provvedimento fino al 31 dicembre 1981, si è ottenuto che questi fatti siano esaminabili fino all'agosto 1982, in relazione a taluni adempimenti, o al 30 giugno 1982, per altre fattispecie. Si tratta di alcuni correttivi, per altro ancora troppo timidi perché si possa da parte nostra dar luogo ad un giudizio definitivo sul provvedimento. Per la prima parte, se si accogliesse la richiesta di stralcio, il discorso sarebbe spostato in altra sede, con ben altre prospettive: del resto, non si verificherebbe nulla di eccezionale, visto che, oltretutto, molte delle disposizioni di carattere penale contenute nel provvedimento sono soltanto appariscenti. Cito l'articolo 4 relativo alla frode fiscale che ha una coda di paglia che non finisce mai, dal momento che con il concetto di «lieve entità» finisce con il trasformare il reato, che in origine prevede una pena fino a cinque anni, in un reatucolo di pretura punito con una contravvenzione da quattro soldi. Quindi, dov'è il «bastone» che si agita? Probabilmente è solo un fuscello che potrebbe essere anche travolto dall'intelligenza degli stessi contribuenti.

Per quanto riguarda il condono non siamo pregiudizialmente contrari a che un provvedimento del genere possa mettere un pò d'ordine in una materia così caotica e in un contenzioso così complesso, anche perché se effettivamente questo condono facesse pulizia di milioni di pendenze l'amministrazione finanziaria dovrebbe sul serio porsi alla ricerca di una efficiente operosità nel campo dell'evasione per reperire i mezzi finanziari e non usare questi mezzucci e questi ripieghi.

Naturalmente le idee espresse in sede di discussione sulle linee generali dovranno essere verificate dalle varie proposte concrete scaturenti anche dopo il confronto che si è fatto in Commissione e va dato atto ai gruppi della maggioranza che non si sono arroccati in uno splen-

dido isolamento e che hanno accolto i nostri emendamenti oltre a quelli presentati da altre opposizioni.

Non riteniamo — come ha detto qualche collega intervenuto prima di me - che il provvedimento al nostro esame sia «strabico», dal momento che cerca di guardare a sinistra per quanto riguarda le manette agli evasori e a destra per il condono. Tutto ciò non è esatto, perché a sinistra si è cercato soltanto di agitare lo spauracchio senza creare un vero e proprio diritto tributario penale, mentre per quanto riguarda il condono molte cose non sono, dal nostro punto di vista, accettabili. Quindi, non esiste questa specie di «Giano bifronte» che guarderebbe da un lato alla sinistra e dall'altro lato alla destra per accontentarle tutte e due in analogia a quei referendum a «doppia mandata», voluti da De Gaulle, che dovevano poi dargli molti consensi.

Noi manteniamo tutte le nostre riserve e vogliamo vedere il Governo alla prova di questo confronto; se i nostri emendamenti — non dico tutti — quelli che più possono qualificare il provvedimento, potessero trovare accoglimento, potremmo anche esprimere un certo tipo di giudizio, altrimenti non ci resterebbe che auspicare, visto che si è voluto a qualunque costo, dopo tanti anni di riforma tributaria, ricorrere soltanto a dei mezzucci e a dei pannicelli caldi, l'abbandono di questi sistemi compromissori e provvisori.

In questi ultimi anni l'amministrazione finanziaria è stata appannaggio dei socialisti, con Reviglio e, attualmente, con il ministro Formica, e se costoro non si preoccupano di mettere ordine nel campo fiscale e considerano l'erario soltanto come una fonte di rapina di natura fiscale il discorso è finito.

Fra pochi giorni dovremo esaminare la nuova «stangata» fiscale della quale credo avremo ampia occasione di parlare forse anche in periodo di ferie parlamentari, e ciò vale soprattutto per quei colleghi che fanno parte delle Commissioni tecniche, e in quella occasione vedremo come si può conciliare un provvedimento del genere che rastrella molti miliardi. Infatti, si cal-

cola che il condono dovrebbe fruttare all'amministrazione dello Stato da 9 a 10 mila miliardi di cui una buona parte per il periodo relativo al 1982 e il resto per gli anni a venire, soprattutto per il 1983; si parla di un'imposta patrimoniale, di una sovrimposizione sulla benzina, diventata la regina delle contribuzioni e di tariffe che dovrebbero subire esorbitanti crescite. Tutto ciò evidentemente creerà una ulteriore fonte di ingiustizia fiscale.

Non basta, quindi, affermare genericamente in via di principio, che con il condono si vuole finalmente mettere una pietra sul passato, e poi sottolineare l'aspetto truculento del fisco severo che punisce e mette le manette agli evasori: perché, prima che si provveda a mettere le manette, io oserei chedere che ci sia un fisco che abbia esso le mani nette. Ouando questo fisco avrà le mani nette. quando questo Governo e questa amministrazione saranno nelle condizioni di potersi imporre con convinzione e con capacità tecnica, per intervenire sul serio in questo campo, allora forse potremmo anche dar credito all'amministrazione finanziaria. Altrimenti, onorevole Formica. noi non saremo nelle condizioni di avallare l'operato del Governo...

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, io ascolto con molto interesse il suo ottimo discorso, ma le ricordo che mancano cinque minuti alla scadenza del tempo a sua disposizione.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, cercherò di amministrare con molta parsimonia questi cinque minuti.

Per concludere, la presentazione automatica della domanda ci sta bene, ma a certe condizioni; la franchigia ci sta anche bene, ma è preferibile che si insista sempre di più sull'automatismo, perché l'automatismo evita che ci possano essere «pastette» tra il fisco e il contribuente più furbo e spregiudicato.

Siamo anche d'accordo per la parte relativa alle imposte indirette, a condizione che si estendano, in proporzione, taluni miglioramenti che abbiamo introdotto

per le imposte dirette. Devo aggiungere che il provvedimento, per quanto ampiamente discusso in Commissione, non è stato definito del tutto: vi sono state talune omissioni, che poi il relatore onorevole Azzaro ha annunciato all'inizio del suo intervento.

Per quanto riguarda l'articolo 28, siamo in attesa di chiarimenti da parte del Governo che ancora non si è deciso al riguardo; comunque, saremmo dell'idea che non vi siano deleghe per la definizione automatica, in modo che sia consentito di estenderla a tutti. Proprio perché si tratta di un provvedimento di clemenza, non si capisce perché la clemenza debba essere solo a senso unico, e qui in effetti saremmo in presenza di uno strabismo fiscale.

Per quanto concerne l'ultima parte, relativa alle disposizioni comuni, noi abbiamo fatto presenti alcune difficoltà che sicuramente emergeranno nel corso dell'applicazione del provvedimento; si dovrà quindi cercare di correggere molti di questi errori. Nello stesso tempo, per quanto riguarda l'oblazione, consacrata nell'articolo 33, noi aspettiamo che ci si dia non solo una risposta più pertinente, ma ci si metta soprattutto nelle condizioni di non considerare l'oblazione soltanto come un fatto economico, e quindi suscettibile di impugnativa per quanto attiene agli aspetti di ordine costituzionale, con particolare riferimento all'articolo 79 della Costituzione, che in materia di provvedimenti di clemenza stabilisce norme inderogabili.

Se il provvedimento deve passare, in definitiva sarebbe opportuno che non subisse ulteriori remore; perché altrimenti con la sopravvenienza della pausa estiva si può correre il rischio che il decretolegge non venga convertito. Poiché il termine per la conversione è l'11 settembre, se attraverso la legge di conversione il testo del provvedimento sarà migliorato, non si vede perché si debba perdere tempo; anche perché sappiamo che vi sono poi numerose altre scadenze (quella del 30 settembre entro cui il Ministero delle finanze deve predisporre i modelli

per la dichiarazione integrativa, quella del 30 novembre entro cui i contribuenti devono essere nella condizione di presentare la dichiarazione integrativa, eccetera) ed adempimenti che, se da un lato costituiranno un fatto positivo per il fisco, non credo costituiranno un motivo definitivo per la risoluzione della perenne quérelle esistente tra il fisco e il contribuente, fino a quándo non si provvederà sul serio — onorevole Preti, lei se ne fece allora portatore, anche se poi i tempi successivi, non le hanno dato troppa soddisfazione — ad una vera riforma tributaria, che non può essere realizzata con questi mezzucci e con questi sistemi del tutto provvisori, ma che deve essere veramente una svolta nel campo fiscale, quella svolta che da anni, per non dire da decenni, attendono tutti i cittadini italiani (Applausi a destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Milani. Ne ha facoltà.

ELISEO MILANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il dibattito sollevato dal decreto-legge in esame, non solo in Commissione ed ora in Assemblea, ma sui giornali, e più in generale nell'opinione pubblica, è ampio e per certi diversi aspetti anche aspro.

Anche se le polemiche all'interno della maggioranza non fanno più notizia, è indubbiamente significativo il fatto che qualificati esponenti dei partiti di Governo abbiano riconosciuto gravi violazioni delle norme costituzionali nel testo del decreto-legge in esame: analogo riconoscimento è venuto in questi ultimi giorni anche da parte della Commissione affari costituzionali.

Per quello che ci riguarda, ci siamo trovati, e probabilmente ci troveremo nei prossimi giorni, in spiacevole compagnia con quanti, da posizioni dichiaratamente conservatrici, direi meglio reazionarie, osteggiano questo decreto-legge per la parte relativa alle cosiddette «manette agli evasori».

Chi ha voluto legare nel medesimo decreto-legge questa materia con le incredi-

bili norme per il condono e l'amnistia degli evasori, ha raggiunto, probabilmente con piena consapevolezza, l'obiettivo di ricattare sostanzialmente le Camere con la logica del «tutto o niente».

Se volete — si dice — la caduta della pregiudiziale tributaria, l'applicazione delle norme penali e le manette per gli evasori, dovete accettare un bel colpo di spugna su quello che, a mio avviso, è il più grave fenomeno di criminalità economica degli ultimi anni. Non è questo, di per sé, un metodo originale. Basti ricordare la vicenda dei «decreti Nicolazzi», quando dietro l'urgenza degli sfratti si pretendeva di far passare la nuova normativa urbanistica ideata da quel ministro. Si tratta, insomma, di uno dei più frequenti esempi di patologia dei decretilegge, cui ci siamo dovuti abituare. Qualche norma urgente e necessaria per assicurarsi il consenso delle Camere e poi un profluvio di altre norme a volte addirittura incostituzionali, ma indissolubilmente legate alla prima parte del provvedimento.

Mi preme innanzitutto sottolineare quanto sia errato, pretestuoso ed infondato questo argomento della necessaria interdipendenza delle due parti del decreto-legge in discussione. Ha un bel dire il ministro che è necessaria una cerniera fra la vecchia e la nuova normativa, a causa dell'improvvisa caduta della pregiudiziale tributaria: innanzitutto perché la fine della pregiudiziale è stata sancita da tempo con la sentenza n. 89 della Corte costituzionale. Chiunque poteva sapere, anche prima dell'emanazione del decretolegge, che d'ora in poi frodare il fisco, sottraendosi ad uno degli inderogabili doveri di solidarietà economica e sociale cui fa riferimento la Costituzione, avrebbe comportato il rischio, purtroppo remoto anche dopo l'approvazione di questo decreto-legge, di finire in galera.

Comunque, se proprio si voleva consentire agli evasori un'ultima *chance* per mettersi in regola, si poteva seguire la strada che noi indichiamo nei nostri emendamenti: si potevano, cioè, riaprire i termini per la presentazione di dichiara-

zioni integrative, senza sconti e regalie, avvertendo nel contempo che contro chi non si metteva in regola si sarebbe proceduto con la severità della legge fiscale.

Dato che ovviamente la retroattività è esclusa per le norme penali, è veramente inaccettabile la giustificazione del condono come snodo e cerniera tra i due sistemi. La mia impressione è dunque — lo ripeto — che le norme sulle «manette agli evasori» (che, come vedremo, rischiano di restare sempre aperte) siano utilizzate come battistrada per far avanzare il condono e l'amnistia. Non c'è male come inizio per una rigorosa politica contro gli evasori!

La vicenda è tanto più grave in quanto, appunto, le famose manette assai difficilmente si chiuderanno attorno ai polsi degli evasori. I motivi della mia sfiducia sul futuro di queste norme sono tanti. Innanzitutto, mi pare che, nonostante le promesse, il segreto bancario continui a custodire gelosamente la malefatte degli evasori: una norma chiara inserita in questo decreto avrebbe dato indubbiamente un vigore ben maggiore agli intenti repressivi di questo tipo di criminalità.

Ma le smagliature nella prima parte del decreto non si fermano a questo dato. Vi è, ad esempio, quello strano articolo 5 — di cui ha parlato qui anche il collega Minervini — che introduce un ufficio per i reati tributari: non si capisce se creerà una sorta di centro studi e documentazione sulla criminalità tributaria o se (probabilmente) intralcerà le indagini della magistratura.

Ma soprattutto, leggendo queste norme, si scorge il probabile esito di tutti i futuri processi per evasione fiscale: pene irrisorie e liberazione per tutti. Insomma, niente manette, in barba a chi ha addirittura preteso di giustificare l'amnistia con queste norme definite «draconiane».

Scriveva qualche giorno fa il collega Minervini — lo ha ricordato qui — che per un professionista o un imprenditore avrebbe un sufficiente effetto deterrente la minaccia di dover scontare un mese o poche settimane di galera. Innanzitutto, non sarei così sicuro di questo fatto. La

storia di Calvi che, ospitato nelle patrie galere, non fu neppure costretto a dimettersi dal Banco Ambrosiano ci ha insegnato qualcosa. Ma soprattutto, quale garanzia abbiamo che le poche settimane di arresto o di reclusione saranno scontate davvero? Pensate che, per un'evasione superiore a 750 milioni di lire di imponibile, si potrà applicare una pena di soli tre mesi, che naturalmente sarà sospesa con la condizionale!

Se si potesse escludere questo troppo rapido escamotage, potremmo pure intenderci. A noi non interessa comminare chissà quali pene terribili; d'altronde, non amiamo molto la galera, neppure per gli evasori. L'idea, sollevata qui dal collega Minervini, dell'ostracismo sociale come coscienza o come impedimento dovuto ad una coscienza sociale, ci affascina, anche se dobbiamo avvertire che lo spirito pubblico è caduto molto in basso e che purtroppo oggi si pensa che comunque il potente delinque e che in un certo senso è giustificata la sua azione a delinquere.

La prima parte del decreto, dunque, andrà a nostro avviso ritoccata, per far sì che la storia delle «manette agli evasori» non resti una bella favola mai tradotta in realtà. Il problema grosso è invece sulla seconda parte, là dove si propone che chi ha frodato il fisco — e cioè lo Stato, la società — per centinaia di milioni la faccia franca pagando un obolo di pochi spiccioli.

Qui le prime considerazioni da fare sono di ordine morale. È stato detto che non vale richiamare questo riferimento; io, invece, intendo richiamarlo. Infatti, il Governo si appresta — sempre se riuscirà a ricucire gli scontri all'interno della maggioranza, e pare che ci sia riuscito — a decretare una nuova «stangata»: tante tasse ben distribuite sui generi di prima necessità, in modo che nessuno potrà sottrarsi ai sacrifici.

Ebbene, domando e mi domando: con quale coraggio il Governo e, primo fra tutti, il ministro delle finanze chiederanno al paese ed ai lavoratori sacrifici, mentre per chi ha contribuito tanto pesantemente ad affossare l'economia italiana si propone la sanatoria? Non voglio proprio fare del populismo demagogico, ma certamente troverei delle difficoltà a giustificare ad un disoccupato o ad un pensionato l'aumento dell'IVA, se avessi approvato l'impunità per i grandi evasori. E che di impunità si tratti non vi è proprio dubbio.

Non si propone, infatti, agli evasori di regolarizzare la propria posizione senza incorrere in particolari sanzioni: questo sarebbe in fin dei conti accettabile. Si propongono, invece, degli sconti sostanziosi che per di più premiano maggiormente chi è stato più disonesto. Il meccanismo per la cosiddetta «definizione automatica» funziona proprio così: più bassa è stata la dichiarazione e meno si dovrà pagare. Così, se due cittadini, ambedue con un reddito, poniamo, di 100 milioni, hanno frodato il fisco in maniera disuguale (il primo ha dichiarato 30 milioni e il secondo 50 milioni), alla resa dei conti il secondo dovrà pagare qualcosa in più, penalizzato perché un pò meno disonesto del primo.

Questo sistema supera certamente quella che il ministro ha definito nella relazione la «logica del taglione»; a dire la verità, supera ogni logica e rappresenta un esplicito invito, rivolto alle categorie che più frequentemente evadono il fisco, a muoversi con maggiore spregiudicatezza, senza lo scrupolo di dover dichiarare un reddito verosimile. Meglio ancora sarà non dichiarare niente, tanto pagando 500 mila lire si chiuderà comunque la partita.

Questo è vero proprio perché questo condono, ingiustificato ed inammissibile, non ha nulla di straordinario, anzi tende a porsi come modello normale per regolare i rapporti tra cittadino e fisco. I cittadini più o meno onesti saranno dunque autorizzati a ritenere che a questo atto di clemenza ne seguiranno altri, che insomma prima o poi la scappatoia si trova e quindi tanto vale tentare di farla franca fin dall'inizio.

ranno al paese ed ai lavoratori sacrifici, mentre per chi ha contribuito tanto pesantemente ad affossare l'economia ita-

fosse una fatica improba. In effetti, migliorare un sistema così iniquo ed illogico è praticamente impossibile. A parte la soppressione delle norme, troverei difficoltà a suggerire qualche mediazione.

Il problema, infatti, verte sulle scelte di fondo: in nome della necessità di recuperare un pò di soldi, un pugno di lire (ho i miei dubbi che saranno tanti), è legittimo consumare una così palese ingiustizia?

Il ministro, dopo averci avvertito nella sua relazione che il rapporto tributario non è un «rapporto mistico» (affermazione su cui i più illustri teologi sarebbero d'accordo!), pone l'interrogativo secondo cui si tratta di sapere se gli «evasori non debbano pagare nulla per forza di cose o comunque qualcosa in forza di legge».

La frase è veramente indecifrabile, incredibile e merita di essere studiata. Che vuol dire «non pagar nulla per forza di cose»? Questa «forza di cose» altro non è, a mio modesto avviso, che l'inefficienza degli apparati amministrativi diretti dal ministro, altro non è che l'impotenza dello Stato dinanzi alla grande criminalità economica. Invece di preoccuparsi di superare questa inammissibile «forza delle cose», il ministro delle finanze propone di accontentarsi di quel poco che gli evasori vorranno generosamente restituire. Sarebbe come proporre ad un ladro di auto di saldare il proprio conto con la società restituendo la ruota di scorta, sulla base del ragionamento «meglio poco che niente».

Quello che non si capisce è perché l'evasore, dopo questa pubblica ammissione di impotenza da parte di chi regge il dicastero delle finanze, dovrebbe pentirsi o versare l'obolo (che adesso si dice verrà abolito) che gli viene richiesto.

Detto questo, voglio ancora una volta sottolineare la mia totale disapprovazione, ma non lo stupore, per l'incredibile amnistia sancita per gli evasori fiscali dall'articolo 33. Non sono troppo stupito, perché la leggerezza con cui questo Governo (come gli altri che lo hanno preceduto) interpreta il dettato costituzionale è cosa nota e risaputa. Se c'è stato un Governo che ha pensato di istituire un Mini-

stero facendo ricorso allo strumento del decreto-legge, non è poi così clamoroso il fatto che un altro Governo pensi di concedere un'amnistia con un decreto-legge, in barba all'articolo 79 della Costituzione. Ma, comunque, la cosa è di estrema gravità per il metodo seguìto e la sostanza, e perché ancora una volta offre la possibilità a chi ha maggiormente contribuito al disastro dell'economia del paese di sottrarsi ai doveri di solidarietà sociale imposti dalla Costituzione senza pagare nulla, né ora, né mai!

Il provvedimento al nostro esame rappresenta un evidente, significativo esempio della via che il Governo intende seguire per affrontare la crisi del paese; è l'altra faccia della «stangata» che il Governo s'appresta a dare con i prossimi decreti-legge: tasse per tutti, clemenza per gli evasori: sacrifici per i lavoratori. immunità per la criminalità economica! Per questo ci aspettavamo e ci aspettiamo, anche da altre parti politiche di sinistra, una più ferma e decisa opposizione, perché questo provvedimento non è un episodio a sè, ma è il segno di questo modo di governare, liberista ed antipopolare, che si vuole imporre al paese, è la rinunzia dello Stato ad imporre le proprie leggi: è l'affermazione dell'impotenza degli apparati pubblici, senza l'intenzione di porvi rimedio; è la legalizzazione di fatto della frode fiscale, dell'arte di evadere un fisco evidentemente ritenuto — il ministro lo dice apertamente nella sua relazione - eccessivamente severo e repressivo! Se mi è permesso, è l'arte di formulare la norma e contestualmente la trasgressione di essa.

C'è chi ha voluto comunque parlare, a proposito di questo provvedimento, di grande innovazione nel sistema tributario italiano. Ripeto il mio timore: si vedranno pochi cambiamenti concreti, ma una cosa comunque è certa, norme simili a queste, anche più severe, sono presenti in molti ordinamenti, in molti paesi a capitalismo avanzato, certamente non per questo più equi del nostro e senza che ciò rappresenti un'ipotesi di modificazioni radicali o di grandi riforme.

D'altronde, tutti ricordiamo come la repressione penale dei reati fiscali servì negli Stati Uniti (come serve anche oggi) non tanto in funzione delle evasioni in quanto tali, ma per incastrare gangsters o chi delinque, non altrimenti perseguibili sul terreno dei reati specifici. Nel nostro paese, invece, c'è addirittura chi grida allo scandalo per queste norme; c'è una pressione reazionaria ben rappresentata anche in questa Camera che, a difesa di ben individuati interessi, si agita e si agiterà per impedire che gli evasori fiscali siano trascinati dinanzi ai tribunali. Noi rischiamo di trovarci in questa spiacevole compagnia — lo dicevo già prima quando ci opponiamo ad un provvedimento per altri versi indecente, ma il problema non è nostro. Con molta chiarezza, il PDUP non farà ostruzionismo ma proporrà, presentando emendamenti, una seria soluzione credibile per i problemi posti da questo provvedimento. Si tratta in sostanza di salvarne la prima parte («manette agli evasori») pur con le necessarie modifiche, e di stralciarne la seconda, concedendo semmai una riapertura dei termini, senza ingiustificati sconti e sanatorie, affinché chi lo voglia possa mettersi in regola; sarebbe indecente concedere altro.

A proposito del futuro, occorre fare un'ultima riflessione: il quotidiano del partito comunista proprio ieri ha chiesto alla maggioranza, ed in particolare ai socialisti, di chiarire i propri intenti sui grandi temi economici e sociali proponendo sui prossimi decreti-legge una sorta di verifica della coerenza democratica e di sinistra del partito socialista. Debbo dire di non essere proprio d'accordo: non occorre attendere i futuri decreti-legge, perché già il testo in esame chiarisce i termini di una politica. Cosa altrimenti si potrebbe dire di un Governo e di un ministro che (mentre il contributo dei lavoratori dipendenti al gettito fiscale nel complesso tocca ormai il 75 per cento e quello dei lavoratori autonomi rappresenta solo il 2 per cento del gettito derivante dall'IRPEF) non hanno altro da proporre se non di passare la spugna su chi — potendolo agevolmente fare grazie alla disponibilità di mezzi, uffici legali e tecnici specializzati — si è sottratto ai suoi doveri, scaricando il peso della crisi economica solo sulle spalle dei lavoratori? Non c'è da attendersi chissà quale verifica: il segno di una politica è già chiaro e la coerenza dell'opposizione, a nostro giudizio si misurerà su questo, come su questo si misurano anche le possibili verifiche di impostazioni politiche che attengono agli stessi partiti della maggioranza!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Garzia. Ne ha facoltà.

RAFFAELE GARZIA. Signor Presidente. onorevoli colleghi, signor ministro, vorrei innanzitutto ringraziare il relatore per la sua pregevole esposizione, che è stata, purtroppo, per ragioni di tempo, estremamente contratta rispetto all'importanza dell'argomento. Desidererei che l'Assemblea si rendesse conto, così come ci rendiamo conto noi membri della Commissione finanze e tesoro, che la lunghezza del tempo occorso per definire questo provvedimento non è frutto di cattiva volontà, così come si è voluto dire, ma semmai è frutto della delicatezza della materia e della sua novità. Delicatezza perché si ipotizza una fattispecie che prima non esisteva, cioè il reato penale tributario; delicatezza perché, quando si promuovono provvedimenti restrittivi della libertà, occorre effettuare una serie di verifiche e di messe a punto. Credo che, se avessimo voluto opporci al provvedimento, avremmo potuto fare appello alla sentenza della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato legittima la pregiudiziale tributaria. Mi limito oggi ad esporre alcune considerazioni di carattere generale, in quanto un altro collega tratterà i dettagli tecnici.

Per noi sarebbe stato estremamente facile e semplice attestarci sull'autorevole sentenza della Corte costituzionale e chiedere che venissero svolte ulteriori riflessioni su questo provvedimento, assai delicato ed importante. Non lo abbiamo fatto

perché siamo dell'opinione — noi deputati della democrazia cristiana - che gli evasori vadano perseguiti. Mi consenta il Governo alcune sommesse critiche. La prima concerne l'opportunità del ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza per regolare questa materia. Mi rendo conto delle ragioni che hanno indotto il Governo a ricorrere a tale strumento: probabilmente, se avessimo avuto ancora un pò di tempo, secondo il consueto stile della Commissione finanze e tesoro, avremmo varato un provvedimento in modo meno drammatico e probabilmente più completo. Ci aspettiamo. d'altra parte, che il perfezionamento del provvedimento avvenga in Assemblea. così come tutti hanno dichiarato e come noi siamo disponibili a fare.

Signor ministro, mi consenta di ricordare una mia dichiarazione fatta in Commissione: questo provvedimento doveva essere emanato ad ogni costo. Sarebbe stato, però, più interessante se avessimo premuto l'acceleratore anche per il varo della legge di delega al Governo per la riforma dell'amministrazione finanziaria. L'accumularsi dei ricorsi e la riforma del contenzioso sono fatti che nascono dalla realtà così come essa è, ma nascono anche da una scarsa efficienza di un'amministrazione che ha bisogno di incrementare i suoi organici, da un lato (abbiamo provveduto a ciò attraverso la regolarizzazione dei precari), e, dall'altro, di assestare meglio la sua strumentazione ed organizzazione. Perciò se i centri di servizio fossero stati attuati puntualmente (e con la legge finanziaria del 1980 abbiamo dato al Governo tutte le autorizzazioni ed i mezzi occorrenti) probabilmente, anziché due centri di servizio funzionanti (Roma e Milano), avremmo avuto un miglior funzionamento del tutto, una maggiore attività accertatrice, che è l'attività principe dell'amministrazione finanziaria, e, forse, avremmo conseguito risultati diversi.

Comunque, in Italia siamo abituati a cercare di porre dei rimedi quando questi appaiono assolutamente necessari e non più rinviabili: ecco perché credo di poter respingere l'accusa aleggiata nell'aria da più parti, in più circostanze, sulla stampa ed anche in questa Assemblea, secondo la quale noi saremmo in qualche misura i protettori degli evasori, in quanto avremmo cercato di ritardare l'approvazione di questo provvedimento. Questo non è assolutamente esatto, e credo che le argomentazioni che ho svolto lo dimostrino con certezza. L'evasione si annida un po' da tutte le parti e, se vogliamo essere obiettivi e sereni, possiamo pensare che evasore può essere l'imprenditore, il professionista ed anche il lavoratore dipendente quando percepisce un «fuoribusta» o svolge il «lavoro nero». Direi anche che, esprimendo il giudizio sulle entrate e sul gettito, bisognerebbe comprendere che la riduzione dei consumi delle famiglie, così come appare anche da un rapporto ISCOCER, che ho letto l'altro giorno su *l'Unità*, porta necessariamente ad una contrazione della produzione e della retribuzione, con la conseguente riduzione degli utili percepiti dagli imprenditori produttori e dagli imprenditori distributori, cioè commercianti, artigiani, e così via. Con ciò non intendo certo stendere un manto pietoso sull'evasione, tutt'altro: ripeto che siamo d'accordo perché gli evasori siano perseguiti.

Vorrei ora soffermarmi su un fatto che è stato in quest'aula giudicato scandaloso, quello che il relatore ha definito, recependo una dichiarazione in qualche misura spregiativa, come «ufficio filtro».

L'onorevole Santagati, nel corso della discussione in Commissione, ha dichiarato che molto meglio dell'abolizione della pregiudiziale tributaria sarebbe stato istituire sezioni specializzate della magistratura. Non c'è dubbio che avremmo trovato la soluzione migliore, ma non certo quella immediata che il paese aspetta e che noi auspichiamo. Nel fare questa affermazione, l'illustre collega ha riconosciuto che praticamente ci troviamo a sfornare ad una magistratura impreparata una mole di lavoro notevole, per qualità e per quantità, che certamente creerà delle difficoltà. Al solo scopo di

rendere facile il lavoro del giudice (e non di creare una seconda pregiudiziale: questo sia chiaro) abbiamo proposto di istituire — con un emendamento approvato in Commissione, che auspico sia confermato anche in Assemblea - un «ufficio filtro», che deve riferire all'autorità giudiziaria entro 90 giorni, o nel minor tempo da questa richiesto (anche 24 ore se si ritiene che ci sia reato di pericolo, e quindi la necessità di procedere all'arresto), la propria valutazione. L'autorità giudiziaria, inoltre, terrà conto, nella motivazione dei suoi provvedimenti, di detta relazione, solo se pervenuta, per cui, se l'ufficio omette di inviarla, l'autorità giudiziaria procederà ugualmente. Ditemi se questo è scandaloso! Qualcuno me lo dovrà poi dimostrare!

In sostanza, ad un magistrato sereno ed obiettivo — non è qui un problema di fiducia o di sfiducia nei confronti della magistratura: può esservi anche questo, ma per un momento tralasciamolo — quello che può apparire come un fatto macroscopico, per chi non ne conosce il sottofondo tributario, può invece successivamente ridursi ad un fatto microscopico, come può, del resto, accadere l'inverso.

# PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIA ELETTA MARTINI

RAFFAELE GARZIA. Quindi, il compito di questo ufficio è solo di fornire al giudice valutazioni di cui dovrà tener conto. E queste valutazioni le fornisce la parte lesa, cioè il fisco, che non ha incassato ciò che avrebbe dovuto.

Vorrei aggiungere qualche altra osservazione. Il relatore ha fatto riferimento alla necessità, nell'ipotesi del condono, di comprendere nel «condono secco» anche l'IVA a credito. Noi siamo perfettamente d'accordo, onorevole relatore, e riteniamo che occorra provvedere — e pare che in qualche modo il tentativo sia in atto — affinché chi è creditore di imposta possa giovarsi di un provvedimento che si rivolge anche a chi è debitore di imposta.

Del resto, come è stato ampiamente chiarito, non si diventa creditori di imposta per un fatto puramente arbitrario, ma ci si riferisce a coloro che diventano creditori di imposta ope legis, e l'esempio che ella ha portato, onorevole relatore, è estremamente istruttivo e chiaro; io aggiungerei anche il caso di un imprenditore che ha fatto un investimento, di colui che in questi tempi grami ha avuto il coraggio di fare un investimento: evidentemente, egli diventa creditore di imposta per un fatto che in qualche misura si può ritenere meritorio; perché allora dovremmo punire l'investitore che si trova in situazione di credito d'imposta per aver realizzato un nuovo investimento che deve produrre ricchezza e posti di lavoro?

In materia di pubblicità, abbiamo anche presentato un emendamento, sul quale si può discutere, ma che riteniamo sia nella logica delle cose, anche se apparentemente è marginale. In materia di pene accessorie, viene stabilito che la sentenza di condanna deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 36 del codice penale. Perché non dovremmo chiedere, signor Presidente, che anche la sentenza di assoluzione venga pubblicata nello stesso modo? Credo che ad un certo punto se tutti, in quest'aula, volessimo sdrammatizzare ed eliminare elementi di contrasto che qualche volta sanno troppo di demagogia, per riportarci ad un'obiettività e ad una serenità di giudizio - questo è l'esempio cui mi riferisco citando l'emendamento proposto —, probabilmente procederemmo molto più serenamente.

Credo, in definitiva, per questa prima parte, che lo sforzo che le parti politiche hanno compiuto nella volontà di colpire l'evasore, possa essere giudicato positivamente, ma si deve giudicare negativamente quella sorta di scrupolo a conoscere fino in fondo gli effetti della normativa proposta, perché, evidentemente, gli effetti sono gravi, sono cioè quelli della restrizione della libertà personale, per non parlare delle conseguenze secondarie. Si può considerare tutto questo e, astraendoci dalle posizioni di partenza di

ognuno di noi e liberandoci dai giudizi demagogici, si può arrivare a dire che allora la Commissione, in un confronto fra le diverse sue componenti, ha fatto uno sforzo per mettere a punto un provvedimento nel quale soglie, limiti e percentuali sono di contenimento rispetto ad un'indicazione puramente punitiva, che non aveva ragion d'essere: abbiamo proceduto gradualmente all'instaurazione di un nuovo tipo di reato e di sistema punitivo, giusto ed atteso, cosicché sia sempre possibile dire a noi stessi che abbiamo evitato ogni eccesso in un senso e nell'altro.

Quanto al condono, dire che esso è giusto ritengo sia un assurdo: un condono non è mai giusto. Tuttavia, non ci troviamo di fronte all'ennesimo condono, come diceva l'onorevole Minervini, perché questo è il secondo condono nella recente storia tributaria italiana. Così come il condono del 1973 produsse un certo effetto (si passava da un sistema all'altro), non c'è dubbio che in questo caso si passa ad un sistema che ha un suo peso ed una sua importanza. Che poi questo coincida anche con la necessità di assicurare un certo gettito è una questione di circostanze, ma credo che probabilmente avremmo comunque preso in considerazione un condono, anche se non così esteso, in presenza di un nuovo sistema di tale entità e di tale peso, davanti al quale il contribuente indubbiamente opererà delle profonde riflessioni. Ouando, nel saltare un solo nome nell'elenco di fine d'anno dei fornitori o dei clienti, io correrò il rischio di compiere una frode fiscale, devo provare che non volevo frodare il fisco saltando quel nome: è una presunzione che si rovescia. Evidentemente - ho fatto un esempio il richiamo alla responsabilità, all'attenzione, alla cautela, è massimo. Abbiamo persino accettato l'obiettivizzazione di alcuni comportamenti dichiarati prodromici al reato: credo, dunque, che la comprensione del tutto non poteva essere più larga di così.

In buona sostanza, ritengo che il condono non sia ingiustificato, e quella sca-

lettatura di percentuali alle quali criticamente si è riferito anche l'onorevole Minervini trova una sua giustificazione considerando il tempo nel quale si svolge, considerando gli anni più lontani come gli anni in cui l'inflazione si è mangiata una parte dell'imposta dovuta, e considerando probabilmente il 1981 (questo è un giudizio del Governo che accettiamo, anche se non l'abbiamo ancora approfondito) come l'anno nel quale, in attesa del condono, è probabile che qualche contribuente abbia contenuto la propria dichiarazione.

Circa il problema dell'oblazione e dell'amnistia, noi siamo aperti a qualunque tipo di soluzione. Se si crede di trovare una via meno ardita e meno «innovatoria» — così è stata definita nel corso dei lavori della Commissione —, tornando al concetto dell'amnistia, attraverso un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge, noi siamo disponibili ad esaminarla.

Concludendo, signor Presidente, credo che l'auspicio dell'onorevole Minervini, di avere norme chiare, trasparenti e praticabili, non sia nuovo. In Commissione l'abbiamo sempre ripetuto, e lo abbiamo fatto in occasione dell'esame di ogni provvedimento che, nell'affanno di compiere una manovra fiscale tendente a migliorare l'entrata, faceva correre il rischio di complicare ulteriormente il sistema. Siamo, quindi, d'accordo su questo principio, applicato all'articolato oggi al nostro esame.

Per rifarmi però ad un'affermazione dell'onorevole Minervini, che molto stimo, secondo la quale non è inasprendo le pene che si combatte l'evasione, aggiungerò che essa si combatte instaurando nuovi sistemi che — mi sento di condividere tale considerazione — vanno a completare una riforma tributaria che ha solo l'aspetto zoppo, cui speriamo si ponga rapidamente rimedio, della riforma dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

Siamo perciò, signor ministro, disponibili ad ogni miglioramento dell'articolato che vada nella direzione, evidentemente

equilibrata e ragionata, della repressione dell'evasione e di una migliore applicazione del condono. Nel fare questo non compiamo alcuno sforzo: è nell'ispirazione nostra ed in quella del nostro partito (Applausi al centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Antoni. Ne ha facoltà.

VARESE ANTONI. Signor Presidente. colleghi, signor ministro, la vastità e la complessità dell'argomento che abbiamo al nostro esame, e sul quale io sono chiamato dal mio gruppo ad esprimere ulteriori opinioni, dopo quelle, alle quali mi rifarò subito, del collega Mannuzzu, presuppone certamente, nel tempo che ci è consentito, una scelta di sintesi. Non di tutto, quindi, io tratterò; ma cercherò di puntualizzare le mie opinioni su alcune questioni che giudico, in qualche modo, di interesse per il prosieguo del dibattito, e direi anche del confronto, che non riteniamo chiuso, come è già stato detto, in quest'Assemblea.

Debbo subito sottolineare che le considerazioni che qui ha svolto il collega Mannuzzu sono difficilmente confutabili. Ed ancorché, sostenendo quelle ed altre, io mi distaccherò assai da alcune opinioni espresse dal collega Azzaro, senza alcun impaccio, anzi ben volentieri, do atto al relatore dell'obiettività con la quale ho esposto l'iter di questo provvedimento; e do atto anche della fatica che è stata compiuta per arrivare a questo punto, in una situazione peraltro assai disagevole per tutti, quale quella, anormale, in cui ci troviamo questa sera, discutendo di un provvedimento che, quanto ad una delle sue due parti, pure essa sostanziale, è ancora in alto mare.

Per chi voglia ricercare nei corretti comportamenti dei cittadini ed in una proficua attività della pubblica amministrazione (in specie, di quella finanziaria) le ragioni profonde della necessità di un radicale cambiamento dell'attuale situazione di inefficienza, e che premia, nei fatti, chi non adempie al suo dovere di contribuente, è necessario fare riferi-

mento all'incertezza e agli errori della maggioranza e del Governo.

Le considerazioni del collega Mannuzzu sono ispirate a questa esigenza, in primo luogo. E mi sembrano particolarmente apprezzabili — è giusto che io le riprenda — quelle parti di esse, propositive, rivolte a migliorare il testo licenziato dalla Commissione, evitando quelli che noi giudichiamo dannosi edulcoramenti, e, chiudendo i varchi che sono rimasti nella lotta contro la criminalità economica, che — non lo si scordi mai, giacché tutti lo affermano, e lo ha fatto poc'anzi anche il collega Garzia — essa è oggi tra le più dannose, ad ogni effetto, nel nostro paese.

In particolare, mi è parsa apprezzabile la difesa dell'autonomia dei singoli poteri, specie della magistratura, che noi vogliamo sia messa in grado di concorrere, con le nuove norme, all'opera di profonda dissuasione penale contro l'evasione fiscale e contro i reati economici.

Una grande svolta è però, secondo noi, possibile solo se si andrà facendo strada nell'opinione pubblica, grazie a norme rigorose e non persecutorie, ed a comportamenti con esse coerenti, la certezza che non si premia più il comportamento dell'evasore ma che, al contrario, esso è destinato, per convinzione generale, ad essere perseguito con la celerità necessaria, senza eccessi, ma anche senza consentire privilegi.

Questo appuntamento è nel tempo divenuto sempre più indilazionabile, e noi riteniamo anche grazie all'azione da noi condotta in Parlamento, e nel paese, accogliendo e facendo nostre le aspirazioni alla giustizia e all'equità, in questo settore in modo particolare, dei lavoratori e di tutti coloro che hanno adempiuto ed adempiono correttamente ai propri doveri contributivi; il Governo e la maggioranza sono a questo fine giunti (penso sia il meno che si possa dire) con grave ritardo e per di più ricorrendo ad una procedura anomala, per alcune parti non consona alle esigenze di rigore e di giustizia, per altre censurabile sotto l'aspetto della legittimità costituzionale (e censure

sono venute in Commissione affari costituzionali, la cui eco abbiamo avvertito anche nel dibattito di stasera).

Eppure bisogna dire che, quanto al problema della pregiudiziale tributaria (che occupa il primo titolo del provvedimento), noi siamo i più arretrati in Europa e che quindi questo impegno poteva e doveva essere assolto da lungo tempo. È infatti incontestabile che una legge che portasse al superamento della pregiudiziale tributaria poteva e doveva entrare in vigore da anni. Raccolgo in proposito la parte della relazione del collega Azzaro nella quale, ricordando le premesse al provvedimento in esame, con il riferimento al disegno di legge n. 1507 ed alle vicende precedenti, indirettamente si conferma il ritardo di cui parlo. Diciamo allora per quali motivi, per opera di quali forze non è stato possibile arrivare per tempo. A nostro avviso, occorre addebitare questo ritardo all'azione rallentatrice, per certi aspetti anche di sabotaggio e di snaturamento delle misure proposte (ed al riguardo abbiamo colto da parte sua, signor ministro, un gravissimo cedimento a tali pressioni), posta in atto da una parte della democrazia cristiana. E vorrei ricordare che, nello stesso momento in cui veniva alla luce il primo tentativo dell'allora ministro Reviglio, la segreteria amministrativa della democrazia cristiana, mai smentita, coordinatore quel tale Scarpitti, ben noto faccendiere e non meno noto alle cronache giudiziarie italiane, pubblicava un libro di stroncatura di quel provvedimento, nell'evidente intento di garantire a certi gruppi la protezione di interessi non facilmente individuabili.

Si deve quindi far riferimento alle pressioni di una parte della democrazia cristiana, insieme all'azione anche di altri, al tentativo, forse anche — mi scusi, signor ministro — all'illusione di corrispondere in quel modo alle esigenze di quei ceti emergenti ai quali ella, signor ministro, ed il suo partito hanno prestato particolare attenzione per lungo tempo. Sta di fatto che, come osservava giustamente il collega Mannuzzu, è stato necessario, da

parte nostra, ricorrere a molte insistenze e ad una perseveranza cui non abbiamo mai rinunciato, fino a costringere il Governo a presentare i testi revisionati di quel provvedimento in almeno quattro successive edizioni.

Il nostro giudizio, pur se diamo atto al relatore dell'analisi che ha compiuto circa le ragioni del ritardo con cui giungiamo a discutere di questo provvedimento, è dunque assai diverso. Non è tuttavia fuor di luogo, anzi penso sia opportuno, sottolineare che, nonostante tutto ciò, e grazie proprio alla nostra insistenza, abbiamo conseguito risultati positivi, che non intendiamo — lo diciamo chiaramente — assolutamente svendere, pur se non ci sfuggono (e perciò non li sottovalutiamo) i persistenti limiti che residuano anche alla prima parte di questo provvedimento.

Proprio per questo, signor ministro, colleghi, noi continuiamo a batterci anche qui, in Assemblea, per superare questi limiti e consolidare i successi conseguiti, e con ciò tentare fino in fondo di conquistare, non per noi, ma per il paese, una buona legge con la quale, modificando notevolmente l'ordinamento, introdurre nuove norme più serie, più rigorose e praticabili.

Abbiamo giudicato — lo ha fatto anche il collega Mannuzzu questa sera — un fatto molto importante e positivo il superamento della pregiudiziale tributaria, che rendeva di fatto non punibili i reati finanziari, anche se gravi e pericolosi. Ci siamo battuti per evitare che la pregiudiziale rientrasse dalla finestra e che il provvedimento risultasse a tal punto annacquato da essere inoperante.

Lo stesso relatore ha dovuto — credo apprezzandolo — riconoscere che preziosi suggerimenti — credo di aver colto le sue testuali parole — sono venuti dalla nostra parte nel corso del confronto e del dibattito svoltosi in sede di Commissione.

Giudichiamo che i limiti residui sono certo molto minori rispetto a quelli iniziali e a quelli che si è voluto, o si sarebbe voluto, in più riprese, tentare di intro-

durre, da parte della democrazia cristiana e talvolta della stessa maggioranza. Non tornerò sugli aspetti che analiticamente ha esposto il compagno e collega Mannuzzu se non per ribadire che è stato battuto il tentativo assai massiccio, al quale ha fatto eco una parte della dichiarazione del collega Garzia, di spostare la perseguibilità alla produzione dell'evento cui porta l'azione illecita; in altri termini, a spostare la perseguibilità del reato dal reato di pericolo al reato di azione o addirittura al reato di evento. Questo risultato non è poca cosa, perché avendo vinto quella battaglia abbiamo fatto scomparire dal testo originario quel ravvedimento operoso che altro non era, per volontà non nostra, ma vostra, che uno sbarramento contro la possibilità di immediata perseguibilità e di fatto protezione dell'evasore.

È stata introdotta la perseguibilità per l'omessa fatturazione, che non era prevista nel testo e per la quale abbiamo dovuto combattere non poco e in successive riunioni della Commissione; è caduta la nuova pregiudiziale costituita dal tipo e dalle funzioni originarie che venivano attribuite all'«ufficio-filtro» dell'amministrazione finanziaria, anche se permangono le nostre ragioni di perplessità e di preoccupazione, specialmente dal punto di vista di principio, che ha sollevato il collega Mannuzzu e che condivido.

Si badi bene, senza nessuna intenzione da parte nostra di una criminalizzazione generalizzata o manie di repressione, siamo stati noi a proporre «soglie» di garanzia ragionevoli all'articolo 1 per garantire gli operatori economici della piccola e della media impresa, evitando che nelle maglie del provvedimento — come è sempre stato per quelle due anime alle quali ha fatto riferimento il collega Mannuzzu — finissero per cadere ancora una volta soltanto i più piccoli e i più sprovveduti.

Nessun eccesso, dunque, ma un corretto rigore nel quale si possano ritrovare tutti i contribuenti corretti, siano essi lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi od operatori economici, affinché vengano

premiati questi comportamenti rendendo più difficile o addirittura impossibile quella forma di concorrenza sleale che costituisce una vera e propria rendita fiscale, per la cui destinazione illecita richiamo alcune dichiarazioni del ministro formulate in occasione del dibattito sul segreto bancario.

Si introduce così, da parte nostra, un'altra questione centrale. Il Governo, secondo noi, ha commesso un errore quando ha voluto allargare oltre il ragionevole un provvedimento di emergenza che altrimenti si sarebbe manifestato necessario ed avrebbe trovato giustificazione per il fatto che si introducevano nell'ordinamento importanti modifiche. Perché il Governo lo ha fatto? Noi, al di là della relazione, nel confronto, nel dibattito, abbiamo cercato di comprenderne le ragioni. Non parleremo dei sette punti con i quali così arditamente il collega Minervini ha voluto in fondo evidenziare un contrasto, nel senso di dire che il Governo ha emanato il provvedimento per far quattrini; vogliamo però cercare di individuare i limiti e gli errori di questo provvedimento; perché, proprio mirando a varare una buona legge, noi siamo qui per cercare di migliorarlo, come abbiamo fatto in Commissione. Il condono, specie all'articolo 19 ed all'articolo 27, è in realtà la «prova provata» del fallimento della politica tributaria condotta dal Governo, del tipo di gestione dei problemi che sono presenti nell'amministrazione finanziaria.

Il condono — è stato detto da tutti — è in sé iniquo; il condono è in sé un fatto non giusto. Si potrebbe aggiungere forse che lo è inevitabilmente, ma certamente in misura maggiore quando esso finisce per premiare di più chi ha evaso ed ha pagato meno. Questo è vero quanto più ci si affida interamente ed esclusivamente alle decisioni del contribuente, all'azione del contribuente, all'iniziativa del contribuente, escludendo qualunque possibilità di intervento rettificativo da parte dell'amministrazione. Valgono qui le osservazioni, che condivido da questo punto di vista, del collega Minervini.

Credo che questa sia una considerazione critica di fondo, perché essa evidenzia un rischio reale, cioè che con questo sistema si finisca per frustrare la fiducia verso lo Stato e le istituzioni da parte dei cittadini onesti, di chi ha pagato, come tutti i percipienti redditi da lavoro dipendente; e si finisca per frustrare anche chi, all'interno dell'amministrazione finanziaria, fa il suo dovere, intende fare il suo dovere e vuole correttamente ed operosamente prestare la sua attività a favore dello Stato.

È stato fatto negli ultimi giorni un grave pasticciaccio, direi un pasticciaccio dell'ultima ora - modificato nella forma e nelle procedure, se dobbiamo credere agli annunzi ufficiali che ella ha fatto, signor ministro —, i cui contenuti finali sono diversi da quelli che ella ha annunziato. E questi contenuti sono assai discutibili, se è vero, come è vero, che, nel corso del procedimento di revisione per questa parte del provvedimento, si è giunti ad un testo completamente rifatto rispetto a quello originale. Non solo, ma se è vero, come è vero, che il presidente della Commissione finanze e tesoro, relatore su questo provvedimento, ieri sera, alle 24, ha dovuto affermare, sospendendo la seduta della Commissione, che non erano ancora maturi i tempi per una decisione sul provvedimento, in quanto il Governo e la maggioranza non erano in grado né di sostenere l'approvazione del testo che avevano licenziato né di proporre soluzioni alternative, evidentemente siamo dinanzi ad un «pasticciaccio» dell'ultim'ora.

Dunque, questa tendenza ad estendere eccessivamente la soluzione del condono poteva essere legata alla questione — tutto sommato positiva — del superamento dell'evasione fiscale, ed ha messo in imbarazzo le forze politiche, fa riflettere, esige alcune modifiche (per le quali noi continuiamo ad operare), ci ha imposto di presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 19, ha consentito ad altri di presentare emendamenti non condivisibili, impone la ricerca di soluzioni

diverse, sulle quali nel merito interverrò rapidamente più avanti.

Tutto questo mi consente però di affermare fin d'ora che, al di là delle proclamate tregue all'interno della maggioranza, permangono nella maggioranza stessa e nel Governo confusioni ed un'insistente opposizione ad una linea di reale cambiamento. Ci consente anche di affermare che il ministro, per non retrocedere o contenere comunque operazioni di svuotamento, ha dovuto — questa è la realtà — guardare sempre a sinistra, a noi, che non abbiamo mancato di sorreggerlo quando la sua azione tendeva a questo, e guardarsi invece dall'altra parte, ed in particolare dalla democrazia cristiana. contro questa opera di svuotamento.

Nonostante ciò, non possiamo non addebitare alla debolezza manifestata contro questi tentativi i cambiamenti negativi che sono stati fatti passare a colpi di voto dalla DC, meno spesso dalla maggioranza — lo lascino dire i compagni socialisti —, per l'assenza spesso di altre forze politiche (quali la riduzione delle percentuali per il «condono secco» e altre questioni passate in Commissione all'ultim'ora).

Qui si evidenzia un'altra differenza di comportamento fra noi e, in particolare, la democrazia cristiana. Noi abbiamo teso, collega Garzia, ad effettuare un'attenta casistica su tutti i casi limite dell'ordinamento così com'è stato fatto da uomini della democrazia cristiana, per giungere alla conclusione che non era possibile avviare un provvedimento di rigore. Anzi, abbiamo teso a garantire norme giuste, ma rigorose, che valessero soprattutto per l'avvenire: norme che potessero indurre a comportamenti corretti e quindi a mettersi in regola anche per il passato.

Ecco come abbiamo visto l'accesso al condono da parte del contribuente. La democrazia cristiana in particolare — e lo ha confermato anche l'intervento di questa sera dell'onorevole Garzia — non ha seguito questo orientamento ed ha teso sempre a blandire il contribuente, a non perdere consensi in quel ramo, se si dove-

vano sostenere, posizioni di giustizia, offrendo al contribuente ogni volta posizioni meno rigorose e, sotto certi aspetti, meno onerose.

Si tratta, evidentemente, di una questione di scelte: una questione fondamentale che ci ha distinto fin dall'inizio. Noi siamo convinti che non si compia opera di giustizia facendo pagare meno, perché nessuna elasticità esiste di fatto nella domanda per il condono, come correttamente ha fatto osservare ieri in Commissione il collega Spaventa, e il meccanismo di per sé iniquo in quel modo finisce per essere aggravato.

Vi è una morale, signor ministro, che noi riteniamo non debba comunque passare. Non deve avvenire che il provvedimento nella sua iniquità finisca per divenire disincentivante anche per l'avvenire. Se si avvantaggia chi ha pagato meno e si danneggia chi ha pagato di più, la morale, che ne può derivare, triste che sia, è che in avvenire chi ha pagato di più cercherà di pagare meno; e poi verrà una sanatoria.

Secondo noi, è una grave colpa, in particolare della democrazia cristiana, quella di aver teso, anche nel condono e dunque nell'amnistia, ad aumentare le agevolazioni e quindi, secondo noi, le ingiustizie.

Noi abbiamo criticato seriamente l'impostazione data nel decreto alla questione dell'amnistia. Assai delicata resta la questione del «condono secco», essendo l'iniquità di assai difficile contenimento e superamento, dal momento che l'azione dell'amministrazione è in questo caso interamente preclusa.

Ma noi consideriamo molto qualificante recuperare su questi punti, tuttora oggetto di dibattito e di decisione in Assemblea, le nostre posizioni; e consideriamo questo recupero importante anche per il nostro atteggiamento finale sul provvedimento, perché senza questo rigore le iniquità del condono diventano intollerabili, e noi non possiamo trarre tutte le conseguenze, che lasciamo all'onorevole ministro ed ai colleghi di valutare.

Noi siamo dell'avviso che un'amnistia non possa che essere «pulita», e non possa che fondarsi sul comportamento riparatore da parte del contribuente. Siamo contrari al cumulo delle indulgenze; noi siamo dell'opinione che occorre definire un'amnistia «pulita». E per riparare alla posizione attuale, nell'incertezza obiettiva dei parametri di riferimento (alludo evidentemente all'impossibilità del confronto, in quel caso, tra reddito dichiarato e reddito accertato), si impone un rigore, una ricerca accurata di situazioni limpide.

Tutto questo ci consente di dire che la nostra contrarietà all'estinzione dei reati non tributari connessi è una delle ulteriori condizioni per un approccio positivo ad una forma di amnistia «pulita». Non ci sembra possibile un'amnistia su fatti non definiti, e per comportamenti del contribuente tuttora suscettibili di essere verificati e rettificati da parte dell'amministrazione. In ogni caso — e voi sapete che noi consideriamo fondamentale l'esigenza di un punto di riequilibrio tra la dignità dello Stato ed il gettito - non dobbiamo consentire una riduzione del costo del condono: siamo contrari, in sostanza, ad un colpo di spugna così profondamente ingiusto.

Il fatto è che il superamento della pregiudiziale tributaria resta, il condono e l'amnistia passano. Comunque, se il condono fosse meno iniquo, non sarebbe del tutto dannoso garantire — obiettivamente, con pragmatismo — degli introiti per le casse dello Stato, che sono stremate; introiti non derivanti in ogni caso dai redditi da lavoro, dei quali usare per evitare manovre che, così come vengono annunziate, altro non farebbero che aggiungere iniquità ad iniquità.

Ciò significa che restano aperti i problemi di fondo, signor ministro, di un gettito tributario inadeguato ed ancora iniquamente ripartito. Noi siamo dell'opinione che siano da contrastare severamente gli orientamenti della maggioranza favorevoli a provvedimenti urgenti, così come essi sono apparsi sulla stampa; e che sia necessario, senza ulteriori ritardi,

procedere ad una modifica strutturale del gettito, che corregga le storture denunziate e ponga riparo al fallimento della riforma tributaria.

Altro che l'ultimo anello per realizzare la riforma tributaria! La ricerca di maggiori gettiti va orientata, nella conduzione del prelievo, ad una maggiore coerenza con i principi costituzionali. Il che significa secondo noi, onorevole ministro, operare, in primo luogo, concretamente contro l'evasione. Sappiamo che i risultati immediati possono anche essere contenuti; sappiamo però che il contenimento dell'evasione in limiti fisiologici o — meglio — la sua eliminazione è la condizione per giungere ad una giustizia contributiva nel nostro paese. Dobbiamo poi introdurre rapidamente la tassazione sui grossi patrimoni mobiliari e immobiliari, dovendosi tener conto che in Italia la maggior parte della ricchezza è in mano di un numero ristretto di beneficiari. Dobbiamo armonizzare senza ritardi le tassazioni sui redditi delle attività finanziarie e dei capitali. Dobbiamo recuperare all'interno dei vari ed estesi fenomeni di erosione dell'imposta. Dobbiamo infine realizzare un assetto definitivo dell'imposta personale, dell'IRPEF, in modo da stabilire un gettito equilibrato, anche con l'eliminazione del fiscal-drag, fra reddito da lavoro dipendente e redditi di altra natura, gettito oggi squilibrato a danno del primo.

Per questo, come da tempo abbiamo sostenuto e ci siamo battuti tenacemente, occorre ancora che alcuni provvedimenti di riforma (senza ulteriori polemiche, signor ministro, tra lei, Governo e Parlamento) tra i più importanti vadano avanti alla svelta e si concretizzino in operanti norme legislative.

Fra essi ricorderò il contenzioso, la riforma dell'amministrazione finanziaria (che avrebbe dovuto andare di pari passo, o addirittura precedere, la riforma tributaria, secondo i più generali ed autorevoli pronunciamenti dell'epoca), la riscossione, i registratori di cassa e infine l'accorpamento delle aliquote IVA, non ai fini del gettito (non dimentichi, onorevole ministro, che questo è stato uno dei più grossi errori del passato, che ha provocato non poche storture nei gettiti dell'IVA, per le quali paghiamo ancora oggi), ma ai fini di una maggiore giustizia, di possibile maggiore progressività anche in un'imposizione indiretta; e certo a fini di trasparenza, per evitare l'accumulo di crediti, con tutti i danni che questo comporta.

Ancora, noi pensiamo che, non più a parole ma nei fatti, occorra porre fine alla frammentarietà della legislazione tributaria, spesso contraddittoria e in generale, proprio per questa contraddittorietà, dannosa.

È necessario definire rapidamente queste riforme. Non vorrei fare commenti molto ampi. Ho ricevuto oggi nella casella postale i testi inviati dal Ministero e dall'anagrafe tributaria. Vorrei fare un solo commento, affidandomi all'intelligenza dei colleghi che mi ascoltano e del ministro: in relazione all'impegno dell'amministrazione a proposito delle indebite detrazioni del 35 per cento dell'IVA (impegno che nelle dichiarazioni era teso a ricercare i contribuenti che abbiano portato in detrazione l'IVA per l'acquisto di prodotti non inerenti l'esercizio dell'impresa, delle arti e delle professioni), è possibile che, avendo verificato nel 1981 4.559 contribuenti, si debba concludere che si è evidenziata una detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di novanta bottiglie di champagne in un'impresa edilizia? Sarà un caso, signor ministro, ma non è certo in questo modo che si ordina all'amministrazione di procedere nella lotta contro l'evasione per recuperare maggior gettito e determinare condizioni diverse di tassabilità!

SALVATORE FORMICA, Ministro delle finanze. È solo un esempio!

VARESE ANTONI. No, non è un esempio.

sione, i registratori di cassa e infine l'accorpamento delle aliquote IVA, non ai fini del gettito (non dimentichi, onorevole mi-

esempio portato per far vedere come funziona il controllo incrociato sulla situazione delle aziende e sulla base delle aliquote dell'IVA: si è visto quali fossero le causali, visto che non c'è azienda che possa subire un'aliquota del 30 per cento. In quel documento si fa l'esempio dello champagne e delle automobili Mercedes. Ma è solo un esempio.

VARESE ANTONI. Onorevole ministro, io apprezzo sempre il confronto ed il dibattito, e quindi apprezzo anche le sue spiegazioni. Mi auguro che sia così, ma lei comunque mi consenta di dire che avrei preferito che, in luogo delle novanta bottiglie di *champagne*, avesse portato ad esempio tutti gli altri casi che lei ritiene siano stati accertati! Se si fosse scritto che sono stati trovati dieci panfili con una certa bandiera, cinquanta con un'altra bandiera, sarebbe stata una cosa diversa! Tutto ciò evidenzia un sistema, un particolare acculturamento, ed inoltre limiti che dobbiamo superare!

Poiché parliamo di riforma, dobbiamo varare queste misure con la convinzione che si deve veramente riformare: continueremo a batterci perché queste questioni come quella oggi in esame (superamento della pregiudiziale tributaria, condono, dichiarazioni integrative od automatiche, amnistia) hanno certamente un loro significato e valore intrinseco; ma, al di là, occorre valutare il loro più complessivo significato in ordine a vari frutti che esse possono produrre in positivo ed in negativo, secondo il quadro generale di riferimento in cui ci si muoverà, e nel quale la nuova legge opererà secondo le realtà in cui è destinata ad incidere.

Perciò, il nostro giudizio resta vincolato al modo in cui il Governo, ed il ministro Formica in particolare saranno in grado di concludere questa vicenda in quest'aula, tenendo conto delle nostre osservazioni e rilevazioni, che traduciamo in ulteriori emendamenti. Giudizio che resterà comunque condizionato dalla capacità del ministro di trarre le conseguenze da questa faticosa e contrastata vicenda, da cui emerge chiaramente che noi comu-

nisti possiamo incidere concretamente per contrastare disegni restauratori e per affermare la necessità di giungere a realtà più avanzate: l'onorevole ministro non può non essersene accorto, come nel caso del segreto bancario, dove, senza di noi, ben altri orientamenti sarebbero prevalsi e non sarebbero passate che contestazioni al suo operato; anche da questa esperienza non conclusa può trarsi vantaggio, migliorando in Assemblea il provvedimento, accogliendo le nostre proposte emendative, e garantendo quel maggiore rigore che solo può essere foriero di un impatto positivo nel paese! (Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Catalano. Ne ha facoltà.

Mario Catalano. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ella, circa un anno fa, insediandosi al Ministero delle finanze e prendendo il posto di Franco Reviglio, dichiarava la sua ferma intenzione di proseguire l'opera del suo predecessore, ed in quelle dichiarazioni stava la volontà di por fine a scoperte insinuazioni e polemiche che avevano accompagnato l'estromissione dal Governo di uno dei più prestigiosi tecnici, artefice di una battaglia contro l'evasione fiscale che aveva registrato eco favorevole e risultati di un certo rilievo.

Noi stessi, nell'estromissione di Reviglio, avevamo visto un segno negativo che caratterizzava la costituzione del Gabinetto Spadolini, il segno di un cedimento al ricatto. Con nessuna soddisfazione, e certamente con amarezza, dobbiamo oggi constatare la nostra buona ragione di allora. Per usare un'arguta espressione dell'onorevole Minervini, ella, signor ministro, concede al suo predecessore, nonché collega di partito, l'onore delle armi, come ad un combattente coraggioso, ma sconfitto.

Ciò che meno convince nei propositi del nuovo ministro e del Governo, è la riproposizione dell'idea del condono, non a caso agitata con gran clamore proprio dalla democrazia cristiana, e sostanzial-

mente opposta a propositi di giustizia fiscale nel nostro paese. Inoltre, non casualmente questo è l'unico, fra i tanti punti enunciati del Governo, che avrebbe dovuto terrorizzare i contribuenti non in regola e gli evasori, ma che ha già sortito paradossali effetti pratici di non poco conto.

Non le manette agli evasori, non gli annunciati registratori di cassa, non la nuova disciplina del segreto bancario, non la riforma ed il potenziamento del sistema di accertamento e di riscossione, non l'anagrafe tributaria, ma la sola promessa del condono ha fatto registrare un cospicuo calo delle entrate fiscali, nonostante le cifre contrarie esposte e difese strenuamente dal ministro. Queste minori entrate non sono da attribuire alla crisi economica. Nel documento distribuito dal Servizio studi della Camera si dimostra come, a partire dal 1973, in seguito alla crisi petrolifera, l'imposizione fiscale sia cresciuta in tutti i paesi industrializzati. Comunque, queste minori entrate costituiscono a mio avviso un segnale assai rilevante del corrompimento e della paralisi del sistema fiscale nel nostro paese, al quale il condono non porta certo giovamento. Il nostro sistema tributario, anche dopo la riforma del 1973, non è riuscito a rispettare il dettato costituzionale. Il principio, secondo il quale ognuno contribuisce in ragione del proprio reddito alla spesa pubblica, è evidentemente inattuato. Il criterio della progressività, cui dev'essere informato il sistema tributario. è tale solo sulla carta, mentre, d'altra parte, la distanza che separa i livelli di getitto del nostro paese dai paesi della CEE e dell'OCSE si è accentuato. Anche in questo caso si registra un andamento diverso da paese a paese. I paesi dotati di sistemi fiscali più arretrati e dove l'evasione è maggiore, dopo il 1973 hanno compiuto un balzo avanti; ma, successivamente, si è evidenziata una curva che mostra come i paesi più industrializzati e di maggiore civiltà fiscale siano progrediti, mentre aumentava la distanza con gli altri paesi della CEE. Purtroppo, il nostro paese è in coda, è nel novero dei paesi in

cui la giustizia fiscale non ha fatto alcun passo avanti. Le conseguenze di ciò sono molteplici: il disavanzo ha conseguito records storici e riproduce se stesso; il fiscal drag colpisce tuttora in maniera rilevantissima i redditi da lavoro: è mutata la composizione e la distribuzione del reddito grazie anche a livelli inflattivi dei quali è responsabile non ultimo proprio questo iniquo sistema impositivo. Per fare un riferimento storico, se oggi esistesse un sistema di servaggio medioevale che talvolta sembra esistere — un operaio — e in questo caso l'osservazione di Raffaelli è molto acuta - con l'attuale sistema fiscale dovrebbe, e deve di fatto. lavorare 40 giorni gratuitamente al servizio dello Stato, contro le 28 giornate del 1980. Si vede, quindi, come l'aggravio a danno del lavoro dipendente sia aumentato. All'opposto, nonostante i segnali. pur positivi, emersi nel periodo in cui titolare del dicastero era Reviglio, l'evasione fiscale aumenta nuovamente ed arricchisce di fatto strati sociali, come quelli costituiti dai lavoratori autonomi, oltre ad essere praticata, e come sempre in maniera massiccia, dai detentori di grandi fortune. Stime di massima, fornite dalle fonti ufficiali, ci dicono che l'evasione fiscale, per non parlare di quella contributiva, raggiunge la cifra di 32 mila miliardi all'anno, una cifra enorme, pari alla metà del debito pubblico. Al tempo stesso, il nostro sistema tributario non ci tiene più al passo con gli altri paesi sviluppati, ma mostra tendenze tali da renderlo paradossale: ad una sua accentuata, ma solo teorica, progressività, corrisponde la massima regressività ai danni dei redditi da lavoro.

Queste brevi considerazioni valgono a spiegare anche il nostro giudizio su questo decreto-legge. Al collasso ed al fallimento della nostra politica tributaria non si risponde adeguatamente con una tempestiva opera che abbia anche e necessariamente caratteri di assoluta straordinarietà, ma con un decreto-legge bifronte e dal contenuto assai negativo, i cui effetti inevitabilmente aggraveranno la crisi e lo sfascio attuali.

Originariamente si è voluto presentare questo provvedimento come la necessaria soluzione al problema dell'impunità pratica di cui godono in Italia gli evasori fiscali. Il blocco pluriennale operato dalla democrazia cristiana ai danni del progetto delle «manette agli evasori», ed il concomitante aumento dell'evasione, divenuto addirittura un fatto di costume, una cultura diffusa, un comportamento ormai giunto a livelli di massa, rendono lo scioglimento di questo nodo ormai urgentissimo ed irrinunciabile. Numerose pronunce, e da ultime quelle della Consulta, sollecitano, superata la pregiudiziale tributaria, una nuova e moderna soluzione legislativa.

Dà il decreto-legge una risposta positiva a queste esigenze? Noi crediamo di no, per alcuni semplici motivi.

In primo luogo, dopo la recente sentenza della Corte costituzionale, la pregiudizialità è già parzialmente caduta, tanto da rendere del tutto sproporzionato il peso politico reale della seconda parte del decreto-legge, riguardante il condono.

In secondo luogo, con l'introduzione dell'ufficio-filtro (previsto dall'articolo 5), si frappone un rilevante ostacolo all'efficacia dell'azione punitiva nei confronti dei responsabili di reati tributari. Una sorta di camera oscura, i cui margini discrezionali appaiono dubbi, e comunque non definiti dalla normativa.

Infine, paradossalmente, proprio il primo comma dell'articolo 11 del decreto-legge reintroduce una forma di pregiudizialità, facendo arretrare la situazione rispetto alla stessa sentenza n. 89 di quest'anno. Mi riferisco al rischio che alla pregiudizialità amministrativa si aggiunga anche quella penale, per l'ovvio motivo che si rischia di intasare talmente gli uffici del tribunale per cui non si potranno irrogare efficacemente sanzioni penali che pure vengono previste.

Inoltre, il cosiddetto «pentimento operoso», un concetto nuovo e francamente bizzarro, reintroduce per l'evasore una nuova fattispecie di salvaguardia: queste famose «manette», dunque, finiscono per scattare il più delle volte a vuoto.

In sostanza, se volessimo solo considerare la prima parte del decreto, il provvedimento è solo parzialmente positivo, comunque non in grado di dare un netto segnale di cambiamento al paese in campo fiscale.

L'aspetto che tuttavia occorre maggiormente sottolineare è il nesso tra il titolo primo e gli altri, relativi al condono. Non è soltanto una nostra faziosa opinione che l'oggetto principale del decreto sia proprio il condono. Come per il decreto Nicolazzi, ad una misura di assoluta urgenza, si unisce un corposo pacchetto di portata ben maggiore e, nel medesimo modo, si procede ad una vera e propria controriforma. Il do ut des è evidente: si concede la repressione penale con l'arresto degli evasori a prezzo di questa manovra del condono. E. come il decreto Nicolazzi non ha fatto altro che legalizzare l'abusivismo ed erigerlo a principio generale, non diversi sono i prevedibili effetti, sul piano reale, di siffatto condono.

Il nostro parere su questa misura è che non possono sussistere i paragoni con il precedente condono, emanato nel 1973. Allora l'adozione di una simile misura era giustificata da motivi ben chiari, in presenza di una riforma di grande portata; oggi non ci troviamo in presenza di una vera riforma, ma di un provvedimento di attuazione di quella riforma. Come per l'anagrafe tributaria, anche nel caso dell'abolizione della pregiudizialità si tratta di misure necessarie ed urgenti per applicare quel sistema fiscale e combattere il fenomeno dilagante dell'evasione.

Recenti analisi hanno messo bene in evidenza come l'attuale situazione significhi in realtà il fallimento della riforma tributaria, anche a causa di livelli inflattivi spropositati. Pensiamo però che non sia indifferente rispondere a questo fallimento con provvedimenti seri ed organici (penso innanzitutto ai due pilastri della modifica delle aliquote IRPEF e del recupero dell'evasione), oppure con una resa generalizzata.

Agli occhi dei cittadini, dei lavoratori, dei contribuenti onesti, questo condono rappresenta di più e peggio della pregiu-

diziale tributaria, che garantisce l'impunità agli evasori: rappresenta la resa completa, in cambio di un gettito relativamente modesto, di fronte ad un'evasione eretta a sistema. La specialità dei modi e delle condizioni con cui si verifica il condono, lungi dall'essere una «cerniera» (come afferma il Governo) tra il vecchio ed il nuovo sistema, configura l'uso di esso come strumento ordinario per la risoluzione di ogni controversia. Addirittura inserito tra gli altri punti programmatici di Governo, il condono diviene uno dei modi per acquisire gettito altrimenti non recuperabile: una vendita delle «indulgenze», con tanto di amnistia a futura memoria.

Due punti vanno tuttavia rimarcati a questo proposito. Dicevo prima che non ci troviamo in presenza di una riforma: meglio sarebbe dire che il governo ci presenta una controriforma. Già con altri provvedimenti in campo fiscale questa tendenza era balenata: le numerose dichiarazioni del ministro delle finanze su nuovi sistemi spregiudicati nell'attuazione, americanizzanti nell'ispirazione, davano consistenza a questa ipotesi. Se il ministro aveva cura di rimarcare il carattere progressivo delle innovazioni, taciuti erano gli aspetti negativi, le contropartite che si sarebbero dovute offrire ai partiti, ai ceti sociali moderati, in virtù del patto di Governo e della competitività elettorale esistente. Se sono questi gli esiti concreti dell'alternanza, noi crediamo che esemplarmente il decreto mostri i punti di caduta reale, sul piano dei contenuti, dell'attuale coalizione governativa.

Non è dunque fuor di luogo considerare il condono, adottato nei modi presenti, la vera «novità», controriformatrice, che viene introdotta.

Il secondo aspetto della questione è la motivazione del condono stesso. Il governo afferma, apertis verbis, che l'obbiettivo è l'emersione di fasce di «sommerso», oltre a quello di racimolare delle somme rese tanto più urgenti dalla flessione delle entrate del 1981, oltre che dal rigonfiamento del debito.

Ora, a parte il fatto che gli obiettivi sud-

detti dovrebbero rientrare in un piano, ordinario o straordinario che sia, atto a restituire efficacia al sistema tributario, e che, perseguiti con il condono, presuppongono la rinuncia a tal fine, sono evidenti le obiezioni, anche di ordine pratico, che si possono sollevare. L'opinione che il condono assicuri un gettito rilevante va ridimensionata, quella che esso possa assicurare la risoluzione dei problemi della finanza pubblica va certamente respinta. Per paradosso, si potrebbe osservare che sovente l'entità del gettito derivante da un condono è inversamente proporzionale all'ammontare dell'evasione. Si aggiungano le note motivazioni psicologiche, che caratterizzano le fasce di evasori abituali, la cui convenienza ad usufruire del condono è senz'altro controbilanciata dalla convenienza della futura continuatività dell'evasione. In altre parole: chi evade abitualmente il fisco ha da questo decreto l'ennesima riprova dell'impotenza effettiva. Al contrario, l'impatto del «fattore» imitativo (cioè l'accesso al condono di un gran numero di contribuenti) sarebbe assai poco utile per gli uffici, ancorché assai difficile a prevedersi. Si avrebbe, cioè, un duplice effetto psicologico: quello di incentivare l'evasione e anche quello di incentivare la pigrizia e l'inefficacia degli uffici. Spesso, infatti, di fronte a grosse quantità di lavoro e all'impossibilità di smaltire con celerità gli accertamenti, la pubblica amministrazione si adagia sull'ipotesi di futuri condoni, che tolgono all'accertamento una grande mole di lavoro.

Da ciò deriva che i risultati non sono né certi né allettanti. Sul piano degli effetti psicologici, si creerà presumibilmente frustrazione e sfiducia, con una sicura perdita di credibilità del nostro sistema fiscale, che già ne ha assai poca.

Sono però le modalità del condono che lo rendono ancora più negativo. Una riapertura dei termini, che consentisse una regolarizzazione in vista anche di un inasprimento dell'azione penale, avrebbe rappresentato un provvedimento forse equo ed opportuno. L'apertura di un con-

dono generalizzato mediante oblazione, che contempla ampie possibilità di definizione automatica, consentirebbe ipoteticamente un largo sfoltimento delle pendenze, ma al contempo costituisce la rinunzia dello Stato al recupero di ingenti risorse e la dichiarazione che altre soluzioni non esistono o, in ogni caso, non sono praticabili.

Non si coglie, infine, quale spessore civico e dimensione morale abbia il cosiddetto «ravvedimento operoso». Non si tratta di «pentiti», ma di contraenti accorti, di acquirenti; ed il significato classista del decreto emerge da ciò: saranno proprio i grandi evasori ad avvantaggiarsi maggiormente del condono.

Da questa azione, non solo diseducativa ma restauratrice dei privilegi per censo, non può derivare nulla di buono. E qui vorrei cogliere il significato molto importante di una acutissima osservazione dell'onorevole Minervini in merito all'oblazione: egli ha affermato che un tempo, pagando, si poteva evitare il servizio militare, mentre con questa legge, pagando, si può evitare il carcere. A questo punto l'onorevole Minervini obiettava: «Bene, chi lo può... Ma chi non lo può? Reintroduciamo allora il concetto della punibilità penale dei debiti?». Questo mi sembra molto importante, perché credo ci sia nel paese una pericolosa tendenza, anche in partiti molto vasti: quella cioè che la crisi fiscale dello Stato porti, oltre che ad una ricomposizione delle classi, anche alla reintroduzione di un diritto per censo, con la differenza che, mentre ieri il censo dava l'acquisizione di diritti, oggi, nella misura in cui il diritto formalmente è uguale per tutti, dà la possibilità di evadere il diritto in ragione dell'arricchimento e dell'aumento dei propri patrimoni. Infatti il costruttore che può edificare in tempi rapidi e con tecnologie nuovissime la casa abusiva. con le sanatorie acquisisce il patrimonio e acquista il diritto ad evadere la legge. Altrettanto succede con il condono e l'amnistia: un arricchimento e un aumento del patrimonio sono proporzionali alla possibilità di comprare l'evasione. Ed è una tendenza che purtroppo vediamo oggi dilagare, una tendenza tipica dei sistemi moderni come conseguenza dell'incapacità di una riforma seria di razionalizzazione e di trasformazione conseguente alla crisi fiscale che colpisce gli Stati moderni, gli Stati progrediti, gli Stati industrializzati.

Spesse volte si sente dire che l'evasione è frutto di sistemi industriali ed economici arcaici; ebbene non è così, perché essa è una tendenza che dilaga, attraverso questi strumenti e queste forme, in paesi — come gli Stati Uniti, la Germania, l'Italia — in cui c'è crisi fiscale.

Il Governo si appresta a varare misure di inasprimento fiscale che colpiranno quindi pesantemente ed indiscriminatamente tutti i lavoratori: quale credibilità abbia una simile politica che, con questo decreto (qualora non sia modificato). manda assolti tutti i grandi evasori, preparando per altro nuove e ripetute stangate, è forse superfluo chiederselo. Doveroso e conseguenziale appare a noi condurre, come PDUP, una seria opposizione a questo provvedimento, con la presentazione di emendamenti di merito, come aspetto costitutivo ed essenziale di una ferma condanna alla linea di Governo (Applausi dei deputati del gruppo del PDUP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente. onorevoli colleghi, signor ministro, credo che il lavoro che la Camera ha fatto, in questi ultimi due anni, in sede di Commissione finanze e tesoro, per l'esame del dibattuto problema posto dal disegno di legge n. 1507, di iniziativa del ministro delle finanze e di quello di grazia e giustizia, abbia prodotto risultati positivi ed abbia consentito di migliorare sensibilmente situazioni inaccettabili dal punto di vista del diritto, previste in quel testo che, ove trasformato in legge, così come formulato, avrebbe — credo — reso impossibili le attività economiche del nostro paese.

Il lungo dibattito che ha portato la Commissione finanze e tesoro, nello scorso mese, ad iniziare la votazione del testo modificato e ad innovare notevolmente rispetto alle previsioni iniziali, è stato oggi brutalmente interrotto dal Governo con l'assunzione di un provvedimento, sotto forma di decreto-legge, che di fatto spoglia il Parlamento dell'autonoma funzione legislativa e impedisce che questo lungo lavoro si esaurisca e dia il massimo dei risultati, nell'interesse del paese, anche con il contributo dell'altro ramo del Parlamento.

È evidente che i tempi, connessi ad un periodo che precede la chiusura delle Camere per le ferie estive, si restringono enormemente, ancor più perché questo provvedimento è legato ad un altro che, per la parte relativa al condono, è ancora elaborato in forma incerta, in casi particolari addirittura di impossibile applicazione, tant'è che stiamo discutendo di un testo che — come da più parti è stato rilevato — non contiene la parte relativa al condono delle imposte indirette, che non è stata scritta, che non è a disposizione della Camera, dei commissari e del relatore.

Ritengo, per queste ragioni, che non si tratti di una strada, quella scelta dal Governo, capace di produrre risultati positivi, poiché ha fissato, in un certo momento della elaborazione, norme ancora imperfette che presentano seri rischi per il paese.

Cercherò di limitare le mie valutazioni a questi aspetti, che ritengo più importanti. Mi riferisco in particolare all'articolo 1 del provvedimento. Le disposizioni penali relative ai reati contravvenzionali, in esso contenute, presentano tutte le lacune e le incertezze che la scienza penale indica come elementi da evitare e come situazioni da non realizzare nella stesura di norme penali. Noi ci troviamo in una situazione nella quale tutte le imprese e i lavoratori che fruiscono di reddito di lavoro autonomo saranno perseguiti da un sistema penale che sostanzialmente si sovrappone al sistema di sanzioni amministrative. Si è dimenticato che lo Stato ha

come funzione principale quello di provvedere alla raccolta delle imposte e che per adempiere a tale funzione ha un'amministrazione finanziaria, che dispone di più di 100 mila persone e che ha l'obbligo del prelievo tributario come compito istituzionale. Si è in sostanza dimenticato che l'adempimento del dovere tributario è innanzitutto un adempimento civico ma che, a fronte di tale adempimento, lo Stato, che è la controparte, ha il dovere di adeguare le strutture amministrative al disegno di prelievo fiscale che decide di realizzare. La riforma tributaria ha previsto nuovi e più ampi strumenti per l'attività degli uffici, con leggi più sofisticate e più precise; non è però stata fornita all'amministrazione finanziaria la struttura adeguata a realizzare il disegno previsto dalla riforma. Il fallimento di questo disegno lo si rileva da un dato, che lo stesso relatore ha ricordato: due milioni circa di ricorsi sono pendenti davanti alle commissioni tributarie, perché non si è voluto in alcun modo affrontare il problema di adeguare le strutture amministrative delle commissioni stesse alle esigenze della nuova attività e del nuovo contenzioso, nato dal fatto che, da quattro milioni di contribuenti, il sistema fiscale vigente ne ha sottoposti a tassazione 22 milioni. Nello stesso periodo, gli organici dell'amministrazione finanziaria, previsti in 54 mila unità, sono scoperti per oltre il 30 per cento; nelle fasce dirigenti il vuoto degli organici supera il 50 per cento, con una punta del 70 per cento per l'alta dirigenza. L'amministrazione, nella sua parte più qualificata e prestigiosa, è retribuita in modo assolutamente inaccettabile: tant'è vero, che l'unica attività che in questi anni si sviluppa nel settore è legata ad un'iniziativa estranea all'amministrazione dello Stato, quella cioè realizzata dalla SOGEI, la società di gestione informatica, che retribuisce i suoi dipendenti con stipendi pari a quelli di mercato e ottiene risultati che cominciano ad essere rilevantissimi per l'attività fiscale dello Stato.

Credo quindi che su questi punti non si possa non operare una riflessione e si

debba anzi giungere all'amara considerazione che si è scelta una strada alternativa a quella giusta, cercando di ottenere, con l'intervento del giudice penale, quanto il giudice penale non potrà mai dare. Non è infatti pensabile che cinquemila magistrati italiani possano rispondere alla richiesta di giustizia di milioni di contribuenti, secondo le intenzioni di questo provvedimento, per realizzare una giustizia fiscale che è legata a violazioni che nulla hanno a che fare con le imposte evase. Il presupposto penale previsto dall'articolo 1 è troppo lontano dall'essenza stessa del reato, che è l'evasione, per essere accettabile. Durante questi due anni abbiamo ascoltato, in Commissione, i più qualificati penalisti, i quali hanno tutti sistematicamente esposto le ragioni che sconsigliavano l'adozione di quei criteri per la redazione dell'articolo 1. Il ministro Reviglio ha promosso, il 7 e l'8 marzo 1981, un convegno sul tema: Evasione fiscale e repressione penale, nel corso del quale il relatore generale, professor Giovanni Conso, ed i relatori professori Ivo Caraccioli, Ignazio Manzoni, Piero Piccatti e Victor Ukmar, hanno fornito una sintesi che riassumo in poche parole.

Dice il testo: «Considerato per altro che nei confronti delle violazioni meramente colpose le attuali sanzioni amministrative — in genere, pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta — appaiono di per sé sufficientemente severe e tali da garantire una idonea funzione repressiva e preventiva, si ritiene che l'intervento penale vada riservato ai comportamenti più propriamente e specificamente dolosi nei cui riguardi le sanzioni amministrative appaiono da sole inadeguate.

Sarebbe pertanto opportuno che le fattispecie contravvenzionali, contemplate negli articoli 1, 2, 3 e 4 del «testo Reviglio» — ora rappresentato nell'articolo 1 dell'attuale testo — fossero previste esclusivamente a titolo di dolo, subordinando cioè l'applicabilità della sanzione alla sussistenza dello specifico intento di evadere e che tale fine fosse espressa-

mente richiamato all'inizio di ogni singola fattispecie».

Credo che, non utilizzando valutazioni mie ma quelle degli esperti che abbiamo ascoltato in questi anni, non sia difficile giungere alla conclusione che questo testo è fuori strada e che ci pentiremo, in breve tempo, di averlo varato.

Le iniquità che nascono dall'aver mantenuto indistinte le situazioni colpose da quelle dolose credo possano essere ricordate; il fatto colposo è legato, nel caso qui previsto, alla omessa annotazione di operazioni che si realizza quando, decorso il termine previsto dalla legge tributaria, il documento eventualmente omesso non è annotato. Per le fatture il termine di annotazione è di quindici giorni. Il caso doloso è quello legato sostanzialmente alla mancata emissione dei documenti obbligatori e quindi all'occultamento delle operazioni che ha come seguito la mancata annotazione.

Qual è la situazione che si crea nell'ipotesi in cui si verifica un reato contravvenzionale? Si crea la situazione per cui davanti al giudice penale due contribuenti che non hanno annotato operazioni per importo superiore a 25 milioni di lire si trovano nelle stesse condizioni sia che l'abbiano fatto in ritardo, sia che abbiano intenzionalmente non emesso i documenti ed evaso l'imposta.

Qual è, allora, il criterio con cui il giudice penale dovrà scegliere la sanzione da irrogare tra l'ammenda e l'arresto, che può durare fino a due anni? L'unico criterio — non a caso l'opposizione, in particolare quella comunista, l'ha ribadito con una serie sistematica di emendamenti — è quello di aggravare la sanzione per le ipotesi di violazione di importi crescenti e, quindi, l'unico criterio differenziale sarà l'entità della violazione.

A questo punto desidero chiedere ai colleghi se l'aver omesso la registrazione di operazioni per 200 milioni di lire è fatto più grave dell'aver omesso la registrazione di operazioni per 100 milioni di lire. Se la risposta è affermativa voglio chiedere ai colleghi se l'aver omesso operazioni per 200 milioni di lire, ritardando,

peraltro, la registrazione di fatture regolarmente emesse, di documenti di accompagnamento regolarmente emessi e rilevati dagli organi di vigilanza, sia fatto più grave dell'aver occultato operazioni per 100 milioni di lire per le quali non esiste traccia nei documenti dell'azienda o presso terzi, che consentano rapide ricostruzioni delle attività.

Credo che, a questo punto, non si possa mantenere la valutazione precedente perché non c'è dubbio che chi si trova nella seconda condizione ha commesso una violazione ben più grave della prima.

D'altronde tutto ciò è nel sistema perché, mentre la prima condizione è un caso di irregolarità amministrativa coperta da una sanzione penale fortissima, che è applicata nella sua interezza — perché l'aver trovato i documenti consente all'ufficio di recuperare l'intera imposta e di applicare una sanzione, che è da due a quattro volte l'imposta non contabilizzata —, nel secondo casó, l'ufficio non avrà neppure gli elementi per acquisire l'imposta e dovrà indubbiamente ricostruire le operazioni non documentate secondo i termini di legge e trovarsi quindi in difficoltà.

Ma il giudice penale non avrà questo problema, perché non è tenuto a questa distinzione, perché il reato è stato configurato come reato contravvenzionale. Credo che i colleghi ripenseranno prima che sia tardi a questi problemi, e studieranno possibilità che sono tra l'altro in linea con la premessa di eliminare la pregiudiziale tributaria, che a mio giudizio non viene eliminata da questo articolato; perché proprio il presupposto, la condizione di punibilità, è legato ad un importo che deve ora esser determinato in via definitiva dal giudice penale, ma che è sempre condizionato ad un accertamento di tipo tributario che diventa presupposto del reato. E non basta, perché sono state disposte più «soglie», e quindi la verifica dovrà essere fatta anche ai fini delle aggravanti.

In sostanza si è tentato di eliminare la pregiudiziale amministrativa e si è arrivati al risultato che si porta il processo amministrativo davanti al giudice penale, mantenendo attivo il processo amministrativo e ottenendo quindi esattamente il risultato che la Corte costituzionale adduceva ad elemento fondamentale per la difesa della pregiudiziale: il doppio giudicato come situazione permanente del sistema, e che veniva eliminato dalla pregiudiziale.

Qual era quindi la strada da tentare per eliminare la pregiudiziale? Non quella di dire che la pregiudiziale non c'è più e continuare a configurare reati in cui l'accertamento è premessa; ma quella di trascurare l'entità della violazione per soffermare l'attenzione sul comportamento del contribuente che sostanzia la violazione e che può essere raffigurato in linea sintetica come comportamento di ostacolo all'accertamento. Questo impedimento si compie anche con quelle omissioni, con quelle irregolarità, ma che devono essere tali da ostacolare l'accertamento. La situazione corretta è quella di una condizione penalmente rilevante, che è proprio compito del giudice apprezzare; ed il giudice ha gli strumenti idonei per farsi fondate ragioni sulla correttezza o sulla scorrettezza del comportamento, e quindi sull'effettivo ostacolo all'attività dell'ufficio.

Questa linea era quella da seguire per questo tipo di reati, essendo io assolutamente d'accordo che per i reati più gravi, previsti in questo decreto all'articolo 4 si possa procedere tranquillamente senza pregiudiziali (mi riferisco ai fatti di frode), proprio perché in questi casi si è praticamente esclusa ogni condizione preliminare. Sono reati connessi a falsi materiali o a falsi ideologici o ad altri artifici, che creano le condizioni corrette di punibilità per i fatti più gravi, e che secondo le mie valutazioni risolvono il problema più importante che occorreva risolvere.

In sostanza, noi siamo oggi di fronte ad un testo che porterà contribuenti piccoli, medi e grandi davanti al giudice penale in una condizione di assoluta incertezza. Noi dobbiamo tenere presente che da queste norme sono colpiti non solo i contri-

buenti, ma i loro dipendenti, i loro collaboratori, perché non si può ovviare alla personalizzazione della responsabilità penale. In materia contravvenzionale, la responsabilità del contabile di adempiere secondo le sue mansioni agli obblighi di legge porterà alla sua incriminazione, perché la sua responsabilità nell'ambito aziendale e nella ripartizione dell'attività organizzativa è proprio quella di adempiere a queste incombenze, e quindi saranno portati in giudizio i dipendenti dell'azienda insieme ai legali rappresentanti.

Credo che, avendo mantenuto queste situazioni, avremo un dilagare di ipotesi penali...

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. O l'uno o l'altro.

MARIO USELLINI. Bisogna vedere se c'è la corresponsabilità. Intanto li chiameranno, poi se il responsabile sia l'uno o l'altro lo dirà il giudice.

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Pare che sia difficile coinvolgere...

MARIO USELLINI. Vedremo se sarà difficile. Oggi quando ad un autista di un'azienda viene fatta una multa per sosta vietata o per eccesso di velocità, la sanzione la prende lui. Se vi è la sospensione della patente, la subisce lui, non l'azienda o l'amministratore delegato. Se vi fosse il dolo, sarei d'accordo, perché vi sarebbe una solidarietà di disegno criminoso: ma se manca il dolo ed il fatto è colposo, su questo punto non possiamo essere tranquilli, né possiamo con la legge forzare le situazioni oltre un certo limite. Non possiamo pensare che sia penalmente responsabile il titolare, l'amministratore delegato o il legale rappresentante di un'azienda perché il direttore amministrativo, a sua insaputa, ha compiuto delle irregolarità di questo tipo o il capo del centro contabile non ha stampato i libri entro i termini previsti.

Arriveremmo ad ipotizzare la sanzione penale per procura. Se volessi mandare in galera l'amministratore delegato di un'azienda di cui fossi, ad esempio, capo del centro contabile, mi limiterei a fare le omissioni qui previste e a mandare una lettera anonima alla guardia di finanza per sollecitare una verifica, creando così una situazione di punibilità e la certezza, se così fosse, della sanzione.

Per queste considerazioni credo che i dubbi che porto in questa discussione non siano solo miei ma di persone ben più autorevoli nel campo che ci hanno invitato in modo univoco e sistematico a tener conto di questa realtà.

Vi sono poi dei dati di sintesi che occorre considerare. Su mia richiesta all'allora ministro delle finanze Reviglio, la guardia di finanza precisò che su ventimila verifiche attuali, applicando le norme qui previste, si sarebbero creati diciannovemila procedimenti penali. Voglio ricordare che nella severa legislazione fiscale francese sono novecento i processi penali ogni anno e circa duecento nella temuta legislazione fiscale americana. Noi arriveremmo a diciannovemila procedimenti perché sarebbero simultanei all'apertura del verbale la constatazione del ritardo nei termini di aggiornamento dei libri, che oggi si trova in ogni verbale della guardia di finanza, e l'istantaneo rapporto all'autorità giudiziaria per i fatti previsti, che essendo legati ad un'importo di venticinque milioni di lire fanno sì che la violazione nelle aziende normali sia pari al ritardo di un giorno o di pochi giorni di contabilità.

Ma c'è di più e di peggio. Con questo sistema della protezione per fasce, essendo quattro milioni i soggetti IVA e venticinque milioni l'importo di soglia per la condizione di punibilità, sono centomila i miliardi che consentiamo agli italiani di evadere senza colpa né dolo e senza sanzioni.

In altre parole, si può prevedere che, sulla base di questo provvedimento, ogni azienda possa impunemente, dal punto di vista penale, violare le leggi fino a venticinque milioni.

Questa anomalia dimostra che la strada scelta non è certamente la migliore. Ho

presentato in Commissione e lo ripresenterò in Assemblea un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, che prevede la pena della reclusione e la multa, che non ha soglia di punibilità, ma che prevede dei requisiti di dolo perché si realizzino situazioni da qualificare come penalmente rilevanti, secondo il sistema che abbiamo in Italia.

Credo che quanto ha detto l'autorevole collega Minervini sulla confusione e indeterminatezza delle norme recate dagli articoli da 1 a 4 sia sufficiente, e quindi non voglio soffermarmi ulteriormente sul punto. Vorrei invece ricordare che nel l'articolo 4 — a causa dell'emendamento approvato dalla Commissione proprio su proposta del collega Minervini, e che per alcuni versi aveva effetti positivi — si è creata una alterazione della previsione penale, per cui da essa sono esclusi i lavoratori dipendenti. Quindi, in Italia il reato di frode fiscale può essere commesso solo da chi sia titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa. Credo che ciò rappresenti un'anomalia grave, che può e deve essere corretta, per evitare che il provvedimento crei condizioni inique per cittadini titolari di identici obblighi nel rapporto tributario con lo Stato.

Il titolo I suscita altre questioni che meriterebbero di essere affrontate; ma, poichè il tempo a mia disposizione è limitato, vorrei passare al titolo II, in cui figura (per decreto-legge, com'è d'uso) un provvedimento di condono, che presenta però per alcuni versi caratteristiche anomale. Mi riferisco alle ipotesi previste per il condono automatico, che si realizza, con l'articolo 19 (ora modificato dal testo della Commissione), con una integrazione rilevante (25 per cento per alcuni anni, 20 per altri, ancora 25 per il 1981) dell'imposta già versata.

Integrazioni di questo tipo non c'è dubbio che possano essere effettuate solo da chi ha evaso con sistematicità le imposte negli anni passati. Collegare quindi la rimozione delle norme vigenti in materia penale-tributaria ad un provvedimento di clemenza, e limitare questo atto di clemenza ai soli grandi evasori, credo

sia una iniquità grave come poche altre. Ho sottolineato in Commissione questo problema ed ho proposto di estendere l'amnistia, senza condono, anche a chi, avendo evaso di meno ed essendo disponibile a sottoporsi a controllo degli uffici, integra la sua dichiarazione originaria almeno del 10 per cento.

In sostanza, poichè si tratta di un provvedimento di finanza straordinaria, che tassa i contribuenti non in ragione della loro capacità contributiva, ma della loro fedeltà contributiva e tassa maggiormente i più fedeli, credo che quanto meno a questi ultimi — se non esclusivamente, almeno anche ad essi — andrebbe riservato il provvedimento di clemenza, per evitare che ad avvantaggiarsene siano solo i grandi evasori. La convenienza, infatti, di questo tipo di condono automatico è proporzionale all'entità dell'evasione, essendo minimo il costo, se l'evasione è massima.

Nella seconda parte del titolo II del provvedimento è previsto il condono per l'IVA. Già ho detto che non esiste un testo su cui la Camera possa dibattere, perché quello qui rappresentato è stato dall'unanimità dei commissari che sono intervenuti ritenuto inidoneo a realizzare i fini che si intendono raggiungere; ecco allora che il ministro ha proposto un nuovo testo — che credo sia all'esame della Commissione, e mi auguro che per domani, quando entreremo nel merito dei singoli articoli, sia disponibile — proprio perché quello precedentemente previsto è risultato assolutamente inadeguato.

Già il relatore ha rilevato come l'IVA dovuta non sia un criterio sul quale liquidare una nuova imposta (trattandosi semplicemente di una differenza casualmente determinata, non dalla volontà del contribuente, ma dal gioco delle aliquote e dei vari meccanismi che regolano le varie operazioni IVA), e quindi altro e più efficace criterio debba essere previsto.

Infine, per concludere, voglio ricordare che, volendosi prevedere ipotesi di amnistia quale strada per risolvere il problema dei reati commessi in violazione delle leggi tributarie (anche, come ho proposto,

per i contribuenti che integrino la dichiarazione al 10 per cento) si segue a mio avviso la via migliore, in quanto la oblazione qui prevista con carattere estintivo dei reati costituisce una forzatura ed è manifestamente un modo per aggirare il disposto costituzionale, poiché è limitata nel tempo e non sopravvive neppure per tutto il periodo per cui avranno vigore le norme penali che si intende poi abrogare. È quindi una oblazione legata a norme che rimarranno in vigore fino alla fine di quest'anno, ma per le quali non opererà più. Dunque, una soluzione strumentale al fine di realizzare l'obiettivo di consentire la regolarizzazione fiscale e contemporaneamente quella finale. Credo che questo obiettivo possa essere meglio raggiunto prevedendo nella legge di conversione del decreto-legge una delega al Presidente della Repubblica per l'amnistia, condizionandola ai termini ritenuti utili dal Governo per far operare la protezione penale per il tempo necessario a raggiungere gli obiettivi del condono.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Costamagna. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signora Presidente, colleghi, signor ministro, il fatto che la Camera esamini un provvedimento che nella pubblicistica e nel linguaggio politico corrente viene definito «legge delle manette agli evasori» dovrebbe segnare una data memorabile per la vita parlamentare, anzi per la nostra vita civile, per la nostra società. L'esigenza di prevedere per gli evasori un trattamento analogo a quello che lo Stato, le leggi, la società civile riservano ai delinquenti (cioè a coloro che compiono gesti che mettono in pericolo un minimo di sicurezza nella convivenza civile) è ormai largamente avvertita come esigenza nascente da un'evoluzione dei meccanismi sociali (quale quella relativa alla funzione dello Stato di prelevare imposte), ed è ormai un dato avvertito anche come esigenza di tutti i cittadini, quasi si trattasse di una forma di frode in danno di ciascuno degli altri cittadini, degli altri contribuenti, degli altri destinatari della spesa pubblica.

Dicevo che questa dovrebbe essere una data memorabile, ma credo che tutti noi avvertiamo che quanto sta avvenendo alla Camera (e quanto è già avvenuto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto-legge), cominciando proprio dal fatto che si tratta di un decreto-legge per finire alle considerazioni che possono farsi (e che altri hanno già fatto in quest'aula) in ordine alla contingenza politica che ha portato all'emanazione di questo provvedimento, facendo sì che ad esso fosse unito il cosiddetto condono fiscale, sono fatti che consentono riflessioni di ben altro genere, riflessioni amare, a cominciare da quella che purtroppo questa nostra classe dirigente e le nostre istituzioni, per quello che producono, finiscono con il convertire molto spesso le attese di provvedimenti universalmente riconosciuti come positivi, necessari ed urgenti, nel penoso e lungo iter che l'articolazione della vita politica frappone alla loro approvazione, in trasformazioni e condizioni tali che ne viene travisata la stessa finalità. Se talvolta anche le forze politiche, che le hanno propugnate contro altre forze politiche, finiscono con il rappresentare l'approvazione di esse come fatto positivo e almeno come una mezza vittoria, se non proprio come una vittoria intera, in realtà nella vita sociale e politica del paese le conseguenze sono ben diverse e in certi casi opposte a quelle oggetto, appunto, di speranze ed intendimenti politici.

La cosiddetta «legge sulle manette agli evasori» passa con un decreto-legge, affiancata ad un provvedimento di condono fiscale. Inizio con il dire che di per sé non trovo strano il fatto che, con una disciplina che inasprisce e stabilisce sanzioni penali, affrontiamo un tema a proposito ed anche a sproposito evocato, quello dell'abolizione della cosiddetta pregiudiziale fiscale, che affianca appunto un provvedimento di condono: non mi pare

abnorme, anzi bisognerebbe ritenere che, nel momento in cui lo Stato trova un assetto per la propria legislazione, in modo da inquadrare in norme chiare e precise, di carattere penale, comportamenti di cittadini per salvaguardare interessi fondamentali del fisco ed inaugurare una diversa stagione nei rapporti tra questo ed i cittadini, senza sfuggire alle sanzioni che devono accompagnare comportamenti gratuitamente pregiudizievoli per le fondamentali esigenze sociali, si debba prendere atto delle precedenti inadeguatezze complessive, per altro, cercando di tracciare una linea per fare punto ed a capo con la nuova normativa ed i nuovi sistemi. Di per sé, si tratta di un accoppiamento tutt'altro che scandaloso; direi, anzi che presenta una sua logica.

Possiamo dire che questa sia la logica dell'accoppiamento dei due provvedimenti che troviamo in questo decretolegge? Dobbiamo negarlo nel modo più assoluto, ma non sono io a negarlo con le critiche che mi appresto a fare. Direi che primo a negarlo è il Governo, con la rappresentazione delle finalità del condono fiscale. Nella rappresentazione delle finalità del condono fiscale fatta dal Governo, vi è in primo luogo la necessità di recuperare alcune aree, al fine di incassare ciò che non è stato fino ad oggi possibile incassare con i sistemi vigenti. Tutto ciò fa a pugni con l'altra determinazione, cioè quella di inaugurare una nuova stagione nella quale lo Stato abbia la capacità di sanzionare adeguatamente determinati comportamenti. A questo punto, bisogna scindere le linee essenziali come dice il nostro regolamento — dei due poli del provvedimento per individuarle, e sono convinto che dopo questa individuazione l'incompatibilità, l'assurdità e le previsioni più negative, in ordine a quello che sarà l'effetto pratico di questi provvedimenti, saranno imposte alla nostra attenzione.

Ho ascoltato prima il collega Usellini fare alcune considerazioni, molte delle quali condivido. Probabilmente non solo il nostro sistema sanzionatorio, ma addirittura il nostro sistema impositivo dovrebbe adeguarsi all'esistenza di norme penali che colpiscano comportamenti fraudolenti dei cittadini nei confronti del fisco. Tali comportamenti devono essere considerati come reati contro il funzionamento dell'accertamento da parte del fisco stesso. Non basta, quindi, neppure adeguare il sistema sanzionatorio; invece nella loro rozzezza i nuovi reati che vengono istituiti ricalcano puntualmente il concetto dell'aggravamento e del trasferimento puro e semplice in sede penale di sanzioni ideate, strutturate, per inadempienze fiscali, rispetto alle quali poi il problema tanto dibattuto della pregiudizialità

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Le volevo dire che si tratta di reati di ostacolo, di condotta!

Mauro MELLINI. Certo, ma devono essere strutturati nel loro complesso. Il tempo non mi concede di esaminarli uno per uno, come sarebbe doveroso, anche se mi piacerebbe moltissimo farlo, pur non essendo uno specialista in materia fiscale. Il collega Usellini diceva che questo riferimento ci richiama all'origine di questi provvedimenti, ed alla mentalità con cui sono stati redatti, cioè quella di costituire un'ulteriore sanzione ed una serie di incombenze, che certamente rappresentano un ostacolo. L'omissione di un'incombenza, se non è ultronea, è una forma di ostacolo oggettivo agli accertamenti del fisco. Si tratta quindi di individuare le funzioni essenziali, e qui ci si rende conto che la rozzezza di queste fattispecie è di tutta evidenza. Passo ora all'altro argomento, cioè al condono fiscale. Secondo la logica del condono fiscale, è necessario comunque incassare: ma lo Stato non riesce ad incassare. L'amministrazione dello Stato è insufficiente e non per la pregiudiziale fiscale, non perché non può minacciare le manette agli evasori, ma per una serie di fatti: gli stessi meccanismi impositivi, il fatto di avere incluso in questi meccanismi attività disparate e di avere creato incombenze per imprenditori e lavoratori autonomi che pongono il

nostro paese alla mercé dei commercialisti. Dalla capacità degli stessi commercialisti deriva la necessità di commettere reati: infatti, se il commercialista non ce la fa, i reati si commettono. Molto spesso le omissioni sono commesse in questa logica. Nel nostro paese anche il venditore di castagne all'angolo della strada dovrebbe portarsi dietro il suo commercialista. Anche il professionista dovrebbe avere il commercialista che gli corre dietro per curare una serie di incombenze, che sono tanto più complicate quanto più le attività professionali sono modeste. Questa complicazione, poi, si traduce nell'impossibilità da parte del fisco di tener dietro ai moltissimi accertamenti, con la conseguente necessità di ricorrere all'espediente del condono per poter fare una «retata» di soldi da incassare una volta per tutte. Questa è la situazione: vi è una macchina amministrativa dello Stato che fatica a realizzare le finalità dell'organizzazione fiscale, cioè di procurare allo Stato le entrate dovute. Pertanto le entrate possono essere realizzate concedendo abbuoni agli inadempienti.

A questo punto, l'idea di spostare la sede della sanzione a quella penale — ci sia o non ci sia la pregiudiziale fiscale è una mera utopia: infatti, manca a questo provvedimento la «copertura giudiziaria». Molto spesso noi dimentichiamo questa copertura giudiziaria, ed anche questo provvedimento non ce l'ha. Già oggi siamo di fronte all'incapacità delle procure della Repubblica, con la legislazione attuale, di tener dietro ai procedimenti giudiziari; ebbene, figuriamoci cosa accadrà quando vedremo scaricare tutti i procedimenti che deriveranno dall'istituzione di questi nuovi reati, dall'abrogazione della pregiudiziale fiscale: quale sarà la situazione che emergerà da questo stato di cose? Si registrerà senz'altro il blocco di ogni attività. Potete creare tutto quello che volete, ma i tribunali assolutamente non ce la faranno a tener dietro a questa nuova mole di lavoro.

E allora la situazione sarà molto sem-

plice: forse sarà colpita qualche grossa frode fiscale — mi auguro che le procure della Repubblica lo facciano e mi auguro che quelle frodi risultino effettivamente grosse frodi fiscali — e saranno colpite le frodi più semplici, quelle derivanti da inadempienze magari colpose, su cui c'è poco da discutere. Probabilmente quei procedimenti e quei provvedimenti, che dovranno essere adottati per le autentiche frodi fiscali, per quelle estremamente complesse, verranno messi in coda e saranno i casi più difficili da risolvere, in una situazione di intasamento, e quindi non saranno effettivamente colpiti.

Ma c'è un'altra osservazione. Il cittadino italiano viola la legge penale, se non ogni giorno, almeno ogni settimana, perché il nostro sistema penale si fonda sul fatto che si mantengono delle norme (e pensiamo a quelle sul vilipendio) che poi non vengono applicate (pensate cosa accadrebbe se si dovessero perseguire tutti i casi di vilipendio: i tribunali non farebbero altro, considerando le opinioni, spesso largamente espresse nel paese, rispetto ad istituzioni che sono tutelate da queste norme). E così tante norme non si applicano, e queste saranno tra quelle. Aumenterà, quindi, quella situazione di aleatorietà del cittadino di fronte alla legge.

Ma una legge che non viene puntualmente ed universalmente applicata, e di cui in partenza si sa che non potrà essere applicata nei confronti di coloro che l'avranno violata, in realtà contrasta con il principio secondo cui non si può essere puniti se non in forza della legge. Legge significa uniformità e, quando manca questa uniformità nell'applicazione della legge, la legge non è più legge, diventa un dato meramente aleatorio.

Inoltre, si dilateranno i poteri, innanzitutto della magistratura, che dovrà scegliere «fior da fiore», i casi da mandare in prescrizione, da ritardare, da affrontare affrettatamente. Compito e responsabilità della magistratura? Dico, prima di tutto, che è compito e responsabilità dei legislatori, i quali si devono far carico della possibilità della magistratura di compiere il

suo dovere, creando fattispecie limitate, chiare, tali che, pur nella ristrettezza delle previsioni penali, tuttavia garantiscano i punti veramente essenziali, perché poi l'amministrazione possa svolgere la sua attività. Se questo non si verifica aumenta, ripeto, il potere della magistratura, ma aumenta anche il potere della Guardia di finanza. Non so se lei possa, ministro Formica, come ministro e come cittadino, assistere tranquillamente ad un aumento del potere della Guardia di finanza, non nel senso che non sia possibile fare di più, ma nel senso di avere una serie di attività che praticamente diventano aleatorie e discrezionali, perché nella massa dei reati la Guardia di finanza finirà necessariamente per fare una cernita.

Credo, signor ministro delle finanze, che nella Guardia di finanza debbono esistere persone che, per chi crede nell'aldilà e nella santità, dovrebbero essere proclamate sante. E ci credo, perché altrimenti, malgrado i fatti che avvengono nella Guardia di finanza, non si spiegherebbe come questa possa ancora svolgere la sua attività. Non parlo del comandante generale, cioè dei fatti più clamorosi, bensì di altri fatti che arrivano a livello di colonnello, di ufficiale, di sottufficiale, che sono coinvolti in gravi reati. Signor ministro delle finanze, a prescindere dalla santità, che certamente esiste, di alcuni esemplari che si prodigano ed ai quali deve andare la riconoscenza di tutta la nazione, se la sente di affidare con sicurezza questa discrezionalità di poteri alla Guardia di finanza? Io questa sicurezza non l'avrei...

Ricordo che qualche tempo fa, nella scorsa legislatura, presentai un'interrogazione sul fatto che il comando generale della Guardia di finanza aveva sede in un palazzo di proprietà di una società finanziaria del Liechtenstein: ebbene, mi fu risposto che non risultava che quella società avesse commesso infrazioni fiscali. Vorrei ben vedere che la Guardia di finanza andasse a mettere nei guai il proprio padrone di casa... Anche se poi non sarebbe seguito lo sfratto, è di tutta evi-

denza che qualcosa non funzionava. Ma poi qualcosa ha funzionato perché, se non sbaglio, quella stessa società è stata oggetto di una questione relativa a rimborsi IVA piuttosto fasulli, che hanno dimostrato che le mie preoccupazioni non erano poi campate in aria.

Tra le cose da mettere a posto per stabilire questo nuovo sistema di rapporti fra lo Stato ed i contribuenti c'è, signor ministro, quella della grande concussione da parte di uffici finanziari ed anche della stessa Guardia di finanza, concussione di cui si sente parlare andando in giro, parlando con la gente. Purtroppo, a questi dati la gente è assuefatta, ormai non si protesta più per questi fatti, si accettano; anzi, il giorno in cui è stato messo in galera il comandante della guardia di finanza, la prima reazione del cittadino medio qual è stata?

Finalmente cominciano con quelli grossi...! A questo punto è intervenuta l'altra considerazione: vogliono forse raddrizzare le gambe ai cani? Per cui il cittadino medio ha pensato alle 100 mila lire da dare al brigadiere, e così via. Il fenomeno, dunque, è molto diffuso ed il cittadino se ne sente compartecipe, gli dà il suo consenso, ignorando di esserne in realtà la vittima, come ne sono forse vittima il brigadiere o il piccolo impiegato degli uffici finanziari.

È una situazione alla quale bisogna far fronte. Le voglio segnalare un fatto, signor ministro: lei è al corrente delle riviste tributarie redatte dai funzionari della sua amministrazione e da ufficiali della Guardia di finanza, sulla base di telefonate fatte dall'intendenza di finanza agli imprenditori per l'abbonamento? Sono queste le forme minime della concussione, o forse del millantato credito.

Ma voglio tornare agli aspetti più propri della questione. Creando questi meccanismi — mi auguro inconsciamente —, si è finito per realizzare il motto «manette agli evasori». Ma nel momento in cui si dice «manette agli evasori», manette in forza di reati che riproducono semplicemente (lo ha ricordato il collega Usellini, ma potremmo parlarne a

lungo) fattispecie che sostanzialmente sono organizzate sulla falsariga delle violazioni di carattere amministrativo, abbiamo creato i presupposti per confondere, in realtà, nel polverone della generalizzazione dei reati, i veri, i grandi evasori fiscali, gli organizzatori di grandi frodi fiscali, per porli insieme ai contribuenti inadempienti, ai disattenti, che non trovano tempestivamente il commercialista o che trovano il commercialista disordinato o poco scrupoloso. Che cos'è tutto questo se non un modo per favorire i grandi evasori, per favorire i più grossi contribuenti? Mi voglio limitare a queste considerazioni, per quanto riguarda la parte alla quale mi sono riferito.

L'altra parte concerne il condono fiscale. Anche in materia basta leggere alcune norme: il condono è ammesso purché l'imposta non sia al di sotto delle 500 mila lire. Perché volete penalizzare colui che ha commesso una piccola infrazione. che ha sbagliato i calcoli, quello che si deve affidare al commercialista, al ragioniere, al praticone che ha, magari, sbagliato di 200 mila lire. A questo punto, costui o deve pagare di più di quella che sarebbe stata l'imposta, o altrimenti non potrà usufruire del condono. Sarà, quindi, l'unico sul quale si riverserà successivamente l'attività del fisco, alleggerita da quelle che ricadono nella previsione del condono.

Certo è che l'intero meccanismo del condono è congegnato in maniera tale che oltre tutto anche la finalità di incassare può venir meno. O ci troviamo di fronte ad una situazione disastrosa, in base alla quale le previsioni non sono di incassare tardi ma di non incassare mai (il che sarebbe particolarmente allarmante), oppure il meccanismo del condono non realizza neppure il famoso detto «pochi, maledetti e subito». Sono pochi denari, saranno probabilmente maledetti (sono sempre maledetti i soldi che si devono dare al fisco, soprattutto da parte degli evasori), non verranno dati certamente subito. Comunque, tale meccanismo e le norme relative ai reati concorrenti (poco chiare e felici nella loro formulazione) chi favorisce? I più grossi evasori. Per i piccoli evasori, per coloro che hanno violato talune norme, senza magari neppure arrecare danno al fisco, non viene prevista un'operazione di sanatoria; operazione di sanatoria che, invece, sembra studiata in tutti i particolari per giovare soprattutto ai grossi evasori.

È vero, se la finalità è quella di incassare, de minimis non curat praetor; oltre al famoso praetor, anche il ministro delle finanze non si preoccupa dei piccoli evasori, che potrebbero giovare alle tasche dello Stato ben poco. Ci si preoccupa, quindi, degli altri. Ma se queste norme di legge debbono essere attuate con una certa etica, pensando al futuro e cercando di perseguire — ne sentivamo parlare sempre, adesso un pò di meno quel rapporto diverso tra amministrazione finanziaria e contribuente, che deve essere basato su una maggiore fiducia, il provvedimento, così come è stato formulato, non segnerà un passo avanti; non lo segnerà se avrà determinato, come certamente determinerà, una sanatoria della quale potranno godere più ampiamente personaggi particolari i quali sembra stiano facendo da tempo dei conti in base alle norme del condono... Perché? Perché l'eco arriva più facilmente a questi personaggi che al piccolo contribuente, i cui benefici, derivanti da questo provvedimento, saranno almeno in parte assorbiti dall'intensa opera dei famosi commercialisti, dei famosi ragionieri, i quali, interpretando bene o male questo provvedimento (forse più male che bene, visto che gli stessi autori di queste norme, di fronte ad alcuni aspetti poco chiari, si trovano, come ci troviamo noi stessi, in grosse difficoltà), forniranno il loro ausilio: ed allora il piccolo contribuente, quello per il quale credo occorrerà prima o poi individuare forme impositive non già caratterizzate da maggior lassismo, ma da una maggiore semplicità, in modo che all'onere fiscale non debba aggiungersi quello delle spese amministrative assolutamente sproporzionate alle dimensioni di certe imprese ed attività, quel contribuente più difficilmente potrà fruire

della sanatoria e dei benefici disposti da queste norme.

Se la situazione è questa, se è questo il rapporto tra le due parti del provvedimento, non possiamo che riportarci a quel dato che richiamavo inizialmente, cioè all'adozione dello strumento del decreto-legge. Tale strumento avrebbe potuto essere giustificato per talune norme di sanatoria, cui si fosse voluto dare un'efficacia immediata, anche se c'è da dire che si pongono problemi gravissimi in rapporto a quella singolare forma di estinzione del reato realizzata attraverso l'oblazione che, disposta per fatti pregressi, acquista indubbiamente il sapore di un condono condizionato, che come tale è difficilmente concepibile che possa essere disposto con decreto-legge, anziché con provvedimento del Presidente della Repubblica su delegazione delle Camere. Il problema è stato richiamato anche dal collega Usellini, ma credo si debba ribadire che sarebbe ben grave che qualche magistrato dovesse sollevare delle obiezioni circa lo strumento legislativo con cui è stato disciplinato questo istituto, facendo nascere dei problemi gravi che finirebbero per dar luogo ad una vera e propria trappola per i contribuenti, con conseguenze molto serie per la credibilità stessa delle istituzioni. Come dicevo, comunque, se il decreto-legge poteva giustificarsi per la parte relativa alla sanatoria — a prescindere dall'aspetto specifico ora richiamato, che avrebbe richiesto una diversa soluzione —, per quel che riguarda la creazione di nuove figure di reato, se è vero che in passato abbiamo visto ben altro, abbiamo visto comminare la pena dell'ergastolo per decreto-legge, per cui è inutile ora preoccuparsi per quanto viene disposto da questo provvedimento (fermo restando che, certamente, il decreto-legge non dovrebbe avere la pretesa di creare nuove forme di legislazione tendenti a regolare, per periodi indefiniti, il funzionamento della giustizia, in particolare di quella penale), è però anche vero che i tempi e le modalità del decreto-legge e della sua conversione contrastano con l'esigenza di creare nuove

strutture penali adeguate, magari congegnate in funzione di modifiche dello stesso sistema di accertamento e contributive, ma comunque legate all'individuazione di quelli che sono e debbono essere interessi essenziali dello Stato, sul piano dell'accertamento tributario, con l'individuazione di quelle fattispecie che, indipendentemente dall'entità dell'imposta, ma piuttosto in relazione a certi comportamenti dei cittadini, finiscono per creare i presupposti di quelle difficoltà insormontabili che vengono appositamente create dai contribuenti nei confronti del fisco. Questo credo sia il punto fondamentale e avendo accorpato nel decretolegge questi due provvedimenti, avete inteso in realtà non già ottemperare alla logica oggettiva delle norme che vengono proclamate, ma sopperire a difficoltà esistenti all'interno della maggioranza.

Credo che il ministro in questo momento, in cuor suo, mi darà ampiamente ragione, anche se poi nella risposta affermerà il contrario, perché è consapevole che questo congegno che si è messo in moto risponde essenzialmente alle esigenze della maggioranza nella quotidiana ricerca dei vostri equilibri, che sempre più necessariamente siete costretti a ricercare, logorando le istituzioni e la credibilità dei meccanismi legislativi.

Signora Presidente, signor ministro, credo che le questioni alle quali ho accennato meriterebbero uno sviluppo in relazione e ai singoli punti e ai problemi di grande rilevanza generale che non potranno neppure essere affrontati in conseguenza di certe norme regolamentari che ormai regolano questi nostri lavori nella discussione dei singoli articoli.

Faremo qualche sforzo per migliorare questo provvedimento, anche se riteniamo che il suo alto tecnicismo avrebbe richiesto una trattazione diversa, per altro negata in partenza dalla scelta dello strumento del decreto-legge e dai meccanismi che esso comporta.

In realtà, questo tecnicismo lo avete sacrificato alle esigenze di cui parlavo prima e credo che i contribuenti italiani non vi saranno grati per l'applicazione di

queste norme, al contrario dei grandi evasori che sapranno sfruttare la situazione creatasi potendo disporre di adeguate strutture di consulenza, generalmente sovradimensionate rispetto alla propria impresa.

Quelli che faranno le spese di questo provvedimento saranno i piccoli contribuenti che, di fronte alle molteplici complicazioni, finiscono col vedere il fisco come una sorta di maledizione proprio per le difficoltà che si frappongono anche alla loro eventuale volontà di essere dei buoni contribuenti.

Credo che questo provvedimento non li incoraggerà certamente su questa strada.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE RUBINACCI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, che avete ancora la bontà di ascoltare nonostante l'ora tarda e non più propizia per attendere a delle argomentazioni su questo dibattuto problema, io non ripeterò le argomentazioni che validi colleghi hanno espresso sin qui, anche perché non amo ripetere cose già dette. Cercherò di dare un taglio diverso, anche se vi sarebbe tanto da dire in riferimento alla normativa del provvedimento e alla relazione che lo accompagna.

Vi è stato, nella mia parte politica, il brillante intervento del collega Santagati, che ha trattato le questioni della pregiudiziale tributaria e del condono, scindendo le due parti come presa di posizione del nostro gruppo su questo provvedimento. Ma io, soprattutto, onorevole ministro, mi rivolgerò alla sua relazione: e penso che lei non se ne debba dolere, anche perché non so se lei sia l'estensore di quella relazione. Naturalmente vi è la responsabilità collegiale del Governo, e mi consenta, onorevole ministro, di dire che non ho mai letto una relazione più cinica e più immorale di quella che accompagna questo provvedimento.

Se fossimo in altri tempi, dove altri re-

golamenti regolavano i dibattiti, mi sarei divertito punto per punto a leggere la relazione e a commentarla. Non sono stati nascosti questo cinismo e questa immoralità, che emergono in modo trasparente. E tutto il resto, di cui è condita questa relazione, non fa altro che aggravare lo scopo fondamentale di tutto il provvedimento, che è quello di «far cassetta», proprio in termini volgari, senza badare al come e senza nemmeno pensare che si è responsabili di un dicastero nel quale l'immoralità e il cinismo dovrebbero essere banditi.

L'intero sistema tributario che si è instaurato nei suoi scopi e nelle sue finalità — non dico allorquando fu fatta la riforma, ma strada facendo — è diventato immorale. È diventata immorale la percezione dell'imposta là dove il cittadino fa il proprio dovere; ed è diventata immorale là dove lo Stato interviene, non per cercare i mezzi per colpire le evasioni, ma per «far cassetta».

Non so se ad un certo punto ci si sia chiesto o ci si sia fatta una ragione del perché si arriva all'evasione.

Non voglio ricordare un intervento che ebbi a svolgere nella Commissione finanze e tesoro quando vi era un altro ministro socialista delle finanze, il ministro Reviglio, che si preoccupava solo di essere il ministro delle entrate. Mi limiterò a ricordare che in quella occasione osservai che un ministro delle finanze non può essere considerato solo un ministro delle entrate, ma deve guardare anche alla spesa. Perché? Perché se non lo fa, il suo sistema diventa vessatorio ed in questa vessazione vi è della immoralità.

Vorrei partire, invece, dai dati forniti in questo stesso periodo del 1981 dall'attuale ministro delle finanze. L'anno scorso, dopo la sua prima relazione, che credo risalga al 10 luglio, ci fu fornito un documento a parte che conteneva delle indicazioni circa la composizione dei contribuenti italiani.

Si affermava in quel foglio che su 26.705.000 contribuenti, 22.0280.000 erano a reddito fisso e 4.677.000 contribuenti autonomi (industriali, artigiani,

commercianti, agricoltori, professionisti, eccetera). Di questi ultimi, 1.578.000 dichiarano da zero a 3 milioni, 1.140.000 da 3 a 6 milioni, 540.000 da 6 a 9 milioni, 730.000 da 9 a 15 milioni e così via, non in un crescendo rossiniano, ma in un decrescendo continuo.

Mi sono sempre detto: un ministro delle finanze dovrà pur rendersi conto delle ragioni e del perché di questa situazione — queste sono le fasce di evasione — e predisporre una amministrazione, mezzi, strumenti capaci di riportare questi contribuenti a compiere il dovere, un dovere civico, per non dire altro.

Invece no, dalla relazione emerge chiaramente che l'amministrazione finanziaria dello Stato non è in grado di farlo. Emerge chiaramente che essa dichiara forfait, che è incapace e non ha la volontà, gli strumenti e i mezzi, gli uomini, la preparazione professionale per recuperare gli evasori. Questo è quello che emerge dalla relazione. È un'autodenuncia dell'incapacità dell'amministrazione finanziaria. Ecco l'immoralità percepita dal contribuente, che è indifeso, perché quello a reddito fisso è indifeso. Considerato come viene speso in questo paese il denaro pubblico avrebbe il diritto di evadere. Potrei sostenere la tesi più assurda, perché quando in uno Stato occorre persino la raccomandazione per essere sepolti, il cittadino ha il dovere di provvedere da solo. Questa è la realtà. Allora, da una parte l'immoralità nella percezione del tributo dal contribuente indifeso e costretto, e. dall'altra, l'immoralità attraverso questo condono.

Mi sono meravigliato che alcuni colleghi — che rispetto — abbiamo potuto trovare la forza e le parole nel tentativo di giustificare questo obbrobrioso provvedimento legislativo. Non so, per il rispetto che porto al relatore, come abbia potuto affermare, nella sua relazione orale, che dà atto al ministro della determinazione e del coraggio con i quali ha affrontato il problema dell'evasione fiscale. Mi creda, onorevole relatore — questo non cambia niente della stima che porto nei suoi confronti —, che non riesco a capire in che

cosa consiste il coraggio del ministro nel combattere l'evasione.

Se l'evasione si combatte con un condono iniquo, immorale, allora devo dire che non vedo coraggio, ma pavidità e bassezza politica, mirante solo a reclutare clienti elettorali. Non vedo altro!

E che cosa ci si prefigge con questo provvedimento? Quali sono gli obiettivi che persegue? Perché scrivere tante parole per accompagnare una normativa incostituzionale, che in altri tempi avrebbe fatto balzare dagli scanni i colleghi deputati della Commissione affari costituzionali? Invece non più: si accetta tutto! In che cosa può essere utile questo provvedimento per uno Stato di diritto (in ogni assise si afferma ogni giorno questa frase)? Credete forse che all'indomani di questo provvedimento la gente che ha evaso fino ad oggi diventerà più buona, faccia il proprio dovere? O è questo uno strumento per incrementare il numero degli evasori, che purtroppo non potrà essere incrementato? Gli evasori non potranno essere più di 4 milioni 777 mila; gli altri sono a reddito fisso! E anche questi, se possono, evadono! E lo fanno sia perché il fisco è vessatorio, iniquo ed immorale, sia perché vi sono costretti dai grandi evasori, ai quali sono collegati!

Infatti, il lavoro nero che cos'è? Non è un collegamento al grande evasore per sottrarre masse enormi di imponibile? E l'altro ha una qualche convenienza, ma vi è costretto! Ma non vi siete chiesti anche nelle piccole evasioni quanta responsabilità ha il sistema tributario? Provate a fare un conticino su un punto di contingenza, su un'ora straordinaria: non dico di più! Forse a voi non è noto che non vi è più un lavoratore dipendente che voglia fare un'ora di straordinario? Provate a domandarvi perché! Se ha il «fuori busta», con molta probabilità farà anche l'ora di straordinario; diversamente non la fa! E siamo a bassi redditi! Su un reddito modestissimo di 600 mila lire al mese, ogni lira in più prodotta paga un'aliquota del 25 per cento: dico del 25

Siamo a questo punto! Ecco le cose che

vanno modificate e invece a queste non si pone mano. Addirittura, si esercita un tipo di estorsione quando si intendono prendere provvedimenti per la diminuzione del peso contributivo sui lavoratori dipendenti: ti concedo una detrazione, a condizione che tu...! E questo pur sapendo che quella imposizione è immorale, si tratti dell'IRPEF o dell'imposta sostitutiva, con la quale addirittura si va a tassare un reddito che non esiste.

Ecco come stanno le cose! In uno Stato di diritto, fondato sul lavoro e sulla capacità contributiva dei cittadini (articolo 53 della Costituzione), vi sembra logico un sistema tributario di questa specie? Avete mai fatto un po' di conticini per vedere quanto tempo ogni contribuente serio. che fa il proprio dovere, lavori per lo Stato? Sette mesi l'anno; e cinque per la propria famiglia. Lo abbiamo detto tante volte: basta fare la somma di quanto si paga al fisco al momento della tosatura dell'entrata del reddito e poi al momento dell'uscita, oltre che per la parte destinata al risparmio. E questo senza tener conto del debito pubblico, che prima o poi pagherà, e della imposizione locale, cioè dei vari balzelli decisi dalle amministrazioni locali.

Provate a fare i calcoli e così troverete le ragioni per cui a volte anche il contribuente a reddito fisso è costretto ad evadere. E non si colpisce l'altro, non si recupera, la macchina dello Stato è inefficiente: lo si dichiara nella relazione in maniera chiarissima; ed è solo per questo che molte parti politiche hanno assunto di fronte a questo provvedimento atteggiamenti che servono a tentare di salvare la faccia e la facciata; di fronte ad una autodenuncia del Governo, che dichiara forfait, che dice «non sono in grado di portare avanti il contenzioso tributario».

Si è molto parlato, con argomenti brillantissimi, della pregiudiziale tributaria ma, suvvia!, non c'è bisogno di richiamare quanto ha detto l'onorevole Santagati, che ha spiegato molto bene che non ha senso attribuire alla pregiudiziale tributaria la impossibilità di colpire l'evasione: provveda l'amministrazione, nonostante la pregiudiziale tributaria, che è una salvaguardia, in uno Stato di diritto.

Al momento di fissare i punti-cardine della riforma si è tanto parlato del contribuente che si autogestisce. E così oggi fa. il cittadino: scrive la dichiarazione, calcola la liquidazione di quanto deve, versa la somma corrispondente. A questo punto, sei tu, Stato, che devi provare la infedeltà del contribuente! Ma non sei in grado di farlo, indipendentemente dalla pregiudiziale tributaria che, lo ripeto, era una salvaguardia. Eppure, si sono fatti grandi discorsi, come se questo fosse l'elemento che blocca l'amministrazione dello Stato nel colpire l'evasione, quando tutti, noi e voi, sappiamo che non è vero: l'amministrazione non è capace, infatti. di colpire l'evasione e nulla ha predisposto; procede con provvedimenti a pioggia senza analisi approfondite. Quanti documenti sono stati varati in maniera affrettata, così come avviene in questa occasione? Tutto è precario in questo Stato; tutto arriva in quest'aula affrettatamente. senza consentire ai relatori la meditazione non dico di qualche giorno, ma nemmeno di qualche ora, per stendere una relazione: tutto a braccio, perché un solo fatto interessa, trarre cioè il maggior gettito possibile con la facilità immorale con la quale esso viene speso ancora più immoralmente, così come si spende il pubblico denaro, ecco la verità!

Credete voi di salvare questo Stato? Signori, io non sono un rivoluzionario, ma vi ricordo che gli Stati non periscono solo sotto il peso delle armi, ma crollano anche quando il sistema finanziario è in rottura e voi siete a questo punto, il vostro sistema finanziario è al limite della rottura. Fra giorni, vedremo cosa sarete capaci di propinare al contribuente italiano; voglio vedere dove arriverete con la spesa pubblica, fino a che punto pensate di voler vessare il contribuente, per dargli poi che cosa? Squallidi servizi! Non vedo persona, nell'attuale compagine governativa o nella maggioranza, che affondi il bisturi dove sta il cancro della spesa dissennata, altro non si fa che parlare di equilibrare le uscite sempre con nuove

entrate; ci fosse uno che dicesse di finirla con questi bilanci, se lo Stato non è in grado di rivedere le spese, costo per costo, per scovarvi le inefficienze, le diseconomie e cercare di risanare le varie amministrazioni: nessuno! Si segue la via più facile e tutti sembrano brave domestiche: signora, oggi il pesce costa di più e mi occorrono altri soldi per la spesa!

Fra giorni, vedremo come farete davanti ad un Parlamento che ormai è esautorato, In questo, mi meraviglio anche della Presidenza: è inutile scrivere lettere, non si ottiene risposta. Inutile chiedere quello che dovrebbe essere a disposizione di un parlamentare, quanto a possibilità di accesso diretto ai dati per la conoscenza di quella realtà dello Stato che viene ad essere persino negata ai Presidenti del Consiglio ed agli stessi ministri, che neppure conoscono la realtà dei propri bilanci! Diversamente, dovremmo dire che, se questi uomini di governo dovessero affermare di conoscere la realtà, sarebbero soggetti da incriminare dinanzi alla Corte costituzionale, perché mentono al Parlamento! Non è pensabile che un ministro del tesoro possa sbagliare di 21.000 miliardi la previsione dei residui passivi: o non ne è a conoscenza, o ha mentito al Parlamento per bassi motivi politici: da qui non si scappa!

Affrontiamo questo provvedimento nella maniera più critica, con l'intervento del collega Santagati e con il mio, cui ho voluto dare un taglio diverso perché non amo tornare su argomenti già trattati da altri colleghi. Questo provvedimento poteva essere accompagnato da tre righe: si poteva dire che non si era in grado di far nulla, invece si fa balenare che, dopo questo condono, l'amministrazione, eliminata la pregiudiziale tributaria, metterà le manette agli evasori. Quante bestialità! Provate ad analizzare gli articoli e confrontateli con quelli del codice penale in materia di frodi, di falso, di truffa; altro che questi piccoli «pannicelli» di sanzioni che vengono sancite nella prima parte del provvedimento al nostro esame! Il Parlamento si dovrebbe vergognare di convertire in legge questo decreto, invece non si ha neanche più il pudore di vergognarsi di portare a termine un così obbrobrioso progetto.

Onorevoli colleghi, nel corso dell'esame dell'articolato, secondo le indicazioni esposte dal collega del mio gruppo, tenteremo di scindere le due cose. La prima parte deve essere stralciata perché non ha una ragion d'essere. Con la seconda parte si prende atto dell'incapacità di questo Stato di assolvere ai propri compiti. Si tenterà allora di eliminare quelle iniquità che si trovano nel secondo titolo del provvedimento in questione, nel tentativo di migliorarlo. Mancherà comunque sempre la parte relativa al futuro, perché questo provvedimento non farà altro che alimentare le iniziative e le intelligenze dei faccendieri, degli imbroglioni, eliminando persino dagli ordini professionali le persone serie ed allargando la schiera dei malfattori, che con questo provvedimento saranno incentivati a prospettare sempre maggiori evasioni ai grandi evasori, sottraendo imponibili allo Stato bisognoso ed inefficiente (Applausi a destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Borgoglio. Ne ha facoltà.

FELICE BORGOGLIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, con questo provvedimento il Parlamento opera una sostanziale modifica al sistema tributario vigente, ponendosi l'obiettivo di utilizzare la leva penale, e di ritornare alle ragioni stesse della riforma tributaria, cioè la giustizia fiscale come premessa ad un'effettiva giustizia sociale. La suddivisione per classi sociali delle imposte dirette ha dimostrato un mutamento radicale della contribuzione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo; quindi, quello che doveva essere un momento di perequazione e di redistribuzione del reddito e della ricchezza è diventato di fatto uno strumento di imposta specifica sul lavoro dipendente. Così, di fatto, il sistema tributario, da momento di redistribuzione della ricchezza tra le varie classi sociali, si è trasformato nel tempo in uno strumento di diseguaglianza sociale, effetto estrema-

mente pericoloso per la stessa democrazia, perché creatore di un senso comune nelle masse di essere in presenza di uno Stato ingiusto ed incapace di perseguire chi evade, e comunque che non assolve al proprio dovere fiscale. Giustamente, la relazione pone il problema di creare il sistema in funzione essenzialmente preventiva e dissuasiva. Ritengo che tale sistema debba essere reso antieconomico ed aziendalmente pericoloso, al fine di eliminare il fenomeno evasivo esistente nel nostro paese. È chiaro che l'azione repressiva è estremamente debole in rapporto alla trasformazione del sistema tributario da base ristretta a sistema di massa (circa 23 milioni di dichiarazioni presentate) ed all'insufficiente situazione di accertamento (circa 67 mila controlli operati). Quindi, è fondamentale l'esigenza di definire strumenti dissuasivi del fenomeno evasivo. Ne deriva l'altra esigenza della caduta della pregiudiziale tributaria quale deterrente e strumento di politica fiscale razionale e funzionale alla lotta all'evasione. In questo contesto si colloca la razionalità della politica fiscale perseguita dal ministro delle finanze, anche in rapporto ai sacrifici che, come al solito, le classi popolari e meno abbienti saranno chiamate a sostenere nei prossimi giorni.

Caduta del segreto bancario, registratori di cassa, modifica delle aliquote IRPEF e riforma esattoriale hanno un loro legame ed un loro segno politico di rigore e giustizia sociale, tendente ad instillare fiducia nello Stato. Di qui nasce l'importanza di questo provvedimento, che riforma il sistema ed introduce pene e procedure giudiziarie adeguate alle forme di criminalità economica sviluppatesi in questi anni. La caduta della pregiudiziale tributaria pone l'esigenza di definire un momento di passaggio tra il vecchio ed il nuovo sistema. Di qui la coerenza del titolo secondo del provvedimento, che prevede la definizione, in termini agevolativi, delle pendenze tributarie e penali connesse. Quindi, è un passato che si chiude con il condono ed un futuro che si apre con la caduta della pregiudiziale tributaria, per quanti credono

nella giustizia fiscale, i quali, da oggi, hanno a disposizione uno strumento in più per raggiungere gli obiettivi che si prefiggono nella lotta all'evasione.

Il provvedimento in esame tiene conto del proficuo lavoro svolto in Commissione sul testo del disegno di legge n. 1507. Tale lavoro è stato serio e non ha registrato divisioni tra maggioranza e minoranza, nella comune finalità di rendere semplice e razionale il provvedimento.

Il titolo primo riguarda le norme per la repressione dell'evasione e si pone l'obiettivo di evitare la criminalizzazione di fatti puramente formali, individuando nel contempo i reati, e ponendo i soggetti perseguibili nelle condizioni di valutare compiutamente le conseguenze di una mancata trasparenza dei loro rapporti con il fisco.

Non voglio entrare nel merito degli articoli relativi al titolo primo, in quanto il proficuo lavoro svolto in Commissione ha dato ad esso organicità e trova il nostro pieno consenso, secondo gli indirizzi e gli obiettivi che il Governo si proponeva.

Il titolo secondo è la logica conseguenza dell'esigenza di chiudere un periodo, e di mettere in condizione i contribuenti di adeguare la loro situazione contabile relativamente ai precedenti periodi di imposta, senza incorrere in sanzioni ed eliminando giustificazionismi nel perseguimento dell'evasione.

Come tutti i provvedimenti di sanatoria, anche questo ha i suoi limiti ed i suoi pregi. Alcune critiche sono state mosse, ma noi crediamo che complessivamente gli obiettivi che esso si prefigge saranno raggiunti, cioè esso metterà il contribuente nelle condizioni di regolarizzare la propria posizione. In questo contesto, inserire l'anno 1981, non presente nel testo governativo, si colloca organicamente con gli obiettivi prefissi; d'altro canto, permetterà di introitare cospicue entrate per lo Stato che — anche se marginalmente — andranno a riequilibrare il riparto delle entrate.

In molti interventi è stato fatto riferimento all'immoralità del provvedimento di condono ed all'ingiustizia che esso per-

seguirebbe. Credo che non esistano giustizia o ingiustizia in astratto, ma che esse debbono essere rapportate alla realtà che noi viviamo. Sarebbe immorale, invece, sostenere che lo Stato avrebbe potuto operare seriamente con gli strumenti che oggi ha a disposizione per l'eliminazione dell'evasione che si è verificata nel nostro paese. Certo, se astrattamente avessimo gli strumenti a disposizione per poter eliminare l'evasione reale, questo del condono sarebbe un provvedimento ingiusto: ma, nel momento in cui noi troviamo a disposizione determinati strumenti, il condono, così come è stato impostato dal Governo e con le modifiche apportate in Commissione, in rapporto alla realtà concreta, è uno strumento che porta ad una perequazione delle contribuzioni all'interno delle classi sociali, così come si sono realizzate in questi ultimi anni.

È uno strumento equilibrativo e generalizzato, che reperisce risorse per lo Stato e che quindi pone in una condizione di partenza diversa rispetto al passato anche lo stesso rapporto all'interno delle contribuzioni delle imposte dirette delle diverse classi sociali.

In questo contesto si colloca anche il problema dell'oblazione o dell'amnistia, così come verrà definita. L'obiettivo è di sanare le situazioni pregresse, e nel contempo di garantire entrate a sanatoria nelle casse dello Stato, come giustizia a posteriori, rispetto ad una penalizzazione fiscale che lo Stato ha subito. Si tratterà, quindi, di trovare una formulazione che superi il passato, ma risarcisca lo Stato per il danno subito.

Per queste considerazioni noi esprimiamo un giudizio estremamente positivo sul provvedimento in esame. Abbiamo sentito in quest'aula alcune affermazioni già sentite in altre occasioni, e cioè che il positivo è merito delle opposizioni e il negativo è da addebitare alla maggioranza. Credo che sia giusto dare ad ognuno il suo merito e allora, al Governo ed alla sua maggioranza, e quindi al ministro delle finanze, dobbiamo riconoscere la volontà di far cadere la pregiudiziale tributaria, ritenuta storica dall'onorevole Mannuzzu, ed alla

minoranza il merito di aver sorretto con il proprio contributo propositivo lo sforzo riformatore realizzato dal Governo.

Per concludere, auspico che questo atto importante si collochi nell'ambito di una manovra economica che riesca ad invertire la tendenza recessiva in atto nel paese e che si possa riprendere una politica di sviluppo, per affrontare i nodi sociali ed economici che travagliano il nostro paese (Applausi).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quel Consesso:

S. 1959 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni previdenziali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro» (3589).

A norma del primo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, comunico che il suddetto disegno di legge è deferito alla XIV Commissione permanente (Sanità) in sede referente, con il parere della I, della V, della XII e della XIII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è, altresì, assegnato alla I. Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 96-bis.

La Commissione affari costituzionali dovrà esprimere il parere entro martedì 3 agosto.

# Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

# Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

# Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Giovedì 29 luglio 1982, alle 11:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. (3551)

Relatore: Azzaro. (Relazione orale).

# La seduta termina alle 22.50

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. Manlio Rossi

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 0,25 di giovedì 29 luglio 1982.

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONE ANNUNZIATE

# RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

# La XI Commissione,

premesso che la perdurante siccità e l'eccezionale ondata di caldo registratesi nelle regioni meridionali ha provocato ingenti danni alle coltivazioni agricole, agli allevamenti degli animali, alla silvicoltura:

considerato che in altre regioni si sono verificate avversità atmosferiche che hanno compromesso l'esito dei raccolti e della vendemmia per la corrente annata agraria;

rilevato che le conseguenze dannose di tali calamità naturali si riflettono non solo sulla perdita della produzione ma sulle stesse strutture aziendali e sulla organizzazione delle imprese agricole, con riflessi negativi anche per le prossime annate agrarie;

sottolineato che la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 590 del 1981 è stata decurtata, per l'esercizio finanziario 1982, di ben 175 miliardi dalla legge di bilancio 1982, per cui essa attualmente ammonta a 225 miliardi;

considerato che nell'ambito di detta dotazione la stessa legge n. 590 autorizza la spesa di 70 miliardi per la erogazione del contributo dello Stato destinato al finanziamento delle casse sociali dei consorzi di difesa delle produzioni agricole che, purtroppo, nelle regioni meridionali investite dalle calamità naturali non risultano costituiti in maniera diffusa;

rilevate le difficoltà incontrate per la copertura finanziaria dello stanziamento disposto dal testo legislativo unificato predisposto dalla Commissione agricoltu-

ra della Camera per far fronte ai danni causati dalla siccità alle aziende agricole;

considerato che, anche in passato, in situazioni analoghe si è provveduto ad emanare specifici provvedimenti legislativi di integrazione della dotazione del Fondo di solidarietà per sopperire alle necessità delle aziende agricole di determinate regioni colpite da calamità naturali,

# impegna il Governo:

- a) a ricostituire per l'anno 1982, nell'ammontare originario di 400 miliardi, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale così come previsto dalla legge numero 590 del 1981, rispettando gli orientamenti del Parlamento che ha rivalutato detta dotazione anche sul presupposto di diversi e più estensivi criteri di operatività del Fondo;
- b) a garantire la copertura finanziaria di lire 175 miliardi al testo legislativo unificato predisposto dalla Commissione agricoltura della Camera da destinare, come stanziamento aggiuntivo a quello del Fondo di solidarietà, ad interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1982;
- c) ad assumere iniziative per modificare il decreto-legge n. 449 del 16 luglio 1982, recante provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo, disponendo l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei coltivatori diretti e dei contributi agricoli unificati per i datori di lavoro agricolo, con aziende ubicate nei comuni colpiti dalla siccità, in luogo della prevista sospensione del versamento di tali contributi;
- d) ad adoperarsi per quanto di sua competenza, secondo le indicazioni più volte e da molto tempo fornite dal Parlamento, per una sollecita conclusione dell'iter di provvedimenti legislativi per la difesa del suolo e per una effettiva riorganizzazione delle strutture di protezione civile, in modo che gli interventi del Fon-

do di solidarietà siano finalizzati a far fronte ai danni derivanti da calamità per le quali risulta impossibile la difesa attiva e non debbano operare, come accade, per la carenza di efficaci sistemi di prevenzione.

(7-00220) « LOBIANCO, ANDREONI, BAMBI,
BORTOLANI, BRUNI, CONTU,
PELLIZZARI, PICCOLI MARIA
SANTA, PISONI, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO, MARABINI,
MORA, MENEGHETTI, SILVESTRI,
ZANIBONI ».

# INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

ZOPPETTI E TORRI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere il suo pensiero in merito alla gravissima situazione di paralisi amministrativa e finanziaria a cui è arrivato lo Ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo.

Per conoscere, oltre al futuro che intende riservare all'ente, quante sono le pratiche istruite e liquidate nel 1981 e nel primo semestre 1982 e quante sono in giacenza per essere istruite e liquidate.

Per conoscere inoltre quanti sono i posti previsti dall'organico, quanti quelli vacanti e quanti dipendenti l'ENPALS ha eventualmente assunto in questi ultimi mesi a tempo determinato.

Per conoscere infine quali urgenti iniziative intende prendere:

- 1) per liquidare i benefici previsti dal decreto adottato nell'ottobre 1978, teso a riconoscere i periodi lavorativi in favore degli anziani lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie artistiche e tecniche, nel periodo 1929-1946;
- 2) per eliminare le pratiche giacenti in quanto sono fonte di grave disagio eco-

nomico e di forte malcontento tra le migliaia di ex lavoratori dello spettacolo. (5-03359)

PROIETTI E BARTOLINI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere -

premesso che la presente interrogazione si propone anche lo scopo di sollecitare una risposta alla interrogazione n. 4-12353 presentata il 28 gennaio 1982 nella quale si chiedeva di conoscere lo stato dei lavori e le difficoltà da superare per la completa realizzazione di alcune infrastrutture viarie interessanti il territorio della provincia di Rieti ed alle quali sono interessate alcune province limitrofe e le regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzi;

premesso altresì che una di quelle infrastrutture, sicuramente la più importante per la provincia di Rieti, la superstrada a scorrimento veloce « Rieti-Civitavecchia » nel tratto Rieti-Terni, ha subito, proprio in questi giorni, una ennesima battuta d'arresto con la decisione della direzione generale dell'ANAS di bloccare la gara del secondo lotto (tratto Terria-Moggio) con la seguente motivazione: « inderogabili esigenze di questa azienda ANAS approfondimento previsioni progettuali in relazione a situazione ambientale territorio interessato suddetti lavori » così come è scritto in un ordine del giorno di protesta votato dalla giunta provinciale di Rieti -

a che genere di « situazione ambientale territorio » si riferisce la direzione generale dell'ANAS; di che tipo e consistenza è lo « approfondimento previsioni progettuali »; quali iniziative intende prendere perché le difficoltà insorte vengano rapidamente superate onde evitare gravi rallentamenti nella realizzazione di una opera importantissima per lo sviluppo di un'area interna quale quella della provincia di Rieti e fondamentale per consentire alla regione Lazio di perseguire il suo disegno di programmazione tendente al riequilibrio del suo territorio.

(5-03360)

MACIS E MANNUZZU. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere:

le condizioni di salute di Ludwig Nitsclmann detenuto nel carcere di Buoncamino a Cagliari che, ricoverato nel reparto di urologia dell'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari, ha tentato di togliersi la vita recidendosi le vene e procurandosi successivamente gravi lesioni ai tendini del braccio sinistro;

quali ragioni hanno indotto il detenuto ad attuare tale gesto e quali misure fossero state disposte per cercare di evitarlo in considerazione delle ripetute iniziative del Nitsclmann e dei suoi familiari dalle quali trasparivano le condizioni preoccupanti di salute. (5-03361)

MACIS E MANNUZZU. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se risponde a verità che sei detenuti del carcere di Buoncamino a Cagliari hanno tentato il suicidio tagliandosi le vene e che due sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni;

quali sono le condizioni di salute dei detti detenuti e quali le ragioni di questa forma di esasperata protesta;

se non ritenga, alla luce del ripetersi dei gravissimi episodi, di disporre una inchiesta sulle condizioni di vita nel carcere cagliaritano. (5-03362)

MACIS E MANNUZZU. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

quali siano le condizioni di salute di Salvatore Meloni detenuto nel carcere di Buoncamino a Cagliari che, secondo notizie giornalistiche, avrebbe iniziato lo sciopero della fame fin dal 4 luglio 1982;

quali siano le ragioni che avrebbero indotto il detenuto ad attuare questa forma di protesta;

quali disposizioni abbia impartito perché sia garantita in ogni caso l'alimentazione e la sopravvivenza del detenuto. (5-03363)

# INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

ZAVAGNIN. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere a quale punto dell'iter procedurale sia la pratica di pensione di guerra presentata dalla signora Dalla Via Angela, residente in Carrè (Vicenza), via Fratta, come collaterale avente diritto alla pensione già intestata a Dalla Via Liberale, nato a Tonezza (Vicenza) nel 1862 e deceduto a Carrè il 13 ottobre 1938, già titolare di pensione di guerra, come padre del militare Dalla Via Antonio deceduto in guerra il 14 febbraio 1915.

(4-15689)

CODRIGNANI, BOTTARELLI, CHIO-VINI E CONTE ANTONIO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere:

quale è lo stato dei depositi degli strumenti di ratifica delle convenzioni internazionali già votate dal Parlamento;

quale il criterio di adeguamento della legislazione nazionale a quella internazionale nei casi di pattuizioni internazionali;

quali – nel caso di eventuali ritardi – le ragioni dei rinvii e le intenzioni del Governo per rendere esecutive le convenzioni internazionali. (4-15690)

CONTE ANTONIO E BELLOCCHIO. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere – premesso:

che la CE.TEL Spa, con sede a Telese (Benevento) è debitrice nei confronti dell'erario per IRPEF della somma di circa lire 152.000.000;

che per tale somma l'esattoria comunale di Telese ha eseguito pignoramenti sui beni aziendali ed azione di surroga nei pignoramenti eseguiti dai lavoratori per i loro crediti; che la CE.TEL Spa risulta, altresì, creditrice dallo stesso erario della somma di lire 173.000.000 per rimborsi IVA:

che lo stato di insolvenza dell'azienda e la disastrosa conduzione amministrativa che ha portato alla chiusura della fabbrica dal 16 dicembre 1981 hanno suggerito ai lavoratori di notificare all'Intendenza di finanza di Benevento ed al locale direttore dell'ufficio IVA – tramite la prefettura di Benevento – la esistenza delle diverse partite di dare ed avere dell'erario e la necessità che la surroga fatta dalla esattoria delle imposte dirette sui beni pignorati dai lavoratori fosse opportunamente intervenuta sulla partita IVA;

che – sempre tramite la prefettura di Benevento – si ebbero assicurazioni che non sarebbero state svincolate le somme a credito dell'azienda in mancanza di un chiarimento responsabile e serio di tutta la vicenda;

che nei giorni scorsi il legale rappresentante della CE.TEL Spa ha incassato la somma di lire 173.000.000 dell'IVA;

che è legittimo ritenere, sulla base di una vicenda ignobile e scandalosa, che le somme incassate ben difficilmente saranno utilizzate per pagare i lavoratori e per riaprire l'azienda -:

quale valutazione si dia del comportamento e degli atti concreti espletati dalla amministrazione finanziaria locale in tutta la vicenda, una volta accertata anche la natura del debito IRPEF dell'azienda verosimilmente da riferirsi alle ritenute di imposta prelevate dalle buste paga dei lavoratori e non versate:

quali motivi abbiano indotto l'amministrazione finanziaria locale a surrogarsi nei sequestri a garanzia dei crediti dei lavoratori piuttosto che nelle somme dovute dallo stesso erario alla CE.TEL Spa;

quali procedure siano state garantite e poste realmente in essere per assicurare la regolarità amministrativa del pagamento del rimborso IVA;

quali interventi si intenda concretizzare perché le somme incassate dalla

CE.TEL spa siano effettivamente utilizzate per il pagamento dei salari pregressi dei lavoratori e quindi per la riapertura dell'azienda stessa.

TATARELLA. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro per gli affari regionali. — Per sapere se il Ministero della pubblica istruzione ritiene compatibile lo stato giuridico di docente ordinario di ruolo presso l'Università di Bari del professor Aldo Romano con la nomina e la funzione, che il medesimo esercita presso la regione Puglia, di coordinatore del settore programmazione con notevole emolumento e con doverose necessità di essere presente all'ufficio di coordinamento ed in base ad un provvedimento regionale di nomina con condizioni e prescrizioni disattese e non adempiute da chi di competenza.

Si chiede di conoscere dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro per gli affari regionali se esistono altri casi di incarichi similari nelle altre regioni.

Si chiede, altresì, di sapere se il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ritiene compatibili gli incarichi incrociati del professor Aldo Romano, presidente del CSATA, ente che ha continui rapporti con la CASMEZ.

(4-15692)

TATARELLA. - Al Ministro dell'interno. — Per conoscere i motivi per i quali stranamente la prefettura di Foggia mentre ha autorizzato una seconda licenza per un istituto di vigilanza notturna in un comune di cinquemila abitanti come Bovino, frappone ostacoli alla legittima richiesta per il grosso centro di Ortanova avanzata dal signor Pasquale Ciardi, con l'adesione di circa quattrocento commercianti e artigiani e con voto favorevole all'istituzione da parte del consiglio comunale.

In merito si fa presente che la prati-

quale è molto solerte nell'esprimere parere contrario ad una autorizzazione che viene chiesta da tutti, ad eccezione, naturalmente, della controparte che è l'altro istituto di vigilanza.

Si chiede pertanto non soltanto un'informativa di merito sul diniego ingiustificabile ed assurdo per una città che ha avuto il primato di aver avuto una rapina ad una banca durante la partita Italia-Polonia, ma di conoscere se il Ministro intenda disporre una visita ispettiva presso la prefettura di Foggia per accertare i reali motivi di opposizione alla richiesta di un cittadino benemerito quale è considerato il signor Pasquale Ciardi ad Ortanova in tutti gli ambienti, soprattutto in quelli preposti all'ordine pubblico.

(4-15693)

TATARELLA. — Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. -Per sapere se non intendano bloccare la autorizzazione richiesta dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bari in ordine al progetto per l'automazione delle biblioteche, contestato all'interno del consiglio di amministrazione del consiglio di facoltà e dai sindacati e affidato senza gare e comparazione di costi al CSATA presieduto dal professor Romano, prorettore dell'Università.

In merito si fa presente che:

- 1) l'Università degli studi di Bari è socio del consorzio CSATA:
- 2) lo statuto del consorzio CSATA prevede tra l'altro all'articolo 4 (Oggetto del consorzio), punto n. 8, la fornitura di servizi di elaborazione elettronica dell'informazione, di interesse essenzialmente degli enti consorziati e facilmente accessibili da punti remoti:
- 3) lo statuto del consorzio CSATA prevede tra l'altro all'articolo 21 l'obbligo dei soci ad utilizzare i servizi del consorzio dando al consorzio la preferenza soca è affidata al viceprefetto Ciccarelli il lo laddove i suoi servizi siano offerti a

condizioni migliori o pari rispetto a quelle offerte da organizzazioni o imprese concorrenti;

- 4) ciò presuppone una comparazione di offerte mentre in effetti avviene un affidamento arbitrario e incontrollato senza valutare altre offerte, al CSATA, unico dominus della situazione; il presentatore della mozione per l'automazione delle biblioteche al consiglio di amministrazione dell'Università del 12 giugno scorso è il professor Aldo Romano, prorettore dell'Università ma anche presidente del CSATA;
- 5) il CSATA non è nuovo ad operazioni del genere in quanto si è impadronito, come struttura e come personaggio, della regione malgrado i rilievi dell'organo di controllo per i servizi di automazione (vedi interrogazioni n. 4-13395 e n. 4-12871) e ove, in discutibile posizione giuridica, il professor Romano è coordinatore del settore programmazione;
- 6) la commissione di Ateneo per la automazione della gestione delle biblioteche istituita in precedenza su sollecitazione ministeriale non è stata mai convocata se non per prendere visione di un progetto già approntato da altro organismo;
- 7) il progetto presentato ed approvato a maggioranza nella seduta del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bari il 12 giugno 1982 ha sollevato innumerevoli perplessità tecniche ed
  economiche in sede di organizzazioni sindacali che hanno criticato la metodologia
  dell'operazione « clandestina » e di consigli
  di facoltà (come risulta dal verbale del
  consiglio di facoltà di scienze presieduto
  dal professor Cossu);
- 8) in ogni caso non risulta essersi proceduto ad una verifica effettiva della competitività dei costi unitari e del progetto in generale rispetto ad altre organizzazioni od imprese concorrenti;
- 9) è senz'altro falso che l'Università usufruirà di prezzi agevolati in quanto i valori unitari sono pari e talvolta superiori a quelli applicati a utenti esterni del

consorzio come può evincersi da pagina 3 « Stima dei costi unitari » del progetto esecutivo del giugno 1982 e dalla comunicazione del febbraio 1981 agli utenti avente per oggetto « nuove modalità di utilizzazione del servizio elaborazione elettronica del CSATA » attualmente ancora in vigore per la tariffazione;

10) per lo meno per quanto riguarda la proposta presentata dal CSATA trattasi non già di ricerca o progettazione di nuovo sistema informativo ma di semplice trasposizione di Software già disponibile come citato a pagina 1 del documento del febbraio 1982 « Progetto per lo sviluppo della automazione delle biblioteche dell'Università degli studi di Bari ». (4-15694)

SPATARO, SILVESTRI, ACHILLI E BRANCIFORTI. - Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere - considerata la diffusa apprensione destatasi a seguito della pubblicazione delle notizie relative alle drammatiche condizioni dei detenuti palestinesi e libanesi rinchiusi nelle carceri di Rebibbia, i quali hanno deciso di automutilarsi e preannunciato il passaggio allo sciopero della fame come misure estreme finalizzate all'ottenimento del provvedimento di libertà provvisoria c quindi per potere ritornare nel paese d'origine sottoposto alla brutale aggressione israeliana - se non ritiene di adoperarsi, nei modi più opportuni e consentiti e nell'ambito delle proprie competenze, per un favorevole esito della richiesta, avanzata dai legali, e da intendere come un doveroso atto umanitario, di libertà provvisoria in favore dei detenuti palestinesi e libanesi rinchiusi nelle carceri italiane al fine di consentire il loro ricongiungimento con le rispettive famiglie, alcune delle quali sono state decimate nel corso dei violenti ed indiscriminati bombardamenti israeliani su Beirut e su altre città libanesi. (4-15695)

ALIVERTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se le ispezioni disposte dall'INPS –

direzione provinciale di Como – nei confronti delle scuole materne non statali corrispondono ad una azione di normale vigilanza oppure se sono dettate da ragioni particolari.

Come è noto tali istituzioni vivono frequentemente della beneficenza pubblica e, spesso, usufruiscono di prestazioni volontarie, semi o totalmente gratuite e incontrano – per mancanza di contributi pubblici – notevoli difficoltà di gestione.

L'azione di vigilanza non occasionale ma generalizzata può indurre nella conclusione che si voglia rendere ulteriormente difficile la vita di tali benefiche istituzioni e quindi predisporre il passaggio allo Stato con gli oneri relativi. (4-15696)

ZANINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

se risponda al vero che nel corso dell'ultimo consiglio di amministrazione della Corte dei conti, convocato per la promozione di personale amministrativo, è stata negata ai componenti dello stesso consiglio la facoltà di esaminare i fascicoli dei valutandi;

se sia vero che ad assumere questo atteggiamento, a dir poco illegittimo, sia stato un magistrato addetto al segretariato generale, quello stesso che ebbe a comportarsi in modo analogo nel corso della riunione delle Sezioni riunite, convocata per esprimere il parere sul decreto delegato per il riordino delle pensioni di guerra;

come possa ritenersi compatibile, qualora risultassero veri i fatti sopra accennati, la permanenza nel segretariato generale della Corte dei conti di questo magistrato, peraltro già raggiunto da iniziative penali a suo carico, per le ripetute dimostrazioni di mancanza delle doti necessarie per ricoprire incarichi così delicati. (4-15697)

TATARELLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere le valutazioni e i dati in possesso del Gover-

no in ordine alle notizie contenute sull'articolo dell'*Espresso* del 25 luglio 1982 dal titolo « Corona e le sue spine ».

In merito, tra l'altro, si sostiene: « Fra tante versioni contrastanti, di certo c'è che la nomina di Corona a Gran Maestro avrebbe dovuto significare il ritorno della massoneria alle migliori tradizioni antiche, oltre che essere un trampolino di lancio per le sue future aspirazioni politiche. Oggi, quattro mesi dopo quella investitura, Corona appare assai lontano dall'obiettivo. Che cosa lo ha danneggiato? Il Gran Maestro non ha dubbi e fa nome e cognome: Flavio Carboni, il brasseur d'affaires sardo che era riuscito in poco tempo a magnetizzare le attenzioni di politici, editori, finanzieri e anche massoni (Corona addirittura abita a Roma nella ex casa di Carboni in via della Farnesina). Una settimana fa. in via della Colonna Antonina 52, Corona si è sfogato con Pasquale Bandiera, amico, massone e collega di partito: « Carboni è il solo errore che ho fatto in tutta la mia vita. Quando l'ho conosciuto, ho avuto l'impressione di avere di fronte un uome avilissimo, il personaggio con la chave per risolvere molte operazioni politiche e sopratutto editoriali in Sardegna. Come posso dimenticare che durante la crisi della Giunta sarda grazie a lui sono riuscito ad ammorbidire i rapporti tra Democrazia cristiana e PCI? E non è forse Carboni che mi ha aiutato a risolvere il problema della SIR di Rovelli? Che mi mettesse in questo guaio non me lo sarei mai aspettato ». (4-15698)

ACCAME. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere – in riferimento al secondo atto aggiuntivo al contratto numero 10982 del 7 gennaio 1978, in corso con l'Intermarine, e premesso che nessuna indicazione fornisce al riguardo la relazione del comitato d'attuazione della legge navale, sebbene il cospicuo importo (oltre 2 miliardi) faccia intuire che le modifiche debbano essere di notevole entità – in cosa consistono le aggiunte e le

varianti approvate dal comitato nella seduta del 18 giugno 1980.

Per conoscere in particolare se le aggiunte e le varianti comporteranno ritardi nell'approntamento delle navi e, in tal caso, di quale entità siano i ritardi; il prezzo « a corpo » di ciascuna delle aggiunte o varianti ed il nome delle ditte incaricate della loro esecuzione; come si sia stabilita la congruità del prezzo di ciascuna delle varianti;

se la Corte dei conti abbia approvato il progetto di atto aggiuntivo, che comporta un onero piuttosto ragguardevole per l'amministrazione.

Per conoscere, altresì, il contenuto della relazione n. 7355 del 10 giugno 1980 con la quale la Navalcostarmi richiese l'esame dell'atto aggiuntivo.

Per conoscere, infine – a proposito di altro atto aggiuntivo, in precedenza apportato allo stesso contratto – se il diritto di opzione per il quinto e il sesto cacciamine sia stato esercitato o sia stato invece lasciato decadere. (4-15699)

FEDERICO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere:

se risultano al Ministro le condizioni di gravissimo disagio per il traffico derivanti dai lavori in corso sulla strada statale Casilina, in territorio del comune di Riardo, per la costruzione del cavalcavia sul passaggio a livello ferroviario;

in quale data e con quale procedura sono stati appaltati i relativi lavori;

se ci sono stati ritardi, come certamente è accaduto, rispetto ai tempi previsti;

in tal caso quali ne siano state le cause e quali i conseguenti provvedimenti;

in quant'altro tempo si prevede l'ultimazione dei lavori che si sono trascinati per anni con incredibile lentezza senza adeguata cura per le opere alternative che, in via provvisoria, potevano permettere un transito meno accidentato. (4-15700)

REGGIANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere quali sono le ragioni che ritardano l'attuazione miliardi della legge 18 novembre 1980, n. 791, re-

cante benefici a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K. Z., nonostante la commissione prevista dall'articolo 3 sia stata costituita sin dal 24 marzo 1981. (4-15701)

PAZZAGLIA, MACALUSO, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE E MARTINAT.

— Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere se sia a conoscenza che l'ENEL, in questi giorni, ha inviato agli utenti le bollette per il periodo aprile-giugno, con stampato sul retro un avviso, nel quale viene specificato che, a partire dal secondo semestre dell'anno in corso, le bollette saranno emesse ogni due mesi mentre la lettura dei contatori verrà effettuata ogni sei mesi;

per sapere se sia a conoscenza del fatto che il citato avviso, inoltre, precisa: « Pertanto i suddetti consumi effettuati in ogni semestre saranno ripartiti in tre bol·lette, le prime due di acconto (calcolati come di consueto sulla base dei consumi dell'anno precedente) e la terza con il conguaglio risultante dalla lettura dei contatori »:

per conoscere se ritenga che questo modo di procedere dell'ENEL sia altamente lesivo degli interessi degli utenti i quali hanno diritto di corrispondere alla scadenza solo il prezzo di quanto effettivamente consumato e che l'ENEL da parte sua abbia il dovere, prima di emettere una bolletta, di effettuare la rilevazione del consumo con la lettura dei contatori;

per sapere se, con questo assurdo sistema, anche l'inquilino, che abbia cambiato casa, si vedrà appioppare « bollette di acconto » sulla media del consumo annuale del precedente conduttore dell'alloggio;

per conoscere a quanto ammonterà l'indebito utile fruito dall'ENEL con l'invio agli utenti delle bollette d'acconto « calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente » e quanto le somme così incassate renderanno, come interessi, tenendo conto che si tratta di centinaia di miliardi depositati presso gli istituti di credito:

per sapere se ritenga doveroso ed urgente un intervento nei confronti dell'ENEL per imporgli di desistere da questo sistema di indebito arricchimento a danno degli utenti, per obbligarlo alla lettura dei contatori prima della emissione di ciascuna bolletta o, nel caso in cui il disordine e il disservizio interno dell'ENEL siano tali da non consentire la regolarità della lettura, che le cosiddette « bollette di acconto » non debbano in alcun modo esser calcolate sulle medie dei consumi dell'anno precedente - che nessuno è in grado di calcolare - ma riportare, solo ed unicamente, il consumo ed il prezzo dell'ultima bolletta emessa. (4-15702)

FIORI PUBLIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se è a conoscenza che a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 1981 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico, si è praticamente bloccata la definizione delle pensioni dei dipendenti comunali. Conseguentemente tali pensionati sono costretti a vivere con il solo « acconto » con i comprensibili e gravi disagi che ne derivano.

Si chiede di conoscere quali provvedimenti s'intendano prendere per eliminare tale illegittima situazione. (4-15703)

FIORI PUBLIO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere se risponda al vero:

che nei giorni scorsi una ragazza residente a Bologna è stata portata in TSO con ordinanza del sindaco di tale città a Torino, presso l'ospedale Martini di via Tofane, accompagnata da due vigili urbani e seguita dai familiari;

che il responsabile del servizio psichiatrico dell'ospedale Martini dottor Furio Gubetti, prima di accettare la malata avrebbe telefonato alla dottoressa Borsari responsabile del servizio di Bologna, la quale avrebbe denunciato l'impossibilità di ricoverare la suddetta ammalata in quanto in tale servizio i 15 posti disponibili sarebbero stati occupati ed avrebbe aggiunto che i ricoveri già superavano il numero disponibile e che i ricoverati eccedenti sarebbero stati sistemati su delle barrelle;

che prima di telefonare a Torino per domandare quali possibilità di ricovero ci fossero in questa città, avevano provveduto a farne richiesta in Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Lombardia, Liguria e Veneto;

che gli stessi infermieri che accompagnavano l'ammalata avrebbero affermato di aver accompagnato in altra occasione un paziente a Venezia e un altro a Bari.

In caso tali notizie rispondessero a verità, si chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intende assumere per eliminare tali gravissimi episodi che mettono a repentaglio la salute di tanti malati e che testimoniano l'inadeguatezza delle strutture e della legislazione vigente in materia. (4-15704)

GAROCCHIO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere -

premesso che in data 14 gennaio 1982 l'interrogante rivolgeva una interrogazione al Ministro della pubblica istruzione, in ordine al pesante disagio del personale docente e non docente all'atto del collocamento a riposo;

premesso che a detta interrogazione veniva risposto in data 8 maggio, affermando, tra l'altro: « ...Si fa presente che detto Ministero, al fine di migliorare l'efficienza dell'ufficio scolastico in questione – provinciale di Milano – ha autorizzato l'utilizzazione temporanea di n. 47 unità di personale scolastico, che dovrebbe consentire all'ufficio scolastico del suindicato capoluogo di espletare gli adempimenti di cui trattasi con maggiore sollecitudine »;

premesso ancora ed infine che, purtroppo, una accurata disamina della situazione ha consentito all'interrogante di ac-

certare che le 47 unità di personale non insegnante che il Ministero ha autorizzato a distaccare per risolvere i problemi inerenti le pensioni dell'ufficio scolastico di Milano, sono in effetti in servizio presso la struttura provinciale già da diversi anni e, in realtà, dislocate nei vari uffici a svolgere compiti importanti ma diversi dalla originaria destinazione e quindi non pertinenti la materia in questione (infatti solo pochissime di queste unità sono in servizio presso gli uffici che curano l'amministrazione del personale e le pratiche pensionistiche);

alla luce di queste ulteriori osservazioni e tenuto presente il grave stato di disagio di non poche persone –

quali provvedimenti il Ministero intende assumere per porre fine o almeno per contenere una situazione che per diversi cittadini è divenuta insostenibile.

(4-15705)

SPOSETTI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere – premesso che la Lega italiana per la lotta contro i tumori ha accettato l'eredità della dottoressa Elena Vitali di Morrovalle (Macerata), eredità consistente tra l'altro in beni immobili –

- 1) il valore effettivo corrente dei beni immobili ereditati;
- 2) se risponde al vero che per i beni immobili in parola sia in corso l'acquisto con rivendita a carattere speculativo a danno della Lega e degli eventuali agricoltori acquirenti finali;
- 3) a chi farebbe capo tale attività speculativa. (4-15706)

SPOSETTI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere – premesso che la Lega italiana per la lotta contro i tumori ha accettato l'eredità della dottoressa Elena Vitali di Morrovalle (Macerata), eredità consistente tra l'altro in beni immobili –

 se è stata decisa la vendita dei beni medesimi, con quali modalità e condizioni: 2) se e chi è stato incaricato di trattare le eventuale vendita dei beni medesimi. (4-15707)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere che fine hanno fatto le varie proposte di cessione a riscatto degli alloggi demaniali agli inquilini (impiegati in servizio o in pensione) allo scopo di alleggerire il peso del demanio, dato che l'amministrazione demaniale di questi alloggi risulterebbe assai gravosa e deficitaria. (4-15708)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro. — Per sapere – dopo la denuncia della federazione regionale degli agricoltori secondo la quale il caseificio regionale ESAP (ex Passera) di Crescentino (Vercelli) avrebbe accumulato nel solo 1981 un deficit di circa mezzo miliardo di lire – se la causa di questo è che ci sono impianti obsoleti e metodi di raccolta superati, mentre il direttore non ha mai visto la lavorazione del latte e si va avanti senza una direzione, essendo il presidente di nomina politica. (4-15709)

COSTAMAGNA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione degli orfani maggiorenni inabili dei dipendenti statali e degli enti locali, che non possono beneficiare della pensione di riversibilità a carico dello Stato o della CPDEL, se in possesso di un reddito annuo superiore alle 960 mila lire;

per sapere se ritenga queste 81 mila lire al mese sufficienti ai più elementari bisogni di vita e di assistenza di tali handicappati;

per sapere, infine, se è vero che un orfano in dette condizioni, inabile al 100 per cento, per il solo fatto di essere in possesso della pensione di invalidità civile e, nei casi più gravi, dell'indennità di accompagnamento (anche se tale pensio-

ne sarebbe automaticamente destinata a cessare al riconoscimento della ben migliore pensione di riversibilità dello Stato o dell'ente locale), si vede attualmente negare la pensione di riversibilità, ostandovi inique e superate disposizioni di legge. (4-15710)

COSTAMAGNA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - considerato che quasi tutti i partiti si sono dichiarati favorevoli al pluralismo previdenziale, mentre nulla fecero nel 1979 per impedire che fosse consumato il delitto-soppressione dell'ONPI, mentre oggi le Case Serene sono nella ammucchiata delle USL - perché il Ministro non ripristina la gestione di dette case nell'orbita del suo Ministero e così i veri pensionati INPS, quelli che hanno pagato anche 40 anni di contributi obbligatori, non si vedranno passare avanti nelle graduatorie di ammissione i pensionati sociali, cioè coloro che non pagarono nessun contributo. (4-15711)

COSTAMAGNA. — Al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se è vero che l'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris di Torino è privo di fondi che garantiscano le attività di ricerca, con una previsione di spesa nell'82 (che è la metà di quella del '79) di circa 3.600 milioni, per la maggior parte erogati dallo Stato, con il concorso di altre fonti di redditi da patrimonio, di quote di privati e autofinanziamento;

per sapere, pure, se è vero che ad alimentare i timori per le sorti dell'istituto contribuisce la mancanza del consiglio di amministrazione i cui componenti di nomina dei Ministeri, del politecnico di Torino, degli Enti locali, del CNR, degli istituti di credito, della STET-SIP, non sono stati ancora né nominati né designati.

Per sapere, infine, quali iniziative il Governo intende prendere per ricondurre l'istituto Galileo Ferraris di Torino al

rilievo internazionale, incrementando l'autofinanziamento o garantendogli l'autosufficienza, mentre si dovrebbe scartare la soluzione di ripiego di far entrare l'Istituto nel CNR, che sarebbe una « sciagura » nazionale. (4-15712)

ACCAME. — Ai Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e della sanità. — Per conoscere – in relazione a quanto riportato su il Secolo XIX, cronaca di La Spezia del 25 luglio 1982 e del 27 luglio 1982 negli articoli « Ma questo fiume è giallo » e « Ma quale inquinamento, il lavoro era autorizzato », se le autorizzazioni rilasciate alla ditta Intermarine dal Genio civile, dalle opere marittime, dalla Capitaneria di porto di La Spezia, consentivano il dragaggio del fiume Magra, tenendo presente anche quanto attiene all'inquinamento secondo la legge Merli.

Per conoscere se sono stati eseguiti gli accertamenti sanitari in relazione a quanto affermato dal sindaco di Ameglia, come si legge sull'articolo de il Secolo XIX del 25 luglio 1982: « L'acqua presenta uno strano colore rossiccio con riflessi ramati », ed in particolare il parere a questo riguardo degli addetti al servizio sanitario dei comuni di Sarzana ed Ameglia e della provincia di La Spezia. (4-15713)

ACCAME. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere - premesso che in seguito alla proposta del compartimento della viabilità di Genova del luglio 1981. veniva dato corso alla revoca della convenzione stipulata il 24 dicembre 1976 tra l'ANAS e la ditta Intermarine, atteso che la società stessa, nonostante i circa cinque anni trascorsi dalla stipula della predetta convenzione, non si era interessata alla realizzazione dell'opera stessa ed in seguito al fatto che l'Avvocatura generale dello Stato aveva concordato, essendo tra l'altro pendente un provvedimento giusta comunicazione giudiziaria del 27 febbraio 1981 notificata al capo compartimento di Genova da parte dell'ufficio istruzione del

tribunale di detta città – se è stata rilasciata una nuova convenzione alla ditta Intermarine che renderebbe un privato unico titolare di un bene pubblico come è il ponte della Colombiera, un fatto che pare giuridicamente aberrante.

Quanto sopra anche in relazione alle valutazioni espresse dal dottor Giuseppe Potenza sugli aspetti legali della vicenda. (4-15714)

SALVATO E SANDOMENICO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere – considerata la gravità della situazione scolastica a Napoli dopo il terremoto del 23 novembre 1980 – i motivi per i quali la Cassa depositi e prestiti non ha finora dato risposta alle seguenti richieste del comune di Napoli:

- 1) mutui ammontanti a lire 38 miliardi 736 milioni 787.307 per la costruzione di scuole;
- 2) mutuo di 30 miliardi per la riattazione delle scuole sgomberate dagli occupanti. (4-15715)

SALVATO E SANDOMENICO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere - considerata la gravità della situazione scolastica a Napoli dopo il terremoto del 23 novembre 1980 – per quali motivi il dottor Martusciello, provveditore alle opere pubbliche, non ha ancora espresso parere sulla richiesta del comune di Napoli di un Mutuo di 30 miliardi per la riattazione delle scuole sgombrate dagli occupanti.

Per conoscere se si intenda intervenire perché il provveditore alle opere pubbliche adempia in tempi rapidissimi i suoi obblighi. (4-15716)

MOLINERI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i tempi di definizione della richiesta di riversibilità della pensione di guerra della signora Viano Pierina in Ferrero, nata a Valgrana (Cuneo) il 18 maggio 1909, collaterale di Viano Luigi,

nato il 29 maggio 1919 a Valgrana e dichiarato disperso in guerra.

La direzione provinciale del tesoro di Cuneo ha trasmesso l'istanza con relativa documentazione al Ministero del tesoro, direzione generale pensioni di guerra, div. VIII, Roma, in data 22 marzo 1977, prot. n. 5490. Ad oltre cinque anni di distanza dall'inoltro della richiesta, l'interessata, che versa in precarie condizioni di salute, non ne conosce l'esito. (4-15717)

COSTAMAGNA. - Al Ministro dei trasporti. — Per sapere se è vero che i pendolari che quotidianamente per recarsi al lavoro percorrono tramite ferrovia il tratto tra Luserna San Giovanni e Torino-Porta Nuova, hanno atteso invano lunedì 19 luglio il treno delle 5,02 (solo alle 5,25 il capo stazione mezzo addormentato riusciva ad informarli che il treno non sarebbe arrivato per un guasto alla linea provocato dal temporale della notte) e che il 22 luglio il solito treno si è arrestato presso la stazione di Airasca, causa un nuovo guasto alla linea provocato da un altro temporale, costringendo i pendolari a recarsi in paese per prendere l'autobus;

per sapere quando finiranno questi guasti alla linea Torre Pellice-Torino provocati dai temporali. (4-15718)

SANTI. — Al Ministro dell'interno e al Ministro per gli affari regionali. — Per sapere – premesso che:

rilevata la necessità di garantire a tutti i consiglieri comunali, assessori e sindaci la possibilità di esercitare nella sua pienezza il mandato ricevuto dagli elettori e dal consiglio comunale, si deve altresì rilevare che coloro fra i suddetti che prestano la propria attività lavorativa come dipendenti pubblici o privati non sempre e non adeguatamente vengono posti dai datori di lavoro nelle condizioni di svolgere tale mandato, attraverso limitazioni o remore di varia natura, ivi com-

preso, a volte, anche il più o meno palese condizionamento dello sviluppo di carriera;

ciò è palesemente contrario al comma 3 dell'articolo 51 della Costituzione della Repubblica che testualmente recita: « ...chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro... »;

di particolare gravità è poi il proliferare di circolari interpretative e disposizioni, nel frattempo autonomamente emanate da vari enti ed amministrazioni pubbliche e private, variamente limitative dei diritti sanciti dalle leggi in materia –

come il Governo intenda intervenire onde promuovere tutte quelle iniziative ritenute idonee e necessarie per far sì che il citato disposto costituzionale sia attuato pienamente attraverso l'emanazione di inequivocabili e dettagliate disposizioni interpretative delle leggi vigenti.

(4-15719)

SANTI. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per conoscere – premesso che:

in questo momento il Mezzogiorno è l'unica area economica italiana dove incentivi reali agli investimenti potrebbero dare risultati immediati in termini di reddito e di occupazione, e che invece continua a essere considerata un polo marginale dove l'intervento pubblico ordinario può essere più facilmente tagliato o rinviato;

nei primi mesi dell'anno ben 1.800 piccole e medie imprese meridionali, il doppio che nell'81, hanno presentato domanda di finanziamenti agevolati in larga parte per l'ampliamento di impianti già esistenti. Nelle sole zone terremotate si stanno avviando 5.000 contratti di formazione-lavoro, che potrebbero divenire 50 mila in tutto il sud se solo lo si volesse, e invece, le ferrovie dello Stato non han-

no ancora speso i 5 mila miliardi da tempo stanziati, e lo stesso dicasi per la gran parte dei mille miliardi dell'ANAS, e per i 200 degli ospedali;

centrale è il problema, esplosivo, dell'agricoltura: si sono spesi migliaia di miliardi per rendere irrigui un milioni e 200 mila ettari di terre nel sud. Solo quest'anno 430 mila ettari saranno per la prima volta irrigati, l'acqua sta insomma diventando il petrolio del sud, consentendogli un potenziale irriguo doppio di quello di Israele, di gran lunga il più importante del Mediterraneo. L'intero volto complessivo dell'agricoltura italiana è quindi destinato a modificarsi radicalmente, ma nessuno si preoccupa della fine che farà questa capacità produttiva, di rinegoziare la nostra presenza agricola nella CEE, e quest'anno che almeno un terzo del potenziale aiuto alimentare italiano per combattere la fame nel mondo avrebbe dovuto essere costituito da ortofrutticoli meridionali liofilizzati:

agli agricoltori del sud si sta dando la possibilità di raddoppiare le proprie produzioni, in maggioranza ortofrutticole, e nessuno si preoccupa della fine che faranno questi prodotti, di come e da chi saranno venduti o trasformati. I mercati ci sono: di fronte al Mezzogiorno i paesi del Nord Africa presentano uno dei più alti tassi mondiali di crescita della popolazione, ci sono anche ottime industrie che, attraverso processi come la liofilizzazione, rendono esportabili gli ortofrutticoli del sud senza limiti di conservazione o perdita di capacità nutritive –

quali interventi il Governo voglia attivare al fine di valutare sbocchi commerciali alla potenzialità produttiva dell'agricoltura meridionale soprattutto in un momento in cui di fronte alle attese della opinione pubblica per un fattivo intervento italiano sulla questione della fame nel mondo, un'ulteriore distruzione di risorse alimentari o un mancato utilizzo delle potenziali risorse esistenti sarebbe inaccettabile oltre che dannoso allo sviluppo del nostro Mezzogiorno. (4-15720)

SANTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere – premesso che:

con il voto del 6 luglio il Parlamento europeo ha approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri (votanti 316; favorevoli 258; contrari 37; astensioni 21) gli orientamenti fondamentali della riforma democratica della Comunità. Ha così onorato l'impegno, che si era assunto il 9 luglio dello scorso anno, di giungere al secondo appuntamento elettorale europeo con un progetto innovativo rispetto ai vecchi Trattati e capace di dar vita ad una vera unione europea democratica ed efficace;

questa è la sola strada corretta per affrontare il problema della riforma democratica della Comunità perché ne affida il compito, attraverso i suoi rappresentanti, al popolo stesso. Ed è la sola strada efficace, perché non c'è, in democrazia, all'infuori del fatto elettorale, altro modo per creare la volontà politica necessaria a generare una situazione nuova di potere;

il Parlamento europeo sta dunque mantenendo fede agli impegni che si era assunto. Ma questo zelo non è ancora garanzia di vittoria. Alcuni governi sono più o meno apertamente contrari. Molti restano indifferenti. Le forze politiche, anche dopo il voto europeo, rimangono disattente e tacciono. Non fa perciò meraviglia che la grande stampa non se ne occupi e l'opinione pubblica non ne sappia nulla:

è contro questo muro del silenzio che si gioca la partita ingaggiata dal Parlamento europeo. Una particolare responsabilità ricade su quei paesi e su quelle forze politiche che possono sin d'ora schierarsi a fianco del Parlamento europeo. L'atteggiamento dell'Italia, sotto questo profilo, ha un'importanza cruciale e forse decisiva —

quali azioni il Governo intenda intraprendere, sul piano nazionale e comunitario, onde affermare la fattiva adesio-

ne dell'Italia agli orientamenti del Parlamento europeo e sollecitare analoghe prese di posizione da parte degli altri membri della Comunità europea. (4-15721)

SANTI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere – premesso:

che l'ENEL acquista l'olio combustibile per le proprie centrali termoelettriche per la parte più rilevante sul mercato italiano e per l'altra parte sul mercato estero;

che i prezzi dei due mercati non sono sempre equivalenti, come si è verificato, in misura notevole, nel corso dei primi mesi dell'anno;

che tali evenienze dovrebbero consigliare di rivolgersi per il mercato nazionale ai soli produttori di olio combustibile e non già ai commercianti dello stesso, i quali attraverso semplici operazioni di importazione possono indebitamente lucrare le differenze di prezzo fra i due mercati –

se è a conoscenza che l'ENEL avrebbe acquistato olio combustibile sul mercato italiano anche da operatori esclusivamente commerciali che avrebbero acquisito il prodotto direttamente dall'estero consentendo agli stessi di concretizzare rilevantissimi profitti proprio per il differenziale di prezzo a tutto e solo svantaggio dell'ente elettrico che, peraltro, nella presente situazione, non sembra attraversare un periodo di benessere economico tanto da costringere il Ministero stesso a continui aumenti delle tariffe che pesano sui contribuenti.

Si chiede di sapere quale sia il pensiero del Ministro e quali iniziative intenda intraprendere in merito. (4-15722)

SANTI E FIANDROTTI. — Ai Ministri del turismo e spettacolo e della sanità. — Per conoscere – considerato che se non la principale certamente una delle più importanti cause del fenomeno del

randagismo canino nel nostro paese è nell'incapacità delle strutture turistiche a dare asilo a questo animale; la triste alternativa tra l'affetto per il cane e la possibilità di godere delle ferie si risolve in
troppi casi, posta la irrisorietà di strutture pubbliche o private volte al ricovero
temporaneo dell'animale, nel suo abbandono; particolarmente grave è poi il fenomeno non raro, con il comprensibile
danno dell'immagine nazionale, di turisti
stranieri posti di fronte alla necessità di
disfarsi del proprio cane per non interrompere le vacanze –

se il Governo non concordi nel ritenere che sarebbe più civile e producente agli effetti della lotta al randagismo offrire a turisti (stranieri e nazionali) possessori di animali ogni possibile facilitazione, a cominciare dall'obbligo per stabilimenti balneari, campeggi, parchi nazionali e regionali, ristoranti e alberghi di installare semplici parcheggi (eventualmente a pagamento) - una rete metallica, un rampicante, una vaschetta per l'acqua - per il deposito temporaneo degli animali, e ciò al precipuo fine che gli animali stessi non vengano abbandonati nei periodi di ferie e di vacanza quando le pensioni per i cani sono al tutto esaurito (oltre che molto costose) e ai possessori degli animali non resta altra alternativa che restarsene a casa (con danno del turismo: non si dimentichi che solo in Italia i possessori di cani si valutano a milioni) o abbandonare l'animale.

Si chiede inoltre di sapere se il Governo non ritenga opportuno sospendere la terroristica campagna antirabbica (anacronistica e ingiustificata, dato che di cane in Italia da decenni non muore mai nessuno) che alimenta nevrotiche follie contro quello che non molto tempo fa ancora era definito « il fedele amico dell'uomo » i cui effetti di paura alla vista del più innocente e scodinzolante cagnolino sembrano tipici del nostro paese e fanno sorridere i turisti stranieri (che ci affiancano, almeno per questa peculiarità, ai popoli sottosviluppati), e mentre inco-

raggiano all'abbandono dei cani ne scoraggiano l'adozione: adozione che ormai appare come l'unica vera possibilità di vincere il randagismo, restituendo ad ogni animale un padrone e ad ogni cittadino zoofilo il piacere così innocente e profondamente gratificante di vivere felicemente col suo cane. (4-15723)

SANTI E FIANDROTTI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere – premesso che:

contro il fenomeno del randagismo, che è un problema sociale oltre che di immagine turistica e di civiltà, la Francia ha abolito l'imposta sui cani, iniquo balzello che privilegia il cittadino che abbandona un animale alla collettività con tutti i problemi e i costi connessi (nulla infatti gli viene richiesto per il danno che procura) mentre punisce il cittadino il quale, adottando e prendendosi cura di un animale, se ne accolla ogni onere di mantenimento e di custodia; ed ha istituito l'anagrafe e il tatuaggio indolore dei cani (entro l'83 si prevede che sarà censita tutta la popolazione canina);

in Italia invece vengono istituiti nuovi balzelli come la recente « targhetta » da mille lire, malgrado sia dimostrato che il costo della loro riscossione supera di gran lunga il gettito riscosso –

se il Ministro non ritenga che, invece di escogitare sempre nuove imposizioni che forniscono notoriamente un reddito irrilevante (inferiore al costo di riscossione), sia invece giunto il momento di affrontare il problema della popolazione canina e del fenomeno del randagismo in modo nuovo, civile e moderno, abolendo come è stato fatto in altri progrediti paesi (vedi la Francia) l'imposta sui cani e ogni altro balzello richiesto ai cittadini che sollevano la collettività da ogni onere di mantenimento, di custodia e di eliminazione degli animali senza padrone accollandoseli, e perseguendo invece con multe aggravate coloro che abbandonano gli animali nelle strade (abbandono pre-

visto da un sempre finora disatteso articolo 672 del codice penale).

Il passaggio dei canili municipali, i quali sono un antiquato istituto repressivo che ripugna alla coscienza dell'uomo moderno, agli enti zoofili (come è già avvenuto per iniziativa comunale a Bologna; Modena, Cuneo ed Asti) solleverebbe la cosa pubblica da altri oneri economici e organizzativi oltre che da compiti ingrati e ai cittadini invisi (accalappiamento, segregazione, soppressione) restituendo ai pubblici poteri un'immagine meno persecutoria e più accattivante agli occhi non solo dei molti milioni di zoofili italiani ma di tutta la popolazione a cui tale istituzione è sempre stata invisa e delle nuove generazioni, ribelli al potere repressivo, sensibili ai valori della difesa della natura e degli animali. (4-15724)

BOTTARI, BACCHI E BOGGIO. - Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro per il coordinamento dei servizi concernenti la protezione civile. — Per sapere -

premesso che la borgata Borrello di San Mauro Castelverde (Palermo) è stata colpita da una frana di vaste proporzioni tale da essere un costante pericolo per gli averi e la vita degli stessi abitanti e da creare preoccupazioni anche in quanti vogliono raggiungere il centro abitato di San Mauro Castelverde:

considerato che i vigili del fuoco, in seguito a sopralluogo effettuato, hanno comunicato al comune di dichiarare inagibili alcune civili abitazioni e l'edificio scolastico della scuola elementare ed hanno fatto divieto di transito della strada provinciale che congiunge San Mauro Castelverde alla strada statale n. 113;

rilevato che la borgata Borrello non è nuova a fenomeni franosi, tanto che da quanto risulta - negli anni passati è stato redatto un progetto, attualmente giacente presso la CASMEZ, per opere di consolidamento sul torrente Tiberio e sul fiume Pollina:

rilevato ancora che la drammaticità del fenomeno franoso è dimostrata anche da una relazione geologica, redatta dal dottor Senese, che è stata inviata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e di cui è in possesso il signor Gregorio Silvestri, oggi sindaco di San Mauro Castelverde:

ritenuto che diventa urgente intervenire al fine di scongiurare il pericolo e per ridare tranquillità agli abitanti della popolosa ed importante borgata, anche tenendo conto che Borrello è costruita, come da più parti si sostiene, su un lago sotterraneo -:

- 1) quali iniziative sono state o si intendono prendere;
- 2) a che punto è il suddetto progetto della CASMEZ;
- 3) come si intende intervenire urgentemente per evitare che la strada provinciale San Mauro Castelverde-strada statale n. 113 sia chiusa al traffico con la grave conseguenza dell'isolamento dell'intero comune. (4-15725)

STEGAGNINI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per conoscere - con riferimento alla interrogazione del 30 settembre 1981 n. 4-10209 alla quale il Ministro ha dato positiva risposta con foglio CM/8700/10/74 in data 19 marzo 1982 - quali difficoltà sono intervenute da parte dell'amministrazione delle poste del compartimento di Firenze che impediscono di onorare gli impegni assunti dal Ministro per il ripristino della giurisdizione postale dell'ufficio di Bardalone (comune di San Marcello Pistoiese) sulle frazioni di Oppio e Oppiaccio della provincia di Pistoia.

A parere dell'interrogante è inaccettabile che in sede locale vengano disattese o rinviate decisioni assunte dal Ministro su questioni di funzionalità dell'amministrazione postale che suscitano poi da par-

te delle comunità locali aspre critiche e ingiuste valutazioni sull'operato del Governo. (4-15726)

TRANTINO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere - in riferimento al testo del telegramma inviato dal presidente dell'associazione nazionale magistrati Beria d'Argentine al presidente dei deputati socialisti, dove, dopo espressioni di « riconoscenza per la preziosa opera svolta sull'interesse dell'amministrazione della giustizia», il Beria ricorda che «le conclusioni del recente incontro avuto con il segretario del PSI rappresentano la migliore garanzia che finalmente si cercherà di dare al paese una giustizia rapida, efficace, trasparente » (così sull'Avanti! di oggi 28 luglio 1982!) - se, a seguito di tali affermazioni, che farebbero apparire che l'amministrazione della giustizia in Italia sia affare privato del partito socialista, e tanto più che non dovrebbe essere consentito al presidente dell'associazione magistrati riconoscersi, sulla qualità, in un partito politico, sì da fare apparire i giudici italiani così iscritti di ufficio nel PSI « per una giustizia rapida, efficace e trasparente», non ritenga, pertanto, di esercitare opportune e doverose iniziative sul piano disciplinare, nell'ambito dei suoi poteri. (4-15727)

COSTAMAGNA. - Al Ministro dei trasporti. — Per sapere - in relazione all'impiego della carrozza letti sui treni 1577/1576 tra Torino e Reggio Calabria se non ritenga l'attuale disponibilità di posti letto offerti dalle apposite carrozze dei treni diretti al meridione (treno del Sole) per Palermo n. 577/576 e per Catania-Siracusa (treno dell'Etna) n. 579/578, che hanno in composizione una sola carrozza letti per ciascuno, assai carente e ancor più insufficiente a soddisfare, specie nel periodo festivo, le molteplici richieste degli utenti, molti dei quali si vedono costretti conseguentemente ad utilizzare gli aerei, sostenendo una maggiore spesa non trascurabile (tale disponibilità

insufficiente è maggiormente risentita nell'attuale periodo di esodo delle grandi ferie, per effetto delle quali la richiesta stessa si raddoppia);

per sapere inoltre – non consentendo l'attuale composizione dei treni sopraindicati l'impiego di una carrozza letti supplementare – se non ritenga di ovviare alla sempre più pressante richiesta, adoperandosi per fare aggiungere una carrozza letti ai treni 1577/1576 che l'azienda ferroviaria, con molta avvedutezza, ha istituito con l'entrata in vigore del nuovo orario del 23 maggio fra Torino e Reggio Calabria, in tal modo soddisfacendo quasi interamente le richieste per la Calabria e determinando nel contempo anche maggiore disponibilità nelle carrozze letti per Palermo e Siracusa:

per sapere infine se è vero che tra Milano e Reggio Calabria, nell'arco dell'intero anno, esiste da tempo una comunicazione di carrozze letti giornaliera e che sovente viene impiegata una seconda vettura sussidiaria. (4-15728)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità e al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere - premesso che un laureato con lode in scienze biologiche dal 1979 (ed ora anche specializzato) dopo quasi due anni di volontariato presso lo istituto di microbiologia dell'Università di Parma, dal settembre 1981 lavora, pressoché a tempo pieno, presso il centro oncologico degli OO.RR. di Parma ad un progetto finalizzato dal CNR e quale « libero professionista » riceve dal CNR, tramite l'USL, un compenso mensile lordo di lire 400.000; che il suddetto laureato dovrebbe vivere non avendo alcuna forma di previdenza e di assistenza con circa lire 300 mila mensili - se ritengano concepibile che in Italia, in barba ad ogni legge, un ente di Stato possa sfruttare così sfacciatamente il lavoro di un giovane laureato di 26 anni, che non è certamente l'unico a subire una simile sorte perché presso altri ospedali e istituti di ricerca lavorano

giovani laureati, indubbiamente alle stesse condizioni;

per sapere quali iniziative intenda assumere il Governo per sistemare questi giovani scienziati, innamorati del loro lavoro, o almeno per compensarli equamente. (4-15729)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e della difesa. — Per sapere se è vero che i lavori per il restauro del Castello di Venaria (Torino) segnano il passo soprattutto perché i finanziamenti relativi arrivano poco alla volta e con il contagocce;

per sapere se è vero che dei venti miliardi destinati dal Ministero al Piemonte, almeno 10 miliardi andranno al Castello di Venaria in considerazione del suo inserimento in un centro storico in via di ristrutturazione e nel contesto del parco della Mandria:

per avere inoltre notizie sul nuovo progetto per utilizzare il Castello alla fine dei restauri e se è vero che si vorrebbe realizzare nel galoppatoio un centro congressuale per almeno 700 persone, e che sarà ospitata nell'edificio del Castello una pregevole collezione di arte moderna ed ambientale, unica al mondo, messa a disposizione attraverso un appello pubblico dal conte Panza di Biumo;

per sapere infine se è vero che una buona fetta del Castello è ancora in possesso della amministrazione militare che non la usa più da decenni e si trova nel più totale stato di abbandono e di rovina, e che tra gli squarci sui tetti crescono rigogliosi alberi e cespugli e una facciata minaccia seriamente di rovinare;

per sapere se si intenda assumere iniziative per la dismissione dall'amministrazione militare di parte del Castello di Venaria. (4-15730)

SPATARO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

a) il territorio del comune di Licata (Agrigento), a differenza di altre zone,

è interessato da diversi anni da una grave ed ininterrotta siccità con conseguenti disagi per il sistema di approvvigionamento idrico e gravissimi danni alle colture agricole, con particolare riferimento a quelle in serra, e perçiò all'intera economia della città;

- b) l'attuale, lungo periodo di siccità interviene ad aggravare drammaticamente la situazione idrica e dell'agricoltura licatesi:
- c) con la recente dichiarazione dello stato di calamità naturale per siccità il Ministero dell'agricoltura non ha incluso, nell'elenco dei comuni siciliani danneggiati, il territorio del comune di Licata –

in base a quali valutazioni si è potuta verificare tale sorprendente esclusione del territorio del comune di Licata e se non si ritiene di rimediare, al più presto possibile, a tale immotivata « dimenticanza » mediante provvedimenti atti ad estendere i benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle aziende e degli operatori licatesi, così duramente colpiti dal pluriennale periodo di siccità.

L'interrogante auspica una risposta sollecita e positiva al fine di tranquillizzare gli operatori agricoli, le associazioni di categoria e le autorità locali fortemente turbati dalla soprarichiamata esclusione del doro territorio. (4-15731)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e della sanità. — Per sapere se è a conoscenza che i componenti dell'ufficio postale di Torino succursale n. 65 nei mesi di canicola estiva vedono accentuarsi i disagi di tutto l'anno per le cattive condizioni igienico-sanitarie in cui operano, costretti a consumare i veloci pasti permessi soltanto quando non c'è pubblico agli sportelli, in un locale molto esiguo, fra l'altro pieno di armadietti-spogliatoi, scaffali-archivio, un gabinetto e due lavandini con una sola finestrella per il ricambio d'aria:

per sapere inoltre se è a conoscenza che il problema principale sorge d'estate perché essendo l'ufficio dotato di vetri antiproiettile, fino al soffitto, l'aria non potendo essere cambiata, ristagna perennemente, mentre da circa cinque anni un apparecchio condizionatore d'aria giace inutilizzato per terra, togliendo ancora quel poco spazio che hanno gli impiegati postali per muoversi;

per sapere infine, dato che a nulla sono valse le innumerevoli richieste agli organi competenti, quali iniziative si intendono assumere per ovviare alle carenze segnalate. (4-15732)

COSTAMAGNA. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere:

se è a conoscenza che a Torino, fra i tesori nascosti della città esiste la ricca collezione di antichi strumenti per l'elettronica e dei primi tipi di macchine elettriche custoditi nella sala adibita a museo dall'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », provenienti dal vecchio Museo industriale ed in particolare dalla celebre scuola di elettronica fondata nel 1888, comprendendo la primitiva raccolta oltre duecento pezzi;

se è vero che la visita al museo è consentita soltanto a studiosi e scuole su appuntamento, poiché la cronica carenza di dipendenti dell'istituto non consente di delegare personale per la custodia;

se il Governo non ritenga di intervenire per far sì che l'Istituto elettronico nazionale deleghi il suo personale attualmente in organico per la custodia e, per lavorare in questo importante museo, dato che c'è pericolo che alla fine del mese non possano più essere pagati i loro stipendi e le entrate al museo potrebbero essere necessarie. (4-15733)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere – in relazione al problema del ritiro della moneta da parte delle banche –:

se è vero che da circa un anno i dirigenti degli istituti di credito si rifiutano di ricevere in versamento moneta corrente di Stato nei valori da lire 200, 100, 50, adducendo quale giustificazione il mancato ritiro della stessa da parte della Banca d'Italia e purtroppo tale ostacolo non può nemmeno essere aggirato usando la moneta in pagamento, poiché essendo il suo potere liberatorio limitato, non si può utilizzare per pagamenti di una certa consistenza;

se sono a conoscenza che questo stato di cose, aggravatosi con il passare del tempo, è giunto ad interessare anche gli organi di giustizia, con l'emissione da parte del pretore di Genova di una sentenza che risolve la controversia obbligando le banche al ritiro;

se è vero che anche di fronte a questa sentenza niente di fatto è mutato e a nulla sono valse anche alcune raccomandazioni, grazie alle quali si riesce ad ottenere il ritiro della moneta soltanto accettando valuta 90 giorni, con un chiaro pregiudizio economico per l'attuale costo del denaro e dell'attuale svalutazione;

se il Governo non ritenga di risolvere radicalmente una situazione che investe tra l'altro nella sua gravità una intera categoria di imprenditori che operano nel settore della distribuzione automatica, i quali proprio per la peculiarità del loro lavoro si trovano costretti a ricevere in pagamento questo tipo di denaro. (4-15734)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere –

premesso che: l'applicazione della nota legge n. 336 del 1970 in favore degli ex combattenti statali, ha determinato disparità di trattamento iniquo con gli altri ex combattenti, e sta ora provocando altre disparità all'interno della categoria degli stessi beneficiari statali che, pur avendo titolo alla attribuzione dei benefici, vengono attualmente esclusi per una complessa vicenda di giurisprudenza incrociata tra la Corte costituzionale e la Corte dei conti,

in quanto con sentenza n. 92 del 9 aprile 1981 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni e loro consorzi faranno fronte agli oneri loro derivati dall'applicazione della legge sopraindicata e a sua volta la Corte dei conti, con delibera della sezione di controllo 28 gennaio 1982 ha stabilito che fino a quando non si interverrà in sede legislativa con apposita norma di copertura, sono illegittime le delibere di comuni e loro consorzi, attributive dei benefici ex lege n. 336 del 1970; che a complicare il quadro la sentenza della Corte dei conti parla solo di comuni, con-

sentendo ad alcune province di ritenersi tuttora legittimate a procedere come di rito, mentre altre, invece, (ad esempio la amministrazione della provincia di Torino) hanno sospeso gli atti deliberativi e le regioni, a loro volta, si comportano come meglio credono (alcune applicano la legge, altre, appellandosi alla giurisprudenza sopra citata respingono le domande dei vari interessati), creandosi una situazione veramente assurda in un paese dove si diffonde il principio dell'incertezza del diritto –

quali provvedimenti ha allo studio il Governo per perequare il trattamento dei pensionati interessati. (4-15735)

# INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

D'ALEMA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che:

il Governo non ha ancora provveduto a nominare i tre ottavi dei componenti, compreso il presidente, la deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena scaduta il 23 gennaio 1982;

il comune e l'amministrazione provinciale di Siena hanno eletto in data 21 gennaio 1982 i consiglieri e i sindaci revisori di loro spettanza;

la Banca d'Italia ha altresì provveduto, nel tempo previsto, a nominare il presidente del collegio sindacale;

l'inadempienza del Governo viola lo statuto del Monte dei Paschi e priva lo stesso di una direzione politico-amministrativa autorevole, in quanto non in possesso dei suoi poteri, con inevitabili conseguenze negative per il corretto funzionamento dell'Istituto:

tenuto conto che, ad oggi, non è stata fornita alcuna risposta alle ripetute interrogazioni parlamentari presentate sull'argomento –

se ritenga indispensabile procedere immediatamente alla nomina dei membri della deputazione del Monte dei Paschi di spettanza governativa. (3-06565)

CRUCIANELLI, MILANI, GIANNI, CA-FIERO, CATALANO E MAGRI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

- 1) quali siano i risultati delle prime sommarie indagini sull'assassinio di Ennio Di Rocco, il brigatista rosso trucidato da un gruppo di detenuti nel « supercarcere » di Trani il 27 luglio 1982;
- 2) se rispondano a verità le notizie riportate dalla stampa e che spieghereb-

bero il barbaro assassinio – secondo cui il Di Rocco avrebbe collaborato con le autorità favorendo, tra l'altro, l'arresto di Giovanni Senzani, uno dei leader dell'organizzazione terrorista;

- 3) se, in relazione all'eventuale ravvedimento operato dal Di Rocco, fossero state disposte misure atte a garantire la sua incolumità all'interno del carcere posto che le feroci vendette da parte dei terroristi detenuti rappresentano il più forte deterrente per ulteriori « pentimenti » e per scongiurare nuove « diserzioni » dalle fila del terrorismo;
- 4) se, in relazione ai numerosi atti di violenza consumati all'interno delle carceri, siano state disposte misure atte a garantire l'incolumità dei terroristi detenuti che dimostrano la disponibilità a collaborare con l'autorità o che comunque si dissociano dalla lotta armata. (3-06566)

MELLINI, BONINO, CICCIOMESSE-RE, ROCCELLA E CALDERISI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere quali ragguagli e quali valutazioni sia in grado di fornire circa il gravissimo episodio verificatosi nel carcere del Buoncammino di Cagliari, dove sei detenuti hanno posto in atto un tentativo collettivo di suicidio recidendosi le vene e ciò dopo che negli ultimi tempi si erano verificati tre suicidi di detenuti, mentre nel giorno successivo un ulteriore tentativo di suicidio è stato posto in atto da un detenuto straniero da lungo tempo in attesa di giudizio.

In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere quali valutazioni possa
esprimere il Ministro sulle condizioni di
vita nel carcere in questione nonché se
sia informato della situazione abnorme
venutasi a creare nel carcere cagliaritano
per una sostanziale confusione tra la direzione e l'attività di sorveglianza da parte della magistratura, per essere di fatto
le due funzioni esercitate personalmente
dal procuratore generale di Cagliari dottor Villasanta, che ha così finito per esautorare ogni altra autorità.

Per conoscere quali valutazioni possa esprimere il Ministro, almeno di fronte all'impressionante ondata di suicidi nel carcere suddetto, sul fatto che nel carcere in questione, come in molti altri istituti dell'isola, si trovino ristretti molti detenuti in attesa di giudizio, tenuti in isolamento per un tempo indefinito, oltre ogni limite tollerabile, per un sistema posto in atto da vari magistrati inquirenti della Sardegna con la finalità neppure dissimulata di estorcere con tale mezzo confessioni e chiamate di correo.

Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per far fronte a tale situazione. (3-06567)

DEL DONNO. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere:

1) se è stata presa in considerazione la possibilità di collegamenti extraurbani per ampliare il percorso delle linee che uniscono i capoluoghi ai paesi più vicini;

2) se l'esperienza fatta in Puglia attraverso la rete automobilistica AMTAB per collegare Bari-Valenzano, Bari-Giovinazzo possa estendersi ai paesi turistici non molto distanti dai capoluoghi.

(3-06568)

MACALUSO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere se ritiene di far cessare l'abuso posto in essere dalla dirigenza dell'ufficio poste ferrovie di Palermo, che, pur nella consapevolezza della provata estrema vulnerabilità dei sistemi di sicurezza dell'edificio, costringe alcuni operatori addetti alla sezione posta aerea, da cui transitano dispacci « speciali » (valori), ad operare in pericolosa promiscuità con altre sezioni, in locali frequentati da centinaia di persone, sì da determinare condizioni di continuo rischio per i predetti operatori e di insicurezza per gli effetti postali.

Si chiede, altresì, di conoscere entro ex-Itavia con abbassamento quali termini intende adottare o fare ca precedentemente goduta;

adottare il richiesto intervento cautelativo per la sicurezza delle attività del predetto ufficio e del personale medesimo.

(3-06569)

CORLEONE. — Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

a seguito della sospensione dei voli della società Itavia il 10 dicembre 1980. nel dibattito parlamentare del 12 marzo 1981 si impegnava il Governo ad adottare non oltre il 10 aprile le iniziative per ripristinare i collegamenti aerei già esercitati dalla società Itavia, a sistemare il personale utilizzando tutte le esperienze e professionalità acquisite, ricercando possibilmente la salvaguardia del complesso tecnico-organizzativo costituito dall'impresa in crisi, a presentare entro due anni un piano di proposte per la ristrutturazione delle concessioni relative alle linee di primo, secondo e terzo livello ed a predisporre il potenziamento dell'attività charter con la sollecita emanazione del regolamento previsto dalla legge relativa, ad autorizzare l'immediata corresponsione della cassa integrazione guadagni a partire dal dicembre 1980 ai dipendenti della società Itavia nonché delle aziende aeroportuali interessate alla concessione delle linee:

un altro dibattito parlamentare, il 28 ottobre 1981, dopo la nomina del Commissario il 31 luglio 1981 e la costituzione della nuova società Aermediterranea, riproponeva i termini del problema, in particolare incentrando l'attenzione sull'assunzione dei lavoratori Itavia da parte dell'Alitalia che prevedeva l'ultima fase per il giugno 1982 -:

perché 71 lavoratori sono ancora in cassa integrazione e quanto tempo si prevede per superare questa situazione inaccettabile;

se risulta al Governo che ci siano state assunzioni all'Alitalia di personale ex-Itavia con abbassamento della qualifica precedentemente goduta;

quale è il bilancio di un anno di attività del commissario ingegnere Velani in particolare circa:

- a) la ripresa o no dell'attività da parte dell'Itavia;
- b) il pagamento delle liquidazioni ai lavoratori ex-Itavia:
- c) i versamenti INPS che per il personale di terra sono fermi al 1972;

quale ruolo è stato sinora svolto dalla società Aermediterranea nel settore charter e come si prevede di potenziarlo, dato che tra i compiti posti alla costituzione della nuova società, con notevole impiego di denaro pubblico, vi era proprio il potenziamento di tale attività. (3-06570)

SPAGNOLI, DA PRATO, BOCCHI, FACCHINI, GUALANDI, RAMELLA, TORRI E ZANINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e dell'interno. — Per conoscere – in relazione al gravissimo incidente che ha troncato la vita a quattro bambini sull'autostrada Livorno-La Spezia mentre si trovavano su un'automobile, ferma sulla corsia d'emergenza, investita da un autocarro TIR che procedeva a velocità assai elevata —:

come intendano affrontare una volta per tutte con serietà ed incisività il problema dei gravissimi incidenti determinati, sulle nostre strade, dall'alta velocità e dalle violazioni alle regole della circolazione stradale commesse da automezzi pesanti:

se hanno consapevolezza del tasso elevato di gravi conseguenze mortali che ne sono derivati;

se, più in generale, valutano adeguatamente il fatto che per effetto della circolazione stradale il numero dei morti ogni anno pare si aggiri sulla incredibile cifra di undicimila – una vera e propria strage di proporzioni inaudite – oltre a un numero elevatissimo – pari ad alcune centinaia di migliaia – di feriti molti dei quali con conseguenze irreversibili; se, di fronte a questa situazione contro la quale assai flebile è divenuta la denunzia da parte dei mezzi di informazione, anche pubblici, ritengano di promuovere un'azione articolata e decisa per ridurre fortemente il numero degli incidenti e delle persone colpite;

se, in particolare, si ritenga assolutamente urgente e necessario apprestare i mezzi idonei per un controllo reale ed efficace dei limiti di velocità, la cui violazione è causa, per tanta parte, degli incidenti più gravi;

se si ritenga, a tal proposito, di rafforzare gli organici della polizia della strada e di dotare tutte le forze che svolgono attività di polizia per il rispetto delle norme sulla circolazione, di adeguata strumentazione;

se si ritenga, per la parte spettante al Governo, di rimuovere le inerzie che hanno bloccato il cammino del nuovo codice della strada;

ancora più in generale, di fronte alla impressionante entità di perdite di vite umane, ed a questa forma di violenza massiccia che colpisce la nostra società, se ritengano di considerare l'obiettivo di forte riduzione del numero delle vittime come finalità prioritaria di un paese civile, che rifiuta ogni teorizzazione di pretese fatalità e di tributi al cosiddetto progresso dietro cui si nascondono assai spesso interessi concreti e la ricerca di maggiori profitti; e di conseguenza se ritengano di adottare una politica conseguente a tale obiettivo con tutte le iniziative necessarie, ivi compreso un forte rilancio di una campagna di educazione stradale, per raggiungere risultati concreti. (3-06571)

SALVATO, BOTTARI, CARLONI ANDREUCCI, GIOVAGNOLI SPOSETTI E SANDOMENICO. — Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso:

che il 28 giugno 1982 nell'ospedale civile di Avellino è deceduta la signora

Assunta Meo, di 21 anni, a cinque ore dal parto;

che le circostanze della morte della signora Meo, come riportato dai vari giornali, non sono chiare;

che in particolare non è affatto chiaro se sia stato usato il forcipe con conseguente rottura dell'utero -:

perché siano trascorse diverse ore prima di un nuovo intervento sulla giovane;

perché non siano stati richiesti fibrinogeni se la signora Meo aveva una crisi fibrinolitica.

Per sapere -

considerata la gravità dell'accaduto, il cui ripetersi è ancora sovente nelle regioni del Sud, dove in molte realtà si partorisce e si nasce ancora tra grandi difficoltà, con un'assistenza non sempre adeguata né tecnicamente né umanamente;

considerato che ancora permangono fenomeni di speculazione sulla vita umana -:

se è stata aperta un'indagine sull'accaduto:

se siano emerse responsabilità del primario dottor Silvio Masucci, noto obiettore di coscienza. (3-06572)

RIPPA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che all'interno del cratere della solfatara di Pozzuoli (Napoli), dal lato di Agnano, sono stati operati massicci sbancamenti di terreno.

Considerando che tali sbancamenti rappresentano un illecito intervento, che rischia di sconvolgere l'equilibrio della solfatara, l'interrogante chiede di sapere se si è deciso di abbandonare tutto il territorio flegreo e il suo eccezionale patrimonio ambientale e culturale alla devastazione. In caso contrario, l'interrogante chiede di conoscere quali interventi e quali misure il Governo intende assumere, sollecitare e promuovere, per fronteggiare tale situazione. (3-06573)

STEGAGNINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere – premesso che:

la dolorosa vicenda del signor Aldo Manni nato a Firenze il 10 ottobre 1916, trattenuto illegalmente a Tripoli sin dal 13 giugno 1980 dalle autorità libiche è a conoscenza del Governo, e l'interrogante ritiene opportuno esporre sinteticamente i fatti, perché essi siano conosciuti da tutto il Parlamento, dalle forze politiche e dalla pubblica opinione stante la loro gravità e rilevanza politica ai fini dell'affermazione dei diritti umani, delle libertà civili e di un dignitoso rapporto bilaterale tra Stati sovrani;

in data 13 giugno 1980 il signor Aldo Manni, come era solito fare da oltre 20 anni, si recava a Tripoli come rappresentante di lampadari e mobilia. In data 16 giugno, secondo quanto hanno riferito alcuni italiani che si trovavano in albergo con lui, verso le 11 di sera veniva invitato da un individuo qualificatosi per poliziotto, a seguirlo presso la caserma della polizia. Da allora nessuno ha più avuto notizie di lui. Dopo qualche giorno gli italiani rientrati in patria avvertivano i familiari del Manni dell'arresto. Veniva informato immediatamente il Ministero degli esteri e contemporaneamente a mezzo telefono l'ambasciatore d'Italia a Tripoli e a mezzo telegrafo il Presidente della Repubblica. In data 30 giugno 1980 la Presidenza della Repubblica rispondeva di aver interessato le nostre autorità diplomatiche. Successivamente è pervenuta ai familiari qualche lettera di contenuto generico da parte della Presidenza della Repubblica che assicurava il continuo interessamento delle nostre autorità diplomatiche;

in data 12 gennaio 1981 la Presidenza della Repubblica comunicava che « il Manni è attualmente detenuto a Bengasi ». Viceversa, secondo quanto si è appreso da altre fonti e che è stato confermato successivamente dal console, il Manni è sempre stato trattenuto in una villetta

del centro di Tripoli, a poche centinaia di metri dall'ambasciata italiana;

soltanto in data 26 febbraio 1981 il console italiano riusciva a visitare il Manni e di ciò veniva data sommaria notizia ai familiari tramite la Presidenza della Repubblica. Nel gennaio 1981 il figlio Danilo riusciva ad avere un breve colloquio con il Ministro degli affari esteri il quale assicurava il massimo interessamento per una rapida risoluzione della questione. In data 18 febbraio 1981 il figlio Danilo interessava il Ministero degli affari esteri perché venisse richiesto all'ambasciata libica in Italia il visto per poter visitare il padre; gli fu risposto che era prima necessario richiedere il parere dell'ambasciata italiana a Tripoli. Solo il 5 marzo veniva comunicato che l'ambasciata d'Italia aveva espresso parere negativo ad un viaggio del figlio a Tripoli in quanto ciò sarebbe potuto apparire come un atto di sfiducia nei confronti delle autorità libiche, avendo queste assicurato una rapida soluzione del caso. Solo ai primi di febbraio del 1982 dopo ripetute sollecitazioni il figlio Danilo otteneva dall'ambasciata libica il visto e poteva recarsi a Tripoli dal 12 febbraio 1982 fino al 25 marzo dello stesso anno senza riuscire neppure a vedere il padre;

il Manni non risulta essere mai stato imputato, né tanto meno processato né condannato, né risulta essere detenuto in carcere. Sembra si trovi dal maggio 1981, insieme con un altro italiano, in una caserma alla periferia di Tripoli, dove ha ricevuto qualche visita dal console d'Italia;

dall'inizio del 1982 i familiari continuano a inviare suppliche ed esposti al Governo e alla Presidenza della Repubblica perché si giunga alla soluzione della dolorosa vicenda. Da ultimo il Ministero degli affari esteri in risposta ad una ennesima istanza avanzata dai familiari ha consigliato di valutare l'opportunità di non divulgare le notizie della vicenda alla stampa per i possibili negativi riflessi che potrebbero avere sulla soluzione del caso –

se, per addivenire alla liberazione del Manni, oltre ai normali canali diplomatici, il Governo si sia avvalso o intenda avvalersi dell'azione di organismi internazionali esercitanti funzioni umanitarie, ovvero della solidarietà dei paesi amici al fine di indurre o consigliare le autorità libiche al rilascio della persona in questione. (3-06574)

#### INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere –

premesso che dalla relazione svolta alla Camera dal Presidente del Consiglio nella seduta del 5 luglio 1982 risultano gravissime responsabilità della direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia nella vicenda delle trattative intraprese con il camorrista Cutolo per la liberazione dell'assessore democristiano Ciro Cirillo sequestrato dalle Brigate rosse e in particolare:

che la predetta direzione autorizzò, in violazione di qualsiasi norma, colloqui in carcere con il criminale Cutolo di noti esponenti della camorra, come Corrado Jacolare e Vincenzo Casillo, protrattisi per tutto il mese di giugno e forse anche in luglio;

che Granata, Jacolare e Casillo furono fatti entrare nel carcere « senza averne titolo », come ha riferito il Presidente del Consiglio;

che analoghi colloqui vennero autorizzati dalla direzione generale tra il Cutolo e il segretario di Cirillo, Giuliano Granata, per lo stesso periodo e che il Granata andò ai colloqui accompagnato da uno o da entrambi dei citati camorristi:

che per effetto di una serie di traduzioni disposte dalla direzione generale tra il 9 e l'11 maggio si trovarono ristretti in Ascoli Piceno, insieme con Cutolo, i detenuti differenziati per ragioni di terrorismo Emanuele Attimonelli, Sante Notarnicola, Luigi Bosso;

che successivamente a tale condetenzione Jacolare e Casil·lo vennero autorizzati dalla direzione generale a colloqui con Luigi Bosso e Sante Notarnicola nel carcere di Palmi;

che presso la direzione generale si svolse addirittura un vertice con la parte-

cipazione di esponenti del SISDE e del SISMI;

che il Presidente del Consiglio ha espresso « condanna per alcuni comportamenti amministrativi quanto meno lassisti » ~:

a quali comportamenti amministrativi si riferisse il Presidente del Consiglio;

se il direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena venne autorizzato dal Ministro di grazia e giustizia per la concessione delle illegittime autorizzazioni a colloqui sopra ricordate;

se lo stesso funzionario informò puntualmente e tempestivamente il Ministro delle singole richieste che venivano via via inoltrate in favore dei citati camorristi;

se ebbe autorizzazione anche a tenere l'incontro con esponenti del SISDE e del SISMI;

quale sia il giudizio del Governo sul comportamento di tale funzionario nei cui confronti nessun provvedimento sino ad oggi pare essere stato adottato e in particolare se tale funzionario, nominato dal Governo, goda ancora della fiducia del Governo o se invece sussistano, come gli interpellanti ritengono, tutti i presupposti per la rimozione del citato direttore generale dalle funzioni attualmente esercitate;

per conoscere, infine, qualora il Ministro di grazia e giustizia abbia concesso le predette autorizzazioni, il giudizio del Presidente del Consiglio su tale comportamento del responsabile del dicastero all'epoca dei fatti.

(2-01994) « Spagnoli, Alinovi, Violante, Fracchia, Bassanini, Rodotà, Ricci, Mannuzzu, Onorato, Granati Caruso, Salvato, Bottari ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere –

constatato che il 26 luglio 1982 è stato impedito a due deputati di penetrare nel braccio del carcere militare di Peschie-

ra dove sono custoditi appartenenti alla polizia di Stato;

rilevato che la visita, oltre ad esprimere la solidarietà di una parte politica per i liberatori del generale Dozier, tendeva a verificare in che modo erano trattati i tutori dell'ordine:

considerato che si è così impedito a due parlamentari di esercitare il sindacato ispettivo, che è una delle prerogative principali del parlamentare –

i provvedimenti che il Governo intende adottare nei confronti di chi si sia reso responsabile di abusi per aver disconosciuto diritti fondamentali che sono connessi alle prerogative dei membri del Parlamento.

(2-01995) « LONGO, REGGIANI, BELLUSCIO,
MASSARI, VIZZINI, PRETI,
CIAMPAGLIA, MATTEOTTI, ROMITA, CUOJATI, MADAUDO, FURNARI, COSTI ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Governo, per sapere:

- 1) se ritiene valide le considerazioni del Pentagono sull'URSS, impegnata in un programma di sviluppo delle tecnologie militari e degli armamenti teso a raggiungere una schiacciante superiorità nei confronti dell'Occidente;
- 2) se, nella verifica di tale ipotesi, ritenga estremamente dannoso all'Italia ed all'Europa offrire all'URSS, attraverso il gasdotto siberiano, valuta pregiata e sufficiente onde sviluppare le tecnologie intermedie e i prodotti industriali per un apparato volto a produzioni militari;

- 3) se debba considerarsi suicidio, in questo scenario strategico-politico, rendere l'Europa occidentale dipendente da Mosca in un campo così delicato e così importante;
- 4) se ritenga opportuno promuovere subito un incontro politico-strategico fra Europa e Stati Uniti onde risolvere di comune accordo tale grave incognita.

(2-01996)

« DEL DONNO ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere:

- 1) quale è stata la tecnica con cui è stato ucciso Ennio Di Rocco nel carcere di Trani e come mai un supercarcere di massima sicurezza non renda sicura la vita da pericoli mortali;
- 2) se il tragico episodio confermi la grave perplessità sulla situazione esistente tra una riforma difficile ed una condizione pratica che diviene giornalmente insostenibile. A parte l'affollamento delle carceri e la carenza di personale, uno dei problemi cruciali è la convivenza tra gruppi rivali fino all'assurdo della coabitazione tra brigatisti fanatici e brigatisti pentiti;
- 3) se fosse prevedibile che il pentito collaboratore divenisse oggetto di vendetta (e questa è arrivata puntualmente);
- 4) quale disegno di politica carceraria intenda perseguire onde salvaguardare il diritto di tutti alla sicurezza, e di ognuno alla convivenza nell'ordine.

(2-01997)

« DEL DONNO ».

#### MOZIONE

La Camera,

#### considerando:

- a) che la maggioranza dei deputati ha sottoscritto un invito al Governo perché venga riconosciuta l'OLP come rappresentante del popolo palestinese, e che a questo invito il Governo non ha dato alcun seguito;
- b) che le recenti impegnative posizioni assunte dall'OLP rendono possibile un reciproco riconoscimento tra OLP stessa e Stato di Israele, ma a questo esito si oppone il protervo rifiuto del governo israeliano, rafforzato dall'esito della brutale aggressione e dalla sostanziale omertà internazionale che essa ha trovato;

c) che la violenza e il massacro nel Libano perdurano, possono ogni giorno precipitare, e che i nuovi sviluppi della situazione hanno già spinto i governi occidentali ad articolare le loro posizioni ma sempre restando ben al di qua di quanto occorre a piegare l'intransigenza israeliana;

## impegna il Governo:

- 1) a riconoscere immediatamente la Organizzazione per la liberazione della Palestina;
- 2) a promuovere su questa base e in tutte le sedi internazionali una azione rivolta a generalizzare tale riconoscimento e ad adottare scelte politiche concrete capaci di esercitare pressione adeguata sui comportamenti dello Stato oppressore.
- (1-00211) « MAGRI, MILANI, GIANNI, CAFIE-RO, CRUCIANELLI, CATALANO ».

abete grafica s.p.a. Via Prenestina, 683 00155 Roma